

Luigi Amirante

Una storia giuridica di Roma

Primo quaderno di lezioni

Con una «nota di lettura» di Elio Dove

Nota di lettura, di Elio Dove — *Premessa* — I. I RE: Le antiche unioni con finalità di culto - Romolo - Romolo e i *patres* - Origine militare del re - I pontefici e i *mores maiorum* - Curie e comizio curiato - La *lex curiata*. Il primo assetto costituzionale: *rex, patres, curiae* - *Interregnum* - Le *gentes* - L'avvento degli Etruschi - L'introduzione del censo. La *classis* - Le ultime vicende dei re etruschi a Roma — II. ROMA TRA I RE E I DECEMVIRI: I *patres* si arrogano il controllo della città - La rivolta dei *nexi*. La secessione della plebe - Le *leges sacrae*. La prima organizzazione plebea - Lo stato «diverso» della plebe. La lotta per un nuovo rapporto tra il magistrato e il popolo - Il decemvirato prima espressione della unità cittadina — III. 'IUS' E 'LEX': DIRITTO E CITTÀ NELL'ETÀ DELLE XII TAVOLE: Il significato del *corpus* legislativo dei decemviri - *Personae suae potestatis* e *personae alienae potestati subiectae*. La *mancipatio* - La «vendita» del figlio. La norma '*Si pater ter venum filium duit filius a patre liber esto*' - La successione secondo i *mores* e le norme decemvirali - *Mores* e norme decemvirali a proposito della tutela, della custodia e della *cura prodigi* - La norma '*Uti legassit super pecunia tutelave suae rei ita ius est*' e i rapporti tra successione legittima e libertà di testare del padre - La repressione decemvirale dell'omicidio, delle lesioni personali, del furto - Altre figure di illecito nella legislazione dei decemviri - Il delitto doloso. L'opera dei decemviri per contemperare esigenze diverse e per i rapporti tra i fondi contigui - L'attività dei pontefici nella interpretazione dei *mores* e nella creazione del *ius* - *Actio, in ius vocatio, manus iniectio*. Ipotesi nelle quali i decemviri autorizzano la *manus iniectio* - Il *sacramentum* - *Agere per iudicis postulationem*. Le norme sull'arbitrato - L'attività dei pontefici. I concetti di '*ius dicere*', '*interpretari*', '*iudicare*' appaiono tutti definiti tecnicamente in età successiva - *Agere sacramento in rem*. *Pignoris capio* - La *coercitio*. I *duoviri perduellionis* e i *quaestores parricidii* - Usucapione - *Manus et iustae nuptiae* - '*In mancipio esse*' è l'unica posizione di asservimento in età arcaica - Caratteri della schiavitù in epoca arcaica - La '*summa divisio de iure personarum*' appartiene al *ius gentium* - Le *personae alienae potestati subiectae* non sono libere. Inesistenza di una nozione astratta di '*libertas*' - Strab., *geogr.* 5.3.4. La cittadinanza arcaica espressione della comunanza di lingua e di tradizione - L'indagine linguistica conferma questo risultato - Indipendenza del *ius civile* dalla *civitas* politica. Il *conubium* - I re «stranieri». L'asilo di Romolo - Inesistenza di una nozione astratta di '*civitas*' intesa come stato del cittadino — IV. IL TRIBUNATO MILITARE E LA CRISI DELLA PLEBE: Nascita del *comitatus maximus* - Fine del decemvirato. La seconda secessione della plebe e la creazione dei *tribuni militum* - Comincia a formarsi una plebe ricca. Cade il divieto di *conubium* - I *tribuni militum* realizzano una nuova unità tra plebe e *patres* - Si accentua la differenziazione economica della plebe. Il collegio dei *tribuni plebis* comincia a dividersi. L'istituzione del soldo per i militari - I *principes plebis* con i *patres*. La plebe costretta a sole rivendicazioni economiche - I tribunati di Gaio Licinio e Lucio Sestio. La sconfitta della plebe. Nel 367 si costruisce il nuovo assetto costituzionale. *Patres* e *principes plebis* formano la nuova classe politica — *Nota bibliografica*.

Nota di lettura

Della produzione giusromanistica di Luigi Amirante, per quanto non particolarmente vasta (essa è elencata in «SDHL», LX, 1994, p. 783-785), ancora oggi resta come vero e proprio ancoraggio scientifico più di un contributo, e taluni davvero imprescindibili. Si tratta, per esempio, degli studi sul giuramento come pure di quelli, divenuti anche

lezioni universitarie, dedicati a *captivitas* e *postliminium*, tutti grosso modo risalenti al decennio centrale del secolo scorso, anni '50-'60; ma si tratta, soprattutto, delle più o meno contemporanee ricerche in tema di locazione per molti versi tuttora insuperate nel panorama scientifico internazionale.

Rimane un po' in ombra, invece, la gran parte di tutti gli altri lavori, e tra questi le tante indagini di settore che nei suoi ultimi quindici anni – dopo una pausa forzata per un drammatico incidente e poi per un lungo intervallo di intenso e fruttuoso impegno di governo accademico – egli aveva avviato per la redazione di quella che poi sarebbe stata una nuova, originale, atipica storia giuridica di Roma, e che in più di un caso in questa sarebbero tutte infine confluite. Penso, in primo luogo, all'articolo del 1981 Sulla schiavitù nella Roma antica e, assieme a esso, pure al saggio del 1983 Sulla provocatio ad populum fino al 300 (edito nel 1986) e allo studio di Gai 1.2-7: la legge paradigma per una teoria degli «iura populi Romani» (1986/87); ma mi riferisco, specialmente, alle pagine dedicate a Plebiscito e legge. Primi appunti per una storia (1984) e massime alle tappe parziali di diverse ricerche – frutto concreto degli incontri seminariali di un gruppo di «esperti» che, appunto coordinato da Amirante, vedeva come membri attivi Bona, d'Ippolito, Mantovani e Diliberto – condotte sull'epocale legislazione della metà del V secolo avanti Cristo: XII Tavole: prima e dopo (1985/87), Sulle XII Tavole (1989/90), Per una palingenesi delle XII Tavole (1990), Tradizione letteraria e tradizione giuridica del testo delle XII Tavole (1992), Sulla palingenesi delle XII Tavole (1993).

Più di tutti, comunque, rimangono ingiustamente infrequentati i paragrafi di Una storia giuridica di Roma; un'opera generale, questa, via via pubblicata in volumi successivi nel corso di un dodicennio col sottotitolo di Quaderni di lezioni. Si sarebbe trattato di una sorta di eccentrico manuale di storia del diritto romano continuamente in itinere, perennemente ripensato dal 1982 in avanti e sempre più accresciuto: un'opera costantemente riscritta – a volte per sezioni, talora per intero –, cristallizzatasi infine in una veste purtroppo rimasta provvisoria, l'undicesima edizione del 1993 (questa la data della copertina, ma con il frontespizio datato all'anno seguente), per la scomparsa dell'autore avvenuta il 1° marzo del 1994.

Per i più diversi motivi, soltanto a distanza di tre lustri da tale ultima data, nel 2010, grazie alla raccolta di sedici contributi offerti da ricercatori accuratamente selecti (Burdese, Casavola, Guarino, Marrone, Manfredini, Nicosia e altri), e ciascuno di costoro strettamente collegato all'onorato per più di una ragione, la memoria di Amirante è stata finalmente rinnovata con un volume di densi e «caldi» munuscula scientifici solo alcuni dei quali, però, più o meno indirettamente legati alla sua produzione giusromanistica.

Oggi, invece, esattamente vent'anni dopo il momento in cui egli scomparve, pare forse opportuno richiamare il ricordo del suo «fare ricerca», e questo grazie alle sue stesse parole, quale studioso del diritto e storico a tratti finanche geniale e dalla curiosità culturale tentacolare ed edace. Per fare ciò la scelta è caduta, quasi naturalmente, sul primo e ormai introvabile Quaderno di quella sua storia giuridica dell'Urbe che davvero, riga dopo riga (come sa bene chi in quegli anni gli lavorava al fianco), rappresentava una sorta d'oggettivazione quasi quotidiana degli esiti d'una riflessione continuamente sollecitata dalla lettura ininterrotta delle fonti. Quel primo Quaderno costituiva, di fatto, l'inizio d'una lunga avventura scientifica che in qualche maniera, subito, con «pagine appena nate e che abbisogna[va]no ancora di molto amore e tanto studio» (p. 8), si proponeva come segmento d'esordio di un progetto di ricerca perseguito proprio giorno per giorno e durato poi, senza interruzione di continuità, fino all'ultimo, e cioè fino alla presenza, nei mesi a cavaliere tra 1993 e 1994, delle ultime forze utili a leggere, a riflettere, a scrivere, a correggere bozze di stampa.

Il libriccino, immediatamente pensato come provvisorio – e per la sua pressoché esclusiva destinazione didattica non solo appositamente stampato in formato tascabile, ma assai poco diffuso tra i giusromanisti –, nelle intenzioni era affettuosamente dedicato agli studenti ferraresi e salernitani. Si trattava di quei ragazzi che fino all'inizio degli anni '80, per trent'anni esatti, Amirante aveva incontrato in Atenei lontani dalla sua Partenope, prima nella bella e amata Ferrara degli anni tumultuosi della Contestazione, e poi a Salerno, quando egli aveva fatto nascere quello che da lì a poco sarebbe diventato il grande campus universitario di Fisciano. Un lavoro breve ma densissimo, questo primo tratto della «sua» Storia (in qualche misura preceduto da certe dispense salernitane sulla schiavitù mai apparse però nelle aule della Federico II), tipico del procedere d'una maturità scientifica a dir poco esuberante e appieno esemplificativo della penetrante personalità di questo studioso, forse non a caso, collaboratore in gioventù di due alte e diversissime personalità, ciascuna espressione di un modo quasi alternativo di intendere lo studio del *ius Romanorum*: prima allievo di un grande storico-giurista come Vincenzo Arangio-Ruiz e poi assistente di un esegeta severo e rigoroso come Siro Solazzi.

Nel Primo quaderno di lezioni la discussione con la dottrina sarebbe stata condotta sempre e solo in maniera implicita, e soltanto da chi la letteratura specialistica era ben conosciuta essa avrebbe potuto essere percepita assieme alle poco celate adesioni amirantiane al pensiero scientifico altrui e ai suoi assai netti rifiuti; peraltro, appunto in questa prospettiva, la stringata Nota bibliografica apposta dall'autore solo come appendice al volumetto – per far sì, comunque, che esplicitamente si conoscesse almeno qualcuno dei suoi debiti storiografici –, sarebbe poi scomparsa nelle edizioni successive, esattamente da quella del 1992, ovvero dalla nona edizione in avanti. Al contrario, il rapporto costante con gli autori antichi sarebbe stato, per precisa e meditata opzione metodologica, assolutamente esplicito e talora finanche pressante.

Ebbene, l'ellittica presenza del contributo della letteratura moderna e ancor più il premente pensiero di annalisti, «intellettuali» e prudentes Romani, recintati dal serrato stringere del ragionamento dello studioso-Amirante e rivestiti, ma trasparentemente, dall'essenzialità della sua lingua (in qualche tratto rimasta persino troppo simile a degli appunti vergati solo per sé stesso), ancora oggi sono capaci di sollecitare suggestioni forti in chi legge. Questo modo di procedere riesce senz'altro a convincere della credibilità di alcune ipotesi brillanti – anche se a volte in qualche modo forse un po' troppo azzardose (non è certo un caso che l'avverbio più ricorrente nell'intero testo sia «probabilmente») –, come pure di talune ricostruzioni in parte temerarie giacché fondate, in certe occasioni, su tracce documentarie non particolarmente robuste.

Questo Primo quaderno merita senz'altro di essere esemplarmente riproposto alle nuove generazioni. Esso appare paradigmatico di un certo modo non del tutto convenzionale di fare ricerca – tra l'altro, le sue pagine in più sensi asciutte non possono non richiamare lo stile conciso, talora ai limiti del brusco, derivato non solo dal temperamento efficace dell'autore ma pure dall'incisivo consonante insegnamento ricevuto da Mario Lauria (col quale Amirante si era laureato) – e, al tempo stesso, esso risulta essere espressione di un singolare e per ciò particolarmente attraente metodo didattico.

Pressoché poi del tutto mutato nel corso degli anni, non solo nella mole ma anche e soprattutto nel numero e nella soluzione dei quesiti rintracciati nelle fonti, l'esordio della personale ricostruzione amirantiana del diritto di Roma rimane tuttora assai affascinante. Ancor più che nelle stesure successive, dove una maggiore strutturazione del discorso storiografico rende avvertiti dell'avvenuto lievitare del pensiero dell'autore, in questa prima edizione della Storia sembra che effettivamente siano soltanto gli scrittori antichi a parlarsi della comunità indigena tiberina: un insieme di familiae e poi di gentes che, piano piano, tra il Germale e il Fagutale tra il Palatiale e la Velia avrebbe visto nascere il pomerium e il Septimontium e operare i patres col loro re circondato dai suoi trecento Celeri; una comunità di villaggi che, nonostante l'impegno quotidiano dei pontifices, gli autorevoli «arbitri degli affari riguardanti gli dèi e gli uomini», solo col trascorrere di tantissimo tempo avrebbe segnato la traccia di qualcosa di simile a un accettabile assetto costituzionale più o meno stabilmente centrato, se non si vuole considerare quella sorta di «sistema delle larghe intese» rappresentato prima dal decemvirato e poi, sebbene diversamente, dal tribunato militare, sui due praetores (consules).

La qualità prima del Quaderno è anzitutto, appunto, in questa suggestione che non sia veramente Amirante a tessere le fila della narratio ma che, prima di ogni altro, siano Cicerone, Livio e Festo (naturalmente con Verrio Flacco e Paolo Diacono), e assieme Catone Superior, Lucio Cassio Emina (e il filologo Nonio Marcello), Varrone, l'autore della Rhetorica ad Herennium, Dionisio di Alicarnasso, Diodoro Siculo, Strabone (e prima Polibio), il princeps Claudio, Seneca, il naturalista Plinio, Iginio Maggiore, Plutarco, Tacito, Aulo Gellio (e con lui Lelio Felice), Pomponio Porfirione, Arnobio, Macrobio, Servio Onorato, Prisciano di Mauritania, e ancora il giurista repubblicano Servio Sulpicio Rufo e quelli del principato Proculo, Gaio, Volusio Meciano, Pomponio, Emilio Papiniano, Ulpiano, Giulio Paolo, Modestino e, spesso, l'imperatore Giustiniano – questi sono tutti gli interlocutori, qui, del ricercatore – a riferirci direttamente quanto è necessario sapere del ius Romanorum nel suo lentissimo farsi: quasi si fosse trattato di un plurisecolare deposito alluvionale di esperimenti giuridicamente sedimentatisi fin dalla difficile convivenza dei pastori-guerrieri di Romolo, alle origini, e sino al 367, con Gaio Licinio Stolone e Lucio Sestio Laterano, principes plebis, personalmente interessati a gestire coi consules tratti ex patribus la cosa pubblica.

Insomma, di primo acchito, non pare affatto merito del moderno studioso la seducente e a volte nuova restituzione della trama dei fatti rilevanti per il ius del regnum e per quello dei primi secoli della respublica, quasi che l'ordito della storia giuridica arcaica fosse già stato tutto là, «pronto» nelle fonti, in qualche maniera da sempre presente e solo in attesa dell'arrivo di un qualsiasi casuale scopritore. Tanto vale, per esempio ma in modo davvero signi-

ficativo, a proposito dell'assunzione del potere da parte del primo Tarquinio, uno straniero aspirante al regno dei Romani ma niente affatto «straniero» benché nato altrove da Roma: egli – come suggerisce Livio (urb. cond. 1.35.4) e come Amirante esplicita bene (p. 46) – non sarebbe stato per nulla peregrinus rispetto alla Città, ovvero appartenente «ad altro diritto e ad altri culti», bensì, e questo grazie alla guida dello stesso re Anco, perfettamente in linea con i Romana iura e con i Romanos ritus, concittadino dunque con qualsiasi altro civis dell'area tiberina. Tanto accade pure – e stavolta in contrasto con la celebre costruzione sistematica gaiana, evidentemente ispirata al ius gentium e perciò recenziore, che vorrebbe la summa divisio de iure personarum (liberi aut servi) come quella più antica di tutte – allorché il nostro studioso, con paziente analisi storica e raffinato ragionamento esegetico, riesce a intuire come «la divisione più antica rispetto al ius proprium civium Romanorum, rispetto ai mores, non [sarebbe stata] quella tra liberi e servi, ma quella tra personae suae potestatis e in potestate» (p. 42 s.); e questo perché, con giusta posizione di fondo storiografica, «civitas e libertas soprattutto a Roma non sono ... concetti astratti al di fuori del tempo e indipendenti dalle reali condizioni storiche» (p. 41): in età arcaica, invero, schiavi e figli (liberi) erano accomunati dalla stessa identica situazione giuridica rispetto ai mores, essi erano personae alieno iuri subiectae (i figli, appunto, le foeminae, i mancipia e cioè gli schiavi delle origini), tutte personae in potestate (e «potestas... appare nozione più antica di ius... molto probabilmente precedente qualsivoglia organizzazione della civitas»: p. 47).

Gran parte del pregio della scrittura scientifica di Amirante è effettivamente in questa sorta di nonchalance con cui i testimoni antichi paiono dialogare l'uno dopo l'altro, e talora reciprocamente anche a forte distanza di tempo, senza che alcuna voce tenda a coprire la precedente, a prevaricare con le sue informazioni, nel raccontarci i tanti elementi del diritto dell'epoca arcaica seguendo, e senza sbavature, la linea rossa abilmente abbozzata, ma con somma discrezione, con assoluto rispetto della parola antica, dallo storico di oggi. Più ancora che nelle dieci edizioni che sarebbero seguite, cresciute nelle dimensioni e spesso mutate nelle proposte ricostruttive, è appunto in questo Primo quaderno di lezioni universitarie di storia del diritto romano che, come affermava convinto l'autore medesimo nella Premessa, non vi sono «nozioni, concetti o schemi 'da imparare'» ma, grazie al disegno fornito dagli stessi auctores del passato, vi è esclusivamente «la traccia il più possibile viva di un discorso problematico, che ognuno possa poi riprendere da sé e rimeditare, fino a farsi capace, se vuole e se può, di formulare le ragioni di un dissenso, solo così certamente fecondo» (p. 8).

Certo, più tardi, col proseguire della minuziosa lettura delle fonti e godendo del fruttuoso confronto tra esse, Amirante avrebbe arricchito di prospettive e di particolari la propria restituzione non solo del ius dei successivi secoli fino a Diocleziano, ma anche, tornandovi più volte, di quello dell'età arcaica.

Egli – indizio significativo d'una reale capacità di ripensare sé stesso attraverso i suggerimenti degli antichi – si sarebbe soffermato ripetutamente a modificare quanto descritto nel primo, pionieristico, Quaderno. Basta che soltanto si guardi, per esempio, alla seconda edizione di questa Storia, ovvero già al Secondo quaderno di lezioni (1983), per incontrare un primo sostanzioso ritorno modificativo rispetto a quanto esposto solo un anno prima (chissà se frutto anche dei convincenti tratti dalla lettura delle ricerche condotte, proprio in quel tempo, dall'allora suo più giovane allievo sugli eventi di passaggio tra regnum e respublica, e sul ruolo in essi svolto da Porsenna e dalle dinamiche etrusco-greco-romane?): i Tarquinii espulsi dalla Città alla fine del VI secolo, nel gioco delle alterne vicende politico-militari della vicina dodecapoli etrusca con i Greci del sud della penisola, «contrariamente a quanto la tradizione vorrebbe far credere», potrebbero «essere stati soppiantati nel controllo di Roma da Porsenna, re di Chiusi» (p. 18) e, almeno in qualche misura, costui potrebbe anche aver favorito il nascere nell'Urbe di un nuovo sistema di governo, a imitazione di quelli recenziore etruschi, non più centrato sui reges. Oppure, basta che in via esemplificativa ci si limiti a scorrere il Settimo quaderno di lezioni (I re. La città. Il principe, 1989, p. 14 ss.), laddove vi è l'indagine sui modi dell'organizzazione urbana e della vita comunitaria romana negli anni più antichi, per rintracciare subito un'ipotesi nuova che ritenere solo interessante potrebbe sembrare addirittura ingeneroso: l'analisi del denso testo festino narrante la suggestiva sanguinolenta corsa dell'October equus (Lindsay p. 190) – un brano finora assente tra i materiali precedentemente visti da Amirante per gli altri Quaderni – sembrerebbe poter indurre a supporre esistenti sul territorio dell'Urbe arcaica, sebbene comunque in modo molto dubitativo, ben due comunità perfettamente distinte, forse ciascuna con propri e diversi punti di riferimento istituzionali cittadini, magari da un lato il rex e dall'altro le gentes.

Eppure, a dispetto della ricchezza di informazione e di riflessione esibita dalle tante edizioni succedutesi della Storia fino all'ultima, la capacità evocativa del primo e più esile Quaderno – forse pure per la sua natura coraggiosamente sperimentale – sarebbe rimasta assolutamente insuperata.

Con i tantissimi stimoli direttamente provenienti dalle fonti (si pensi, con riflesso sull'idea di cittadinanza d'epoca arcaica, ai δίκαια πολιτικά ricordati da Strab., geogr. 5.3.4 e alla comunanza di νόος e di γλώσσα di Albani e Romani: p. 43 s.), con gli interrogativi sollecitati da certi silenzi documentari mai da Amirante onestamente elusi (in tema, quasi, di «orgoglio» plebeo, per esempio, laddove si ricorda l'irrompere del pedestris ordo in Liv., urb. cond. 5.7.7: p. 54), con l'emergente e poi altalenante dialettica fra patres e plebitas – non più indifferenziata multitudo, quest'ultima, dal giuramento sul monte Sacro del 494 in avanti – e «due modi diversi di intendere la respublica» (p. 22), con le palesi meschinità della politica repubblicana (per tutte, le ciniche ambizioni personali di Licinio e Sestio, i tribuni del 367: p. 58), con le lacune dei materiali annalistici abilmente colmate dalla perizia storico-esegetica dell'autore (esemplare la vicenda politico-costituzionale centrata, dopo l'episodio di governo decemvirale, sui tribuni militum: p. 50 s.), le poche e stringate pagine dell'opera rimangono affatto esemplari di un modo efficacissimo di «fare storia» del diritto: un sistema operativo totalmente immerso nelle fonti e disposto all'ascolto assoluto di esse, didatticamente tanto produttivo da consentire addirittura l'auspicio che il metodo di studio implicitamente suggerito potesse finanche trasformarsi, più tardi, in «costume di vita» (p. 8).

In conclusione, a distanza di più di tre decenni dalla pubblicazione e dopo giusto vent'anni dalla scomparsa di Luigi Amirante, sembra fruttuoso riproporre l'audace esordio della scrittura d'una personalissima storia giuridica di Roma tentata, «in modo del tutto imperfetto e volutamente sintetico» (p. 7), da uno studioso di grandissima intelligenza ed esemplare per l'onestà del procedere.

Questo Primo quaderno di lezioni, se allora ha costituito l'avvio d'una coraggiosa e forse rischiosa impresa scientifico-didattica, nell'odierna selva di opere di storia del diritto purtroppo più attente all'affastellata riflessione moderna che alla stretta informazione documentaria antica, oggi potrebbe senza alcun dubbio rappresentare, sotto tanti punti di vista – guizzante curiosità, positivo azzardo storiografico, rigore metodologico, sintesi ricostruttiva, semplicità d'eloquio –, un luminoso e perciò ammirevole punto di riferimento¹.

Elio Dovere

¹) L. AMIRANTE, Una storia giuridica di Roma. Primo quaderno di lezioni (p. XV-147) del 1982 è stato pubblicato, come pure tutte le successive edizioni sino all'undicesima del 1994, dall'editore Jovene di Napoli, che si ringrazia per aver voluto cortesemente consentire la presente pubblicazione; al lavoro, nel corso della trascrizione, sono state apportate solo lievi modifiche formali.

Una storia giuridica di Roma

Primo quaderno di lezioni

... io penso che la storia ti piace, come piacera a me quando avevo la tua età, perché riguarda gli uomini viventi e tutto ciò che riguarda gli uomini, quanti più uomini è possibile, tutti gli uomini del mondo in quanto si uniscono tra loro in società e lavorano e lottano e migliorano se stessi non può non piacerti più di ogni altra cosa...

(dalle *Lettere dal carcere* di Antonio Gramsci)

Che il diritto romano non abbia più da gran tempo efficacia positiva è fin troppo ovvio. Meno ovvio è affermare che non serve a molto – a volte forse può addirittura fuorviarci – per la interpretazione non di questa o quella norma specifica del nostro e di altri ordinamenti positivi (i diritti reali ancora nella formulazione attuale sono espressione quasi immediata della giurisprudenza romana), quanto proprio dell'ordinamento nel suo complesso e quindi, poi, della valutazione di qualsivoglia norma che, nell'ordinamento essendo collocata, nell'ordinamento deve trovare il suo senso ultimo.

Viviamo, e non da oggi, in una società industriale e che comunque si riconosce principalmente nei valori propri di questo tipo di società; una società che richiede larghi impieghi di capitale e che soprattutto ha sviluppato e sviluppa un amplissimo terziario; profondamente diversa, perciò, dalla società romana che, nata dai gruppi dediti principalmente alla pastorizia, si è poi sviluppata come società agricola. Anche quando sono apparsi non trascurabili i commerci e, più in generale, gli scambi e le attività finanziarie a questi connesse, e così pure sono andate sviluppandosi grandiose opere pubbliche e private di ingegneria e di architettura, gli uomini e i ceti che a queste si dedicavano hanno sempre ambito a vivere e a professare i valori propri alla vita dei campi, alla direzione e organizzazione della produzione agricola, così che questi sono stati sempre egemoni nella società romana.

Epperò, mentre al centro dell'ordinamento romano, esaltata e strenuamente difesa, vi è la proprietà e segnatamente la proprietà agricola, i momenti più vivi e più importanti degli ordinamenti moderni appaiono quelli della disciplina dell'impresa, delle società commerciali, del credito, del lavoro.

Sono queste le ragioni fondamentali per le quali lo studio del diritto romano non sembra utile, o almeno direttamente utile, alla comprensione e allo sviluppo del diritto attuale, nella sua formulazione positiva, nella necessità di una sua sempre maggiore aderenza ai bisogni di una società che da esso e in esso vuole trovare difesa e sviluppo.

Questa affermazione non è valida soltanto per il giurista e la cultura italiani o, più in generale, per i giuristi e le culture di quei paesi europei le legislazioni dei quali hanno radici nella tradizione romanistica; né ha rilievo il sistema economico-sociale. Il diritto romano è studiato e insegnato in tutti i paesi europei, tanto quelli capitalistici, quanto quelli socialisti; è studiato e insegnato nel Regno Unito come in altri paesi di diritto anglosassone, negli stati dell'America latina come in Giappone. E per un fenomeno che nel tempo è nato, e che nel tempo, meravigliosamente svolgendosi,

ha concluso la sua avventura, per un fenomeno che è certo legato, così come l'arte, alla capacità inventiva dell'uomo, ma a differenza dell'arte sembra legato, più di ogni altra creazione umana, alla contingenza del tempo e alle determinazioni, anguste o estese che siano, dello spazio; per un fenomeno siffatto, questa fantastica, e pur reale e concreta «sopravvivenza», ha del meraviglioso. Né vale a giustificarla la constatazione di una eventuale «bontà» o se si vuole perfezione dell'ordinamento romano; mancherebbe oltretutto ogni criterio per una verifica siffatta, perché culture e geografie assai diverse di paesi come quelli dell'Oriente estremo, o dell'Occidente altrettanto estremo o nordico, difficilmente avrebbero la possibilità di collocarsi nella prospettiva necessaria a questa verifica. Per non dire che ogni paese avrà avuto nella sua civiltà, in questo o in quel periodo della sua storia, il momento «buono» del suo ordinamento, quello nel quale con maggior perfezione può aver raggiunto l'aderenza ai bisogni della società che lo creava; perché qualsivoglia società non appena raggiunto un tal quale livello di organizzazione avrà avuto le sue leggi, le sue norme capaci di sostenere appunto quella organizzazione.

Vero è, piuttosto, che solo lungo il corso del Tevere, breve tra i colli di quei primi insediamenti, alla confluenza di etnie diverse, alcuni uomini hanno cominciato a crear diritto, sul diritto contemporaneamente riflettendo. Essi, e soltanto essi, nella già lunga storia dell'uomo si dimostrarono allora capaci di rivelare la *ratio* di un comportamento e quindi l'opportunità e la necessità, poi, che quel comportamento si facesse *ius*, si imponesse a tutti con una autorità che derivava non da questo o quel potere politico o militare, ma dalla sua intrinseca capacità di essere *ratio*, misura, appunto, come si diceva *ius*.

Rivelazione fascinosa e pericolosa nello stesso tempo. Fascinosa: perché metteva al mondo una scienza che continuamente avanzava, continuamente scoprendo il suo oggetto, in un nesso che, unendo dialetticamente società, scienza e diritto, esaltava le capacità razionali e politiche di ogni uomo. Pericolosa: perché poteva indurre a ritenere – come poi più di una volta, e già e forse soprattutto in età antica, è accaduto – che una volta realizzatosi nella storia quel nesso, il suo prodotto alla storia si sottraesse, per imporsi all'uomo di ogni tempo e cielo, non come una possibile *ratio*, ma come la *ratio scripta*, non come un possibile *ius*, ma come il *ius* dal quale per ogni secolo a venire era stato tratto, una volta per tutte, «il troppo e il vano».

Si dimenticava così che il «miracolo» era proprio nella capacità di quel popolo – quasi mai venuta meno lungo tutta la sua storia, se non quando non è stato più «quel popolo» – di vivere quotidianamente questa esperienza, di volta in volta esprimendo uomini e provocando «eventi» atti a mantenere sempre aperta e feconda la dialettica, dalla quale, continuamente rinnovandosi e superandosi, i comportamenti si facevano diritto e il diritto si faceva scienza in un divenire continuo, al quale solo il dissolversi di Roma in un Mediterraneo «tutto romano» e da «tutti Romani» abitato pose termine.

Epperò non vi è una storia del diritto di Roma, quasi potesse isolarsi e idealisticamente immaginarsi il prodotto al di là degli eventi e degli uomini che nel tempo gli dettero vita; ma vi è una storia giuridica di Roma, ossia una storia di questa società che nel suo svolgersi produce diritto e su questo diritto riflette, dando vita così – ed è un fatto tutto nuovo – a una scienza del diritto che diritto a sua volta produce.

Questa storia si tenta qui di cominciare a tracciare, anche se ancora in modo del tutto imperfetto e volutamente sintetico. Se ci si è fermati solo su quanto è apparso essenziale e ci si è limitati talvolta a stringate, ma non per questo imprecise o non meditate battute, si è voluto sempre però stimolare il pensiero e soprattutto la riflessione, così che chi legge sappia intravedere nessi appena suggeriti, possa cogliere, attraverso lo studio dell'organizzarsi in moduli giuridici della società romana, il *ius* nelle ragioni più profonde del suo formarsi, e questa *prudentia iuris*, nella quale consiste tanta parte, se non addirittura tutto il *ius civile*, appaia come il momento nel quale la società romana, dentro e attraverso la lotta delle sue classi, tende a razionalizzare la sua azione. Perciò, questa attività, solo in senso larghissimo giurisprudenziale, e che a Roma costituisce il momento privilegiato della produzione del diritto, non può essere capita senza riandare, e con continuità, al nesso dialettico che la lega ai comportamenti e alla organizzazione della società e quindi alle vicende costituzionali della città.

Questo «primo quaderno di lezioni» si ferma agli eventi del 367 a.C. che hanno dato un nuovo assetto costituzionale alla città. Restano, però, ancora fuori dall'analisi problemi di non poco momento, quali i rapporti tra il re e i pontefici, e quindi l'esercizio della *iurisdictio* e dell'*interpretatio* e il successivo formarsi dei relativi concetti; i temi della repressione criminale; il nascere dell'attività legislativa e il suo esplicitarsi nelle varie assemblee; i rapporti tra Roma e gli altri popoli della penisola e le forme giuridiche alle quali questi rapporti hanno dato luogo. E sono soltanto i più importanti.

In un quaderno di lezioni le note sono un fuor d'opera, mentre non lo è il costante riferimento alle fonti, testimonianza e esemplificazione di un metodo di studio con il quale è bene che gli studenti entrino in contatto fin dalle primissime esperienze universitarie, nella speranza che il metodo si faccia poi costume di vita.

Certo non pochi vengono oggi agli studi di giurisprudenza ignari delle lingue, se non addirittura del mondo classico; epperò, sempre che è apparso possibile si è cercato di rendere le fonti comprensibili a tutti; quando questo non è stato possibile, ci si è sforzati di chiarire nel testo il significato del vocabolo o di tutta un'espressione «intraducibili». Non mi nascondo, né voglio nascondere le difficoltà di queste pagine. Ma un quaderno di lezioni universitarie non deve offrire nozioni, concetti o schemi «da imparare», quanto la traccia il più possibile viva di un discorso problematico che ognuno possa poi riprendere da sé e rimeditare, fino a farsi capace, se vuole e se può, di formulare le ragioni di un dissenso, solo così certamente fecondo.

Nel momento in cui «torno a casa» dopo trenta anni di insegnamento universitario, il mio pensiero va ai miei studenti di diciannove anni dell'Università di Ferrara, ai miei studenti di undici anni dell'Università di Salerno. A loro, compagni indimenticabili di una meravigliosa trentennale avventura, queste pagine appena nate, e che abbisognano ancora di molto amore e tanto studio, sono dedicate nel segno di un'affettuosa gratitudine.

a Napoli nel primo giorno del 1982

L. A.

I. I re

1. *Le antiche unioni con finalità di culto* — Gli scavi archeologici moderni, in particolare quelli del Palatino, dell'Esquilino, del Quirinale, della Via Sacra permettono di vedere con qualche chiarezza il formarsi e lo sviluppo degli insediamenti sui colli romani.

La groppa del palatino denominata Germalo sembra che abbia ospitato un villaggio fin dall'VIII secolo. Deve essere questo il primo villaggio del quale parla la tradizione. Nel secolo successivo altri insediamenti appaiono, prima sul Fagutale, sull'Oppio e sul Cispio, tutte groppe dell'Esquilino, poi sul Palatiale, l'altra groppa del Palatino, infine sul Quirinale, sul Viminale, sul Celio e sulla Velia. Quello che poi sarà il Foro a quest'epoca è sede di una necropoli, le cui tombe più antiche risalgono egualmente all'VIII secolo. Del VII secolo, invece, sono quelle di un'altra necropoli identificata a oriente dell'Esquilino.

Ceramica povera, qualche fibula rozza. Il commercio greco è ancora di là da venire. Si tratta di poveri villaggi di popolazioni latine (sabine, invece, probabilmente, quelle del Quirinale e del Viminale), fatti di capanne di giunchi e paglia, la forma delle quali doveva essere a un dipresso quella delle urne-capanna di terracotta, che servivano a conservare le ceneri dei corpi cremati. Questi villaggi non tendono affatto a dar luogo a una «città». Si limitano a unirsi soprattutto per ragioni di culto.

Vi è stata probabilmente una prima unità tra i due villaggi del Palatino, il Germalo e il Palatiale, e

qui forse è il *pomerium* del Palatino del quale parla Tacito (*ann.* 12.24). Poi la lega dei sette monti, il *Septimontium*, o forse lega dei *septem montes*, dei monti recintati, difesi, dal momento che nei testi relativi (Varr., *ling. Lat.* 6.24, *Fest., verb. sign.*, sv. '*Septimontium*' [Lindsay p. 458, 459, 474]) i nomi dei *montes* sono otto.

Il *dies septimontium*, l'11 dicembre, è quello nel quale tutti questi otto villaggi celebravano, ciascuno per suo conto, il sacrificio. '*Feriae non populi, sed montanorum modo*' precisa Varrone. I montani sono gli abitanti dei monti, così come i pagani sono gli abitanti dei *pagi*. I *pagi*, a differenza dei *montes*, possono essere posteriori al sorgere della città, se «pago è suddivisione e presuppone, come la pagina il libro, la città od il comune» a stare all'affermazione di Festo (sv. '*paginae*' [Lindsay p. 247]): '*paginae dictae, quod in libris suam quaeque obtineant regionem, ut pagi*'.

Questa unione più ampia di quella del Palatino, ma che ancora esclude il Quirinale, il Viminale, il Campidoglio e l'Aventino, lascia sussistere l'autonomia dei singoli villaggi e ha finalità meramente religiose. Come religiose sono le finalità della lega albana, quella dei trenta popoli, i quali una volta l'anno partecipavano insieme al banchetto sacro sul monte Albano: '*carmen in monte Albano soliti accipere*', secondo l'espressione di Plinio (*nat. hist.* 3.5.9 [69]), il quale ci ha conservato, sembrando attingendola da Varrone, la lista di questi trenta popoli, alcuni dei quali vivono sul sito della futura Roma o nelle immediate vicinanze. I *Velienses*, e cioè gli abitanti della Velia, i *Querquetulani*, che sono gli abitanti del Celio, i *Vimi(ni) tellarii*, che potrebbero essere gli abitanti del Viminale e forse anche i *Latinienses*, che siti nell'*ager Latiniensis* o *Latinus*, lungo il Tevere a nord della città, di fronte all'*ager Vaticanus*, diedero il loro nome a tutti i Latini.

Probabilmente la lista di questi popoli tramandataci da Plinio è anteriore alla distruzione di Alba, ma è arbitrario vedere in essi i componenti di una lega politica. Sono popoli che celebrano insieme il culto di Giove Laziale, un culto a cielo aperto, senza tempio alcuno, sul Monte Cavo, la vetta più alta della pianura laziale. La tramandata supremazia politica di Alba potrebbe essersi affermata anche per essere questo monte nel suo territorio.

2. *Romolo* — All'origine della decisione di Romolo e Remo di fondare una nuova città la tradizione pone «quel male ereditario, che è la cupidigia di regnare» (Liv., *urb. cond.* 1.6.4).

A Romolo che, sbarazzatosi del fratello, regnò da solo a Roma la tradizione ascrive la creazione di un consiglio di *patres*, nel quale si suole vedere il germe del Senato repubblicano (Liv. 1.8.7).

Subito dopo la pace con i Sabini di Tito Tazio il popolo fu diviso in trenta curie (Liv. 1.13.6). Più o meno contemporanea è la creazione dei *Rammenses*, *Titienses*, *Luceres*, tre tribù secondo Cicerone (*rep.* 2.8.14), tre centurie di cavalieri secondo Livio (1.13.6).

Per Cicerone (*rep.* 2.10.17) Romolo fece nascere '*haec egregia duo firmamenta rei publicae ... auspicia et senatum*'. Va soprattutto preso in seria considerazione il giudizio complessivo di Livio sulla persona e sul regno di Romolo: «egli fu più caro al popolo che ai patrizi, e amatissimo più d'ogni altro dai soldati: e come guardia del corpo ebbe, non solo in guerra, ma anche in pace, trecento armati che chiamò Celeri» (Liv. 1.15.8). Livio corrobora questo suo giudizio aggiungendo: «Io credo che già allora vi siano stati alcuni i quali sospettavano in cuor loro che il re fosse stato trucidato dai senatori: anche questa voce si divulgò, ma assai velatamente ...: e la città era, perciò, turbata dal rimpianto del re ed ostile ai senatori» (Liv. 1.16.4-5).

Gli avvenimenti successivi sembrano dar ragione a questo giudizio di Livio. Per lungo tempo i senatori non danno luogo alla nomina di un nuovo re; ma attraverso un complicato meccanismo governano direttamente la città: '*decem imperitabant, unus cum insignibus imperii et lictoribus erat*' (Liv. 1.17.5). Nasce l'interregno.

Più sprezzante e preciso questa volta Cicerone (*rep.* 2.12.23), il quale accusa chiaramente il Senato di aver voluto tentare dopo la scomparsa di Romolo di reggere esso stesso, senza re, lo stato: '*ut ipse regeret sine rege rem publicam*'. Ovviamente contro il sentire del popolo, il quale non cessò di richiedere un re.

3. *Romolo e i patres* — I pochi dati che la tradizione assegna a questa primissima fase della monarchia indigena provano che ancora manca probabilmente una organizzazione complessiva del popolo. Le

tribù, le centurie e le curie, tre le prime, trenta le ultime, in un rapporto decimale usuale nelle città italiche indo-europee, sembra che almeno immediatamente non mettano capo a nessuna espressione unitaria. La *multitudo*, secondo l'espressione di Livio (*urb. cond.* 1.8.1), è chiamata da Romolo 'ad *concilium*'. Il comizio non esiste ancora. Vi è, invece, un consiglio di padri, che la tradizione stessa pone poi contro di Romolo, fino al punto di sospettare che proprio i *patres* potessero averlo ucciso. Essi, comunque, tentarono di non far luogo alla nomina di un nuovo re per tutto un lungo anno. Più che dubbio, allora, che possa essere stato il re a creare questo consiglio. E il dubbio si rafforza quando leggiamo in Livio (1.8.7) che Romolo creò cento senatori «sia perché questo numero era sufficiente, sia perché soltanto cento potevano essere fatti *patres*».

Di queste due spiegazioni la seconda, preziosa, lascia intravedere una realtà storica ben al di là della notizia poco credibile di uno specifico intervento di Romolo. La condizione di *pater* preesiste alla scelta del re, ammesso che questa scelta ci sia stata: «soltanto cento erano nella condizione di poter essere fatti *patres*». A voler identificare in questo antico consiglio del re il germe del futuro Senato si deve dire che questi cento furono senatori perché *patres*, e non già *patres* perché senatori.

I *patres*, dunque, sembrano essere cronologicamente prima del re. Sembrano quasi subirlo, così come sembra che il re abbia dovuto in un certo senso subire il loro *consilium*.

Tutte queste notizie trovano conferma nella vita di Numa scritta da Plutarco. Dopo aver accennato alla scomparsa di Romolo, Plutarco (*vit. Num.* 2) scrive: «Un grave sospetto cadde sui patrizi, e fra il popolo serpeggiò una storia contro di loro, che diceva che essi avevano assassinato il re, perché, insofferenti da un pezzo della sua dominazione, desideravano trasferire a sé il potere. Per la verità negli ultimi tempi si aveva l'impressione che il re li trattasse troppo aspramente e autoritariamente». Nacque così l'interregno, il funzionamento del quale Plutarco descrive in modo diverso da Livio. I due tornano però subito dopo a concordare quando Plutarco ricorda che «i patrizi ... non si sottrassero a sospetti e dimostrazioni ostili; li si accusava di aver trasformato il regime in oligarchia e di passarsi tra di loro la tutela della città, poiché non volevano soggiacere a un re». Dionigi di Alicarnasso nel suo lungo racconto (*ant. Rom.* 2.57-58 e 62) non si discosta da quanto detto da Cicerone, Livio e Plutarco. Prima ancora quindi di qualsivoglia organizzazione della *multitudo* vi sono i *patres*.

4. *Origine militare del re* — Un testo mutilo di Festo (*verb. sign.*, sv. 'Patres' [Lindsay p. 288]): '... *Patres appellantur, ex quibus senatus ...*', conferma anzitutto che i *patres* preesistono alla formazione del Senato. L'epitome (Lindsay p. 289) ha obliterato questa prima parte del testo e si è fermata a spiegare che «i senatori sono chiamati padri perché assegnavano parti di terreno ai più poveri, come ai propri figli».

Mentre si tenta di chiarire perché i senatori siano chiamati *patres*, si prende atto ancora una volta che cronologicamente i *patres* esistono prima che si costituisca il preteso Senato romuleo. A parte la ingenua etimologia, il testo di Festo nell'epitome paolina prova che i *patres* esistono prima dei senatori e probabilmente usavano attribuire ai più poveri parti di terreno. Sarebbe azzardato dedurre che la popolazione è già economicamente così differenziata, dal momento che il testo non dice quale terra i *patres* attribuissero ai 'tenuiores', i più poveri. Anche perché i rapporti tra questi *patres* e Romolo non sono stati dei più cordiali, o almeno non lo sono stati fino alla fine, è possibile che il re sia stato espresso più dalla volontà della *multitudo*, organizzata nelle curie, che da quella dei soli *patres*.

Se esaminiamo più da vicino tutti gli avvenimenti del regno di Romolo constatiamo trattarsi di un regno durante il quale, come si esprime Livio (*urb. cond.* 1.21.2), «i popoli confinanti ... avevano considerata l'Urbe non una città, ma un accampamento piantato in mezzo a loro per turbare la pace di tutti»: '*castra non urbem positam in medio*'.

Poi le guerre che appaiono determinate dal cosiddetto ratto delle Sabine. Prima quella contro Cenina (Liv., *urb. cond.* 1.10.3-5); subito dopo, egualmente vittoriosa, quella contro Antemnae, l'esercito della quale città aveva invaso il territorio romano (Liv. 1.11.1-2), e ancora quella contro Crustumero (Liv. 1.11.3-4); infine, durissima, perché i Sabini di Tazio, sia pure col tradimento, sembra che avessero occupato la rocca, quella contro i Sabini, che non ebbe né vincitori né vinti, avendo posto termine alla stessa improvvisa irruzione delle donne sabine tese a separare i com-

battenti (Liv. 1.13.4). Poi ancora la guerra contro Fidene e contro Veio, i cui eserciti avevano devastato il territorio dei Romani (Liv. 1.14 e 15). Un seguito ininterrotto di guerre, questo, secondo la tradizione, il regno di Romolo, che scomparve, non lo si trascuri, mentre passava in rassegna l'esercito che aveva radunato nel campo Marzio.

Un'ipotesi può allora essere avanzata. Questi uomini usi ad abitare in villaggi danno vita a una comune organizzazione militare di fronte al pericolo esterno e pongono l'esercito sotto il comando unico di un re. Tuttavia, per un certo tempo almeno, la monarchia non appare affatto un regime stabilizzato. I *patres*, nei quali è possibile forse vedere i capi di queste organizzazioni di villaggio, una volta cessato il pericolo intendono fare a meno del re. E quando poi alla fine si decidono a sceglierne un altro, e sarà Numa Pompilio, fu perché «s'insinuò poi il timore che, data l'ostilità di molte popolazioni circostanti, qualche potenza straniera assalisse la città senza governo, l'esercito senza comandante» (Liv. 1.17.4).

Interregni ci furono anche alla morte di Numa Pompilio (Liv. 1.22.1), alla morte di Tullo Ostilio (Liv. 1.32.1) e anche alla morte di Anco Marzio (Liv. 1.35): sebbene Livio non faccia parola di interregno e di *interré*, non nasconde affatto che tra la morte di Anco e l'avvento di Tarquinio intercorse un certo lasso di tempo. Par certo che l'avvento di Tarquinio debba essere valutato in modo diverso. Tutta la fase dei re latino-sabini appare come un periodo in cui l'assetto politico è ancora lontano dallo stabilizzarsi.

5. *I pontefici e i mores maiorum* — Presenti, e in modo stabile certamente, sono i pontefici, uomini che in queste primitive comunità di villaggio hanno saputo crearsi una autorità tutta particolare, legata al potere di «vedere» quanto gli altri non vedevano, di capire quel che queste stesse comunità mettevano in atto nel loro agire quotidiano, svelando loro la razionalità di questo agire, manifestantesi nella costanza del suo ripetersi al di là delle contingenze dei giorni e degli individui. La misura (*ratio*) umana di un costume (*mos*), che si svelava in questa sua attitudine a farsi tale e che in questa sua capacità di sopravvivere a coloro che lo avevano creato, si rivelava caro anche agli dei. Proprio come i *mores*, infatti, gli dei vivono certo al di là e al di sopra delle contingenze degli uomini, degli uomini tuttavia, vivendo e condividendo ogni passione.

Cari agli dei, perciò, quanti nella loro vita comportandosi con misura e con costanza hanno dato vita ai *mores*. Ma la misura e la costanza dell'agire si manifestano solo dopo, un «dopo» che in queste società antiche è subito «molto dopo». Per questo i *mores* che i pontefici, formulandoli in modo normativo, rivelano sono quelli degli antenati (*maiores*); e questi *mores maiorum*, formulati certo nel tempo, ma nati in un tempo del quale solo in questi *mores* sopravvive la memoria, vanno osservati quali espressioni di una *ratio* nella quale umano e divino si confondono senza che possano discernersi.

Che i pontefici, superando forse le stesse organizzazioni di villaggio, tendano a riunirsi tra di loro, e col tempo a dar vita al collegio, che tra di loro emerga il più autorevole (*pontifex maximus*), può agevolmente comprendersi, anche se non è possibile datare con qualche precisione le fasi di questi sviluppi. Certo, più che mai in questa età è vero che il *pontifex maximus* e, prima di lui, nel suo ambito di villaggio, il pontifex è '*arbiter ... rerum divinarum humanarumque*' (Fest., *verb. sign.*, sv. '*Ordo sacerdotum*' [Lindsay p. 200]), anche se questa ultima distinzione è probabilmente ancora di là da venire.

6. *Curie e comizio curiato* — Cicerone (*rep.* 2.14) attribuisce a Romolo e precisamente al momento successivo alla morte di Tito Tazio la ripartizione della popolazione in trenta curie. La notizia è confermata da Livio (*urb. cond.* 1.13.6), da Plutarco (*vit. Rom.* 20), da Festo (*verb. sign.*, sv. '*Curia*' [Lindsay p. 42]). Dionigi, invece, retrodata la creazione delle curie al momento della fondazione della città, ma cita anche l'opinione di Varrone, secondo il quale le curie erano antecedenti a Romolo (*ant. Rom.* 2.47.3-4).

La divisione della popolazione in curie sembra essere comune a tutte le popolazioni latine. Non vale attardarsi sulla discussa etimologia della parola, perché da essa nulla si ricava sulla loro natura. Il nome designa sia la riunione delle persone, sia il luogo dove queste persone si riuniscono. Molte curie, almeno secondo una notizia di Varrone riportata da Dionigi (*ant. Rom.* 2.47.3-4), e se-

condo Plutarco (*vit. Rom.* 20), avevano nomi tratti da luoghi, ma non sembra che si possa dire che le curie fossero ripartizioni su base territoriale.

Soltanto Lelio Felice (Gell., *noct. Att.* 15.27), menzionando le tre divisioni del popolo, quella in centurie, che avviene in funzione del censo e dell'età, quella in tribù, fondata sulle *regiones* e i *loca*, e quella in curie, fondata sui *genera hominum*, permette di supporre che le curie avessero una base familiare nel senso che si apparteneva a una curia non in relazione al luogo dove si abitava, ma alla discendenza familiare.

D'altra parte, anche in età pienamente storica, le competenze dell'assemblea delle curie, i *comitia curiata*, provano la connessione delle curie con l'ordinamento familiare. Dinanzi all'assemblea delle curie si compie l'*adrogatio*, la più antica forma di adozione, quella che Gaio (*inst.* 1.98-100) chiamerà *adoptio* '*populi auctoritate*' o '*per populum*'. E dinanzi all'assemblea delle curie si fa in una delle due forme solenni il testamento (Gell., *noct. Att.* 15-27; Gai., *inst.* 2.101), sempre che in questa età antica testamento e *adrogatio* siano atti diversi e distinti, e non, come sembra probabile, lo stesso atto, successivamente soltanto diversificatosi, e quindi distintamente e diversamente nominato.

Sono attribuzioni che ora ha l'assemblea delle curie e che in precedenza probabilmente avevano le singole curie, e quindi presuppongono già una popolazione più strutturata. Assemblea non originaria, e che le fonti non attribuiscono espressamente a Romolo, anche se Cicerone (*rep.* 2.13.25) – e per altro verso Pomponio (D. 1.2.2.2) – facendo intervenire i comizi curiati nella nomina a re di Numa Pompilio mostra di credere che essi esistessero già nel regno di Romolo.

Può darsi che i comizi curiati abbiano soppiantato l'antica assemblea popolare, che potrebbe essere esistita anche presso i Latini, come presso gli altri popoli arii, nella quale ognuno esprimeva per proprio conto il voto. E' certo che nei comizi curiati il voto non è espresso dal singolo, ma da ognuna delle trenta curie. I singoli esprimono il loro voto nell'ambito della propria curia e così contribuiscono a formare il voto della curia, che sarà quello espresso dalla maggioranza dei suoi componenti.

7. *La lex curiata. Il primo assetto costituzionale: rex, patres, curiae* — Legata all'avvento del re è la *lex curiata de imperio*. Livio (*urb. cond.* 5.52.16) scrive '*comitia curiata, quae rem militarem continent*' e pone così una stretta relazione tra questi *comitia* e la *res militaris*. Cicerone (*leg. agr.* 2.12.30) afferma con la massima chiarezza che nell'età della repubblica non è lecito al console attingere la *res militaris* se non ha preventivamente rogata la *lex curiata*: '*consuli, si legem curiatam non habet, attingere rem militarem non licet*'. '*Res militaris*' è il comando dell'esercito, l'*imperium militiae*, presupposto indispensabile per la convocazione dei comizi centuriati. L'attribuzione, o quanto meno l'esercizio dell'*imperium militiae* sarà sempre subordinato alla *lex curiata*, appunto per questo *de imperio*, atto certamente del comizio curiato.

Secondo il *de republica* di Cicerone, Numa (2.13.25), Tullo Ostilio (2.17.31), Anco Marzio (2.18.33) e il primo Tarquinio (2.20.35) sono creati re dal popolo, a volte precisandosi che questo è riunito nei comizi curiati. Solo per Tullo Ostilio si dice esplicitamente che l'*interrex* interroga il popolo: '*Tullum Hostilium populus regem interrege rogante comitiis curiatis creavit*'. Una volta creato, il re stesso presenta poi ai comizi la *lex curiata*. Di questa, invece, non è menzione in Livio. Sia nel caso di Numa (*urb. cond.* 1.17.10) sia in quello di Anco (1.32.1) si dice che è l'*interrex* a prendere l'iniziativa di convocare la *contio*, e cioè una assemblea non formale nel caso di Numa, i comizi nel caso di Anco; ma mentre per Numa il popolo riunito appunto in assemblea rimette ai *patres* la scelta del re, nel caso di Anco è il popolo a crearlo re. E sempre il popolo, senza che si faccia menzione di una esplicita convocazione dei comizi da parte dell'*interrex*, crea re Tullo Ostilio (1.22.1). Sia per Tullo Ostilio, sia per Anco Marzio Livio precisa che i *patres* approvarono la scelta del popolo, furono *auctores*. Quanto a Tarquinio è egli a insistere, divenuti puberi i figli di Anco, che si tengano i comizi per l'elezione del re (1.35.1). Livio, infine, ricorda e descrive minutamente la cerimonia della *inauguratio* di Numa (1.18.6-9).

Diverso lo schema che risulta da Dionigi di Alicarnasso. Per Numa (*ant. Rom.* 2.56) il suo racconto è molto simile a quello di Livio, ma per Tullo Ostilio (3.1), Anco Marzio (3.37) e il primo Tarquinio (3.47) egli dice chiaramente che i *patres* creano l'*interrex* e questo crea il re. A questa *creatio* da parte dell'*interrex* segue l'approvazione del popolo che potrebbe identificarsi con la *lex curiata* ri-

cordata da Cicerone. Il tutto si conclude con l'inaugurazione del re. Anche se vi sono diversità tra Cicerone, Livio e Dionigi, per quanto attiene al problema della scelta e dell'investitura del re, ferma e costante è la presenza dell'*interrex*, e quindi dei *patres*, essendo questo una loro espressione; del popolo, del quale frequentemente si menziona la riunione nei comizi curiati; infine non degli auguri, che augure può essere il re stesso, ma dell'*inauguratio*. Allo stato non sembra possibile dire con tutta sicurezza se il re fosse creato dall'*interrex* o dai comizi. Ma se si ammette, come tutte le notizie relative all'epoca repubblicana inducono a ritenere, che l'*interrex* proponesse ai comizi un nome soltanto, allora non rileva molto la differenza tra il vedere il re creato dal popolo in comizi convocati dall'*interrex* e il re creato dall'*interrex*, e che successivamente presenti al popolo la *lex curiata*, esplicita approvazione della scelta operata dall'*interrex*. L'analisi ravvicinata del significato dell'interregno fa ritenere più probabile questa seconda eventualità.

Certo non è possibile pensare che all'investitura del re resti estranea la volontà del popolo e quella della divinità. Un re al quale fosse mancata l'approvazione delle curie non avrebbe potuto essere re; né effetto diverso avrebbe avuto la mancata *inauguratio*. Alla designazione e alla investitura del re è necessario il concorso di tutti e tre gli elementi.

8. *Interregnum* — Legandosi all'investitura del re la *lex curiata* fa seguito alla sua scelta, e perciò all'interregno, inteso questo come il periodo di tempo intercorrente tra la morte del re e la nomina e l'investitura del nuovo re.

Non bisogna dimenticare, però, che Livio, Dionigi e Cicerone ricordano tutti l'incertezza che alla scomparsa di Romolo vi fu sull'opportunità di continuare a dar vita alla monarchia; che anzi Dionigi ricorda come ancora dopo la morte di Numa, prima di far luogo al successore, si deliberasse se conservare o meno la forma monarchica.

Per non poco tempo, dunque, la monarchia fu a Roma forma tutt'altro che stabile di governo; alla nomina del re questi capi di villaggio addivenivano soltanto in presenza di certe condizioni. Tanto più attenta, perciò, deve essere l'analisi del noto testo di Cicerone (*rep.* 2.12.25) sull'interregno: '*Illi principes novam et inauditam ceteris gentibus interregni ineundi rationem excogitaverunt*'. Alla morte di Romolo i *patres* hanno inventato qualcosa di assolutamente nuovo, mai udito prima e del tutto sconosciuto a tutti gli altri popoli: '*interregni ineundi rationem*'. I *patres* escogitano un modo di vivere razionalmente la vacanza del potere regio. Inventano una *ratio*, appunto, per incominciare l'interregno. Avvertono, questi capi di villaggio, che l'esigenza di stare insieme per i loro villaggi resta anche dopo che è scomparso il re. Tentano, perciò, di soddisfarla anche senza la persona del re, «per modo che, fino a quando non fosse stato nominato il re definitivo (*quod certus rex declaratus esset*)», lo stato non fosse senza un re, né con un re unico di lunga durata, né si rischiasse che qualcuno con potere radicato fosse o più riluttante a deporre il supremo potere o più preparato a tenercelo». Di qui l'invenzione: i *patres* avrebbero ruotato nel tenere ciascuno di loro per un numero limitatissimo di giorni il titolo e il potere di *interrex*.

Questa idea di assicurare la continuità nell'unione pone certo Roma in una posizione di vantaggio rispetto a tutti gli altri popoli, le *ceterae gentes* di cui parla Cicerone, incapaci di avvertire questa stessa esigenza. Che Cicerone, ascrivendolo a merito di Romolo, ponga il Senato tra i '*firmamenta reipublicae*' (*rep.* 2.10.17) è ora di tutta chiarezza. E accanto al Senato l'*auspicium*, il potere di auspicare, di interrogare la volontà divina rispetto all'atto che si sta per compiere. Potere strettamente legato a quello stesso di compiere l'atto, così che chiunque sia autorizzato a compiere quell'atto è altrettanto autorizzato ad auspicare rispetto ad esso. Gli sposi consultano gli auspici per le nozze che stanno per contrarre, il magistrato rispetto all'atto che sta per iniziare. Così che gli auspici possono essere privati e pubblici.

Nell'interregno, e nella procedura inventata per addivenire alla nomina e all'investitura del nuovo re, hanno parte sia gli *auspicia* privata, sia quelli pubblici o, più precisamente, gli *auspicia populi*.

Privati sono gli auspici dei *patres*, e quindi anche quelli dell'*interrex* che crea il re. Perciò la nomina dell'*interrex* conferisce al re il solo *auspicium* urbano sufficiente a che egli convochi il popolo, epperò i comizi curiati possono riunirsi soltanto dentro la cinta urbana, il *pomerium*. Sugli *auspicia*

populi riposa invece l'*imperium*, quello che appunto il popolo conferisce al re con la *lex curiata de imperio*. All'*auspicium* urbano conferitogli dall'*interrex* si aggiunge così l'*auspicium* militare, e dopo l'*inauguratio* il re sarà nella pienezza dei suoi poteri.

Fin da quando la comunità romana ha avvertito l'esigenza di un re non è mai stato nel potere dei *patres* l'attribuzione a questo del potere militare, del comando dell'esercito. Al conferimento dell'*auspicium* militare e quindi del potere di comandare l'esercito, che è poi molto probabilmente la ragione prima che ha spinto i Romani a darsi un re, è stata sempre necessaria la partecipazione delle curie e cioè del popolo. Né potrebbe essere diversamente. A questa epoca le curie funzionano come ditretti di leva e, suddivise in decurie, forniscono ciascuna cento uomini alla fanteria costituendo così la base dell'esercito.

Rex, patres, curiae sono i termini di un assetto costituzionale che va faticosamente precisandosi, espressioni di una comunità, sullo sviluppo e l'organizzazione della quale vegliano i pontefici, che va strutturandosi al di sopra delle famiglie riunite in villaggi.

Curiae e *rex*, che si legano tra di loro attraverso l'intervento dei *patres* – l'*interrex* che crea il re è espresso dai *patres* –, sono i poli di una dialettica che tende a costruire una unità anzitutto militare attraverso la *lex curiata de imperio*; ma non solo militare: convocata e presieduta dal *pontifex maximus* l'assemblea delle curie, il comizio curiato, a volte assiste, a volte interviene attivamente, in momenti una volta forse esclusivi della vita interna delle singole curie: il testamento, l'adozione, le implicazioni religiose di questa, che possono importare l'estinzione di interi culti famigliari. Una dialettica che facilita e registra un sempre più accentuato differenziarsi dei ceti sociali con l'emergere di famiglie su altre, con il formarsi dei gruppi, quelli che vanno di fatto sapientemente a costruire l'organizzazione gentilizia, formalmente estranea a questo assetto costituzionale.

9. *Le gentes* — Le *gentes*, più di una volta presenti nella legislazione decemvirale del V secolo, non trovano menzione, infatti, in nessuno degli autori che narrano le vicende di questi antichi regni. Certo è assai forte la tentazione di vedere nei *patres*, che preesistono al re e del re vanno a formare il consiglio, i capi delle *gentes*. Ma nessuna prova vi è che le *gentes* avessero un capo e, soprattutto, che questo capo si chiamasse *pater*. Come nessun testo mette in collegamento le *gentes* con specifiche e nominate porzioni di territorio romano, sulle quali avrebbero potuto esercitare una sorta di sovranità, se dovesse vedersi in esse l'antecedente storico più o meno immediato della città. Molto più tardo, infatti, è il dato relativo a nomi gentilizi di alcune tribù rustiche, né vi è prova di una qualsiasi connessione delle curie con le *gentes*. Che, anzi, la leggenda secondo la quale le curie sarebbero state denominate dai nomi delle fanciulle sabine rapite cerca di rendere una qualche ragione di queste denominazioni, ma indica che i Romani stessi non avevano proprio idea di una qualsivoglia connessione delle curie con le *gentes*.

Le *gentes* si formeranno parallelamente al crescere della città e, legate come sono al differenziarsi delle classi sociali, segneranno l'emergenza storica dell'organizzazione patrizia, che fa '*obscura et humilis*' la '*multitudo*'. Quando le *gentes* hanno cominciato a formarsi, la *multitudo* non dovette avervi interesse. L'interesse all'albero genealogico nasce, infatti, quando una famiglia comincia a emergere e a distinguersi per ricchezza e potenza. E' allora che si coltivano le relazioni e magari s'inventano, si cercano e si celebrano gli antenati. Quelli che fanno nobile la casata, nobile perché in grado appunto di riconoscere le sue origini, mentre quelle delle famiglie borghesi restano oscure. In questo culto dei propri *maiores* nascono queste unioni di famiglie, che non hanno capo, ma tutte si ritrovano in un passato, che si pretende storico anche quando magari non lo è, che si ritrovano appunto nella celebrazione dei propri *sacra*.

Avvedendosi che questo tipo di struttura si mostra ottimo strumento per organizzare meglio i pascoli e il lavoro agricolo – è tutta qui l'economia di questi primi insediamenti – i più ricchi danno vita nel tempo alle *gentes* e creano così le condizioni per utilizzare estensioni di terreno assai più ampie di quelle che singole famiglie avevano in proprietà privata. E con l'organizzazione delle *gentes* nasce e si sviluppa parallelamente l'interesse a che i territori via via strappati ai popoli confinanti non

siano destinati ad accrescere e a moltiplicare la piccola proprietà privata, nella forma dell'*ager divisus et adsignatus*, ma restino indivisi e non assegnati come *ager publicus*, a disposizione cioè dell'intera comunità, gli appartenenti alla quale potranno utilizzarli, avendone la possibilità, senza che questo uso però li legittimi ad acquistarne la proprietà. E' l'idea di una mera, e in teoria temporanea, disponibilità (*possessio*) che si lega alla necessità di disporre per il pascolo di terreni assai più vasti, cominciandosi a costituire, con il crescere della ricchezza, mandrie più grosse di bestiame.

Ha origine qui la diversificazione degli interessi tra i meno abbienti, desiderosi di acquistare o di estendere la loro piccola proprietà e quindi interessati a che le conquiste di nuovi spazi diano subito vita alle proprietà private attraverso la divisione e l'assegnazione dell'*ager*, e i più ricchi, i quali sono i soli, in concreto, a poter utilizzare con le loro mandrie di bestiame questi territori più ampi, utilizzazione alla quale è funzionale assai più la forma giuridica della *possessio*, che non quella della proprietà privata. Di qui l'interesse a che l'*ager* resti pubblico e non sia invece diviso e assegnato.

Queste diverse forme di sfruttamento economico della terra saranno più tardi uno dei motivi, ma forse il centrale, della lotta tra la plebe e i *patres*. E' di tutta evidenza, infatti, come esse portino quasi inevitabilmente a una sorta di identificazione dell'interesse pubblico con l'interesse delle *gentes* (non si battono forse esse affinché l'*ager* conquistato al nemico resti *publicus* e non sia diviso e assegnato?) e quindi a una occupazione da parte delle *gentes* delle strutture politiche della città. Nasce assai presto, perciò, la necessità di una continua e sapiente «spiegazione» della «legittimità» di questa occupazione del potere.

La forza attrattiva della *gens* è innegabile; chi, sradicato dal proprio villaggio o magari dalla propria famiglia, ha bisogno di lavoro e di protezione si lega a questa o a quella *gens* e la *gens* organizza i suoi clienti, dando vita così a quell'istituto tipicamente romano e tipicamente gentilizio che è la clientela. Sono probabilmente le *gentes* a dare la spinta, se non proprio a organizzare accanto al lavoro agricolo l'artigianato incipiente. Si mette in moto, insomma, un processo dialettico che arricchisce la *gens* di persone e di beni fino a farne uno strumento di dominazione economica e più tardi, per certi aspetti, anche politica. Ci si ferma di solito a constatare che la plebe non ha *gentes*, non avvertendo, o quanto meno trascurando, di porre nella dovuta luce il fatto che la *gens* è una forma di organizzazione dei *patres*, da questi poi utilizzata allo scopo preciso di accrescere il proprio potere, accelerando così il processo di differenziazione economica della popolazione. Via via che queste differenze si sono accentuate è andato delineandosi e man mano crescendo anche il potere sulla plebe, così che l'organizzazione gentilizia sarà anche uno strumento di potere politico sulla *multitudo*, sempre meno disposta a restare '*obscura et humilis*'.

10. *L'avvento degli Etruschi* — Ancor prima che gli Etruschi creassero il loro regno «romano», la tradizione è tutta concorde nel ricordare come Roma, fondando Ostia, «la porta», si assicurasse il controllo della foce del Tevere. La città è cresciuta aggregandosi l'Aventino e il Gianicolo, e sul fiume è stato gettato il ponte Sublicio. La tradizione assegna concorde ad Anco questo grande sviluppo; e non solo della città: '*nec urbs tantum hoc rege crevit sed etiam ager finesque*', registra Livio (*urb. cond.* 1.33.8). Già presenti i Tarquini. Se dobbiamo credere a Dionigi (*ant. Rom.* 3.40), un Tarquinio toscano comandava un'armata romana contro i Latini all'epoca di Anco Marzio. E questi gli rende onore e lo accoglie nel numero dei patrizi. Dionigi non dice, purtroppo, se questo sia lo stesso Tarquinio che, tutore dei figli di Anco, ad Anco succederà.

Certo, nel momento in cui le popolazioni sabine spingono dal nord-est verso la pianura e quelle etrusche registrano la fase di massima espansione verso il mezzogiorno, Roma è in una posizione geografica del tutto peculiare e particolarmente vantaggiosa. Il passaggio del Tevere, reso più agevole dall'esistenza dell'isola sulla quale incombe il colle dei primi insediamenti, il Palatino, rappresenta un richiamo di grande importanza per quanti vogliono cimentarsi in attività artigianali e commerciali al di fuori di una produzione tutta chiusa nell'uso e nel consumo familiare.

I presupposti perché Roma cresca e si sviluppi ci sono tutti. E forse anche questo sviluppo così nuovo rispetto a una attività produttiva racchiusa nell'ambito familiare a creare una vita sociale

assai più articolata e come tale più esigente di un «governo», in quanto meno sicura e affidante per chi, come gli Etruschi, aveva invece interesse a controllare questa importante stazione di traffico, assicurandone il pieno, continuo e tranquillo funzionamento. Una più diretta presenza etrusca a Roma ha tutte le ragioni per affermarsi. E la presenza di un signore etrusco a Roma, il re che nel nome svela la sua provenienza da Tarquinia, facilita certe immigrazioni, seconda financo l'organizzazione gentilizia se è a Tarquinio che bisogna ascrivere, secondo la notizia di Livio (*urb. cond.* 1.35.6), la creazione di cento nuovi *patres*, chiamati in seguito *patres minorum gentium*.

Che queste immigrazioni siano state numerose sta a provarlo l'insufficienza strutturale, presto dimostratasi, dalle antiche tribù dei *Ramnenses*, *Titienses* e *Luceres*, legate come esse sembrano essere, agli antichi gruppi familiari. Scompaiono queste tribù, ma i loro nomi sopravvivono nelle centurie degli *equites*, i cavalieri, che Tarquinio aveva già raddoppiato portandole a sei e conservandone scrupolosamente la denominazione. Ai *Ramnenses*, *Titienses* e *Luceres*, ora *priores*, si sono aggiunti *Ramnenses*, *Titienses* e *Luceres posteriores*.

Nasce con Servio Tullio la tribù legata al territorio sul quale la popolazione è stanziata. La città è divisa in quattro parti, denominate dai colli, Palatina, Suburana, Collina, Esquilina. A questi quattro quartieri corrispondono quattro tribù, che dei quartieri hanno i medesimi nomi e che sono definite urbane per distinguerle dalle tribù che raggruppano invece la popolazione stanziata nelle campagne, e che sono chiamate rustiche; sedici in un primo momento, trentuno al 241, quando questo numero, trentacinque con le quattro urbane, sarà definitivamente fissato e non più oltrepassato. Nel VI secolo Roma ha già raggiunto, così, una notevole espansione e già accentuata è la sua urbanizzazione. La distinzione tra tribù urbane e tribù rustiche riflette, infatti, la distinzione tra città e campagna, possibile solo quando vi è un centro urbano ben definito, che accoglie una sua popolazione distinta da quella che vive stabilmente sui campi nel contado.

Conseguenza e indice al contempo dell'accresciuto interesse etrusco per Roma, la presenza dei Tarquini favorisce il formarsi di grandi fortune con un più accentuato differenziarsi dei ceti. La ricchezza è ormai un segno distintivo che non può essere ignorato da chi deve organizzare l'esercito in modo tale da renderlo atto a battersi in Italia, dove la fanteria oplitica ha ormai sostituito quasi dappertutto la vecchia maniera di combattere.

E se di Romolo la tradizione ricorda che tutti accolse in città '*sine discrimine liber an servus esset*', di Servio, succeduto al primo Tarquinio, Livio (*urb. cond.* 1.42.4) afferma che sarebbe stato ricordato come «il fondatore di ogni distinzione di classe fra i cittadini, da cui risulta chiaramente una gradazione delle cariche e degli averi» (*'conditorem omnis in civitate discriminis ordinumque, quibus inter gradus dignitatis fortunaeque aliquid interlucet'*). A Servio, infatti, si fa risalire l'istituzione del censo, in virtù del quale i pesi e della pace e della guerra non furono più addossati in misura eguale a ognuno, '*non viritum ut ante*', ma ripartiti a seconda della condizione finanziaria, '*sed pro habitu pecuniarum*' (Liv., *urb. cond.* 1.42.5).

Non è credibile, sembra, che fin da quest'epoca l'articolazione e la diversificazione della società fosse tale da richiedere la ripartizione della popolazione nelle cinque classi di cui è ricordo in Livio (*urb. cond.* 1.42-43) e in Dionigi (*ant. Rom.* 4.16-20). E' più probabile che Servio si limitasse a chiamare al servizio militare nella legione con armamento oplitico soltanto coloro che, avendo un certo censo, erano in grado di fornirsi dell'armamento di bronzo difensivo e offensivo. In quanto «chiamati» costoro costituirono la *classis*; tutti gli altri furono '*infra classem*', cioè censiti al di sotto della *classis*.

Riforma dell'esercito, dunque, che richiese l'introduzione del censo. Ma la persistenza della *lex curiata de imperio*, esistente e funzionante ancora in piena epoca repubblicana, quando è fuor di dubbio che fosse il comizio centuriato, organizzato sulla base delle classi e delle centurie, a eleggere i consoli, è prova più che sufficiente che la riforma dell'esercito e la creazione della *classis* nulla innovarono nel rapporto esistente tra il *rex* e le *curiae* che continuarono a essere le sole competenti alla *lex curiata de imperio* e cioè all'attribuzione dell'*imperium* militare.

Rex, patres, curiae sono ancora i termini della dialettica costituzionale, anche se la presenza della *classis* ha certamente introdotto un elemento nuovo in questa dialettica, che verrà in primo piano al momento del ritiro del signore etrusco da Roma.

La presenza a Roma di un re etrusco pone, infatti, problemi nuovi ai *patres*, non più coinvolti, a voler stare alla tradizione, nella determinazione della successione al trono. Non diminuisce per questo il loro peso politico. Manifestatasi la possibilità di distinguere i cittadini sulla base della loro ricchezza e, contemporaneamente, la volontà, realizzatasi, di distinguerli, il peso politico dei *patres*, ad onta dei mancati «interregni», si sposta, così consolidandosi, dentro la *classis*, della quale ora, e ancora per molto tempo, costituiranno la maggioranza; e attraverso di essa pretenderà, appena possibile, di esercitarsi, facendosi effettivo e concreto.

11. *L'introduzione del censo. La classis* — Nel concludere l'esposizione della riforma serviana, Livio (*urb. cond.* 1.43) ricorda, infatti, che «il suffragio ... non fu concesso per testa a tutti indistintamente con la stessa forza e lo stesso valore, secondo la consuetudine tramandata da Romolo e osservata dagli altri re; ma fu creata una gradazione, sì che nessuno apparisse escluso dal suffragio, ma praticamente l'autorità fosse tutta nelle mani dei maggiorenti». Naturalmente resta a vedere quale oggetto potesse avere a quest'epoca il suffragio del quale parla Livio, perché ancora dopo il ritiro degli Etruschi e il rifiuto romano dei re, il giurista Pomponio nel suo *liber singularis enchiridii* esattamente nota (D. 1.2.3) che «... *coepit populus Romanus incerto magis iure et consuetudine aliqua uti quam per latam legem* ...». Cosicché non è a pensare che la *classis* votasse e approvasse leggi. Tuttavia se, come è sicuro, la *classis* è il diretto antecedente storico dell'esercito centuriato, e quindi del comizio centuriato, e se, come è probabile, la magistratura consolare nascerà dagli antichi comandanti militari, e se, infine, si vuol dare un qualche valore e una qualche spiegazione alla sorprendente notizia di Livio (*urb. cond.* 1.60.4) secondo la quale una volta cacciati i re «*duo consules inde comitiis centuriatis a praefecto urbis ex commentariis Servi Tulli creati sunt*», l'ipotesi che Servio, in cambio dei pesi che gli appartenenti alla *classis* si vedevano addossati, abbia potuto rimetter loro una sorta di approvazione della scelta del proprio comandante operata dal *rex*, può essere formulata con qualche indizio di verosimiglianza.

Anche per questo la *classis* appare subito come un fattore di divisione della popolazione e Livio (*urb. cond.* 1.42) ma soprattutto e a lungo Dionigi (*ant. Rom.* 4.16-21) vi insistono con tutta chiarezza. Il censo e la *classis* rendono istituzionale una discriminazione sulla base della ricchezza che l'organizzazione delle curie, nelle quali si esprime il primo embrione di unità politica, ignorava del tutto. L'introduzione del censo registra l'ormai consolidatasi e irreversibile diversificazione della società romana. Ma certamente è proprio nella creazione della *classis*, conseguente a una diversificazione degli obblighi della popolazione in relazione all'armamento, che devono essere visti i presupposti dell'involuzione della vita politica a Roma conseguente alla fine della monarchia e soprattutto al ritiro degli Etruschi.

Pure se i patrizi costituiscono la grande maggioranza degli appartenenti alla *classis*, tuttavia questa, costituita sulla base del censo, non può coincidere con l'organizzazione patrizia delle *gentes*. È molto probabile, perciò, che le *gentes* patrizie, nel pieno sviluppo della loro organizzazione, abbiano reagito alla creazione della *classis*, cercando di dar corpo a una loro unità, separandosi così, sempre più nettamente, dalla *multitudo*. Che questa separazione possa essere giunta fino all'esclusione del *conubium*, e quindi della legittimità dei matrimoni, tra gli appartenenti alle *gentes* e i plebei appare possibile, se non addirittura probabile.

L'esclusione del *conubium* interrompe ogni possibile comunicazione tra i due ceti e irrigidisce una distinzione che non potrà non entrare in conflitto, nel tempo a venire, con quella aperta, invece, tra *classis* e *infra classem*. Anche questa, certo, è una distinzione netta, ma è una distinzione che si fonda sulla base concreta sì, ma suscettibile di variazioni, della ricchezza.

Per ora l'organizzazione curiata non solo continua a esistere, ma continua altresì a esprimere attraverso la *lex curiata de imperio* l'unità della popolazione nel suo rapporto con il re, al di là e al di sopra sia dell'organizzazione gentilizia, sia della *classis*. Basterà però che il re scompaia, o comunque sia ricacciato nell'ombra, che la realtà della *classis* si farà sentire in tutta la sua durezza, aprendo altresì una lunga dialettica con l'organizzazione gentilizia.

12. *Le ultime vicende dei re etruschi a Roma* — Le ultime vicende della monarchia romana, oscure e difficili a ricostruirsi nei particolari, emergono, tuttavia, con sufficiente chiarezza, grazie proprio a certi silenzi voluti dalla tradizione annalistica. Esse si legano in modo abbastanza stretto alle vicende della penetrazione etrusca verso il sud e della conseguente dominazione etrusca a Roma, che nel momento in cui la generale potenza degli Etruschi è andata declinando si è probabilmente realizzata attraverso un alternarsi di presenze. Certa la presenza dei Tarquini, quasi sicuramente di Tarquinia, e quella di Porsenna, re di Chiusi, che Tacito (*hist.* 3.72) ricorda aver conquistato la rocca capitolina. Ma non va neanche tralasciato l'evento che appare raffigurato nei dipinti della tomba François di Vulci. La scena rappresenta Gneo Tarquinio Rumax, quindi di Roma, che lotta con Mastarna e i fratelli Aulo e Cele Vibenna di Vulci. L'imperatore Claudio, che di cose etrusche era conoscitore e studioso, affermò che secondo autori di storia etrusca Mastarna e Servio Tullio erano la stessa persona. Tacito, dal canto suo, ricorda che il Celio si ebbe questo nome, dopo quello più antico di *Querquetulannus*, da Cele Vibenna comandante del popolo che per aver recato aiuto a Roma ebbe assegnata quella sede da Tarquinio Prisco, o, se non da lui, da altro re, dal momento che su questo punto gli storici dissentono (Tac., *ann.* 4.65). Un passo lacunoso, ma intelligibile, di Festo (*verb. sign.*, sv. *'Tuscum vicum'* [Lindsay p. 486]) lascerebbe intendere che successivamente i Vibenna, aiutati da Mastarna, avrebbero agito contro Tarquinio. Una notizia, infine, di Arnobio (*adv. gent.* 6.7) dice che Olo (= Aulo) Vibenna *'a germani servulo (= Mastarna) vita fuerit spoliatus et lumine'*.

Mettendo insieme tutte queste notizie, si può supporre che Cneo Tarquinio si fosse affermato a Roma con l'aiuto di Cele Vibenna, messo poi in catene per contrasti successivamente sorti. Il fratello Aulo avrebbe allora agito d'accordo con Mastarna contro Tarquinio per liberare Cele. Ucciso Tarquinio, di Roma si sarebbe impadronito Mastarna, che successivamente si sarebbe sbarazzato di Aulo Vibenna. Vi sarebbe stata poi la ripresa dei Tarquini, che, contrariamente a quanto la tradizione vorrebbe far credere, sarebbero stati abbattuti da Porsenna, il re di Chiusi.

Resta l'enigma di Mastarna, che l'imperatore Claudio, sulla base di fonti che oggi non sono più raggiungibili, identifica con Servio Tullio (*or. Claud.*, in CIL XIII 1668). Enigma, in quanto «Mastarna» non è nome di persona, ma di dignità, e sembra corrispondere al latino *'magister'*. Mancano, però, elementi sicuri per stabilire se si trattasse di un *magister* dei Romani e degli Etruschi. Ammettendo la prima eventualità Servio sarebbe stato un *magister* romano, un comandante militare e avrebbe rappresentato, quindi, una reazione romana in un certo senso antimonarchica. Questo si accorderebbe molto bene con l'ipotesi della riforma dell'esercito, e di una possibile partecipazione della *classis* alla scelta del proprio *magister*, quale frutto dell'opera riformatrice di Servio, nel quale gli annalisti avrebbero appunto visto una sorta di padre della repubblica.

Nella sconfitta di Arunte, figlio di Porsenna, ad Aricia, a opera degli Aricini sorretti dai Latini e dai Cumani, è da vedere l'evento che può spiegare l'opportunità del ritiro degli Etruschi da Roma e il conseguente emergere del comandante ormai signore della *classis* e quindi in grado di controllare la comunità romana.

Reazione antimonarchica, dunque, quella di Servio, ma non antietrusca, in quanto egli per impadronirsi del potere avrebbe avuto bisogno dei fratelli Vibenna, e cioè della potenza di Vulci. Che Vulci possa aver scalzato Tarquinia nel controllo di Roma è ipotesi che trova qualche conferma nei reperti archeologici che mostrano la presenza a Roma di manufatti vulcenti e il costruirsi di una egemonia di Vulci in Etruria.

In realtà, Roma non è mai stata «etrusca». Agli Etruschi è bastato assumere il controllo della città per potersi assicurare l'utilizzazione di questa base nella loro marcia verso il sud. Roma può essere stata bilingue, ma non ha mai perso il suo carattere latino e latino si è sempre continuato a parlare. Anche questo ha facilitato il compito degli storici, tutti tesi a dimenticare, anzi a cancellare l'evento di una «conquista» etrusca di Roma. Ritiratosi il monarca etrusco, a Roma resta la *classis* con il suo comandante, gli *equites*, raggruppati probabilmente in sei centurie, con il loro *magister* in posizione subordinata. Resta, più forte che mai, l'organizzazione gentilizia che, assicuratosi il controllo della *classis*, riuscirà attraverso i comandanti militari a sbarrare la strada alla plebe, esasperando tutte

quelle divisioni che hanno avuto Servio per artefice. Anche se antica la distinzione tra *patres* e *multitudo* solo dopo l'esclusione del *conubium* e la creazione della *classis* si fa divisione esasperata e lotta.

II. Roma tra i re e i decemviri

13. *I patres si arrogano il controllo della città* — Una lotta aggravata dalla crisi economica conseguente al ritiro degli Etruschi. Come la presenza etrusca a Roma aveva significato per la città una esaltazione della sua funzione di stazione di traffico, così ora, esauritasi la spinta etrusca verso il mezzogiorno, questa stessa funzione si riduce. L'immigrazione notevole che nel VI secolo aveva accresciuto la popolazione urbana di Roma attivando artigianato e commerci ora rende più grave la crisi e più irrequieta la *multitudo*, che principalmente da queste attività traeva i suoi mezzi di sostentamento. D'altra parte la crisi è anche agricola come stanno a dimostrare le importazioni di grano di questi anni. Se per gli Etruschi fu necessario assumere a suo tempo il controllo della città, ora questa necessità obbliga i *patres* a tenere a freno la plebe, la cui irrequietezza si accresce con l'aggravarsi delle difficoltà economiche e con l'irrigidirsi del controllo politico. Si innesta una drammatica spirale di violenza, alimentata dal sempre maggiore indebitamento degli strati più poveri della popolazione, che accresce la sua subordinazione alle famiglie abbienti, le quali rispondono con una sempre maggiore chiusura politica.

Cacciati i Tarquini, Bruto, secondo Dionigi (*ant. Rom.* 4.84), sottopone a giudizio del popolo la decisione di esiliare Tarquinio. Le curie unanimi decretano l'esilio del tiranno e sempre le curie manifestano la loro adesione alla proposta del Senato di escludere il comando di una sola persona e di affidarlo, invece, a due eletti dal popolo ripartito in centurie. Dopo aver nominato interré Spurio Lucrezio, Bruto scioglie l'adunanza e ordina al popolo di recarsi al campo; qui, riunitisi per centurie, i Romani confermano la designazione di Bruto e Collatino, fatta dall'interré, perché «facciano quel che facevano i re».

Il popolo, dunque, vota per curie quando deve decidere sull'esilio di Tarquinio e sulle decisioni del Senato, vota per centurie e nel campo quando si tratta di eleggere i due designati dall'interré a «fare quel che facevano i re», per ripetere qui l'espressione di Dionigi.

Se l'interpretazione della monarchia, e in particolare quella degli avvenimenti del regno di Servio Tullio, esplicitamente citato a questo proposito da Livio, è esatta, si tratta di eleggere i comandanti della *classis*, quello dei *pedites* e, in posizione subordinata, quello degli *equites*. Probabile che si chiamassero *praetores* quelli che andavano avanti, quindi i comandanti. E' perfettamente logico che siano le centurie della *classis*, perciò, e non le curie, a eleggerli.

Dionigi ci presenta, così, parallelamente e contemporaneamente in funzione, i modi in cui il popolo è chiamato a esprimere il proprio voto. La ripartizione per curie sembra quella più ampia, sia dal punto di vista dei partecipanti al voto, sia per le materie. Per centurie, infatti, ci si riunisce solo per eleggere i comandanti della *classis*, ed è estremamente probabile che a votare fossero soltanto le centurie della *classis*. Certo, Dionigi afferma chiaramente essersi istituita «la signoria dei pochi». La *classis*, dopo la grave crisi seguita al ritiro degli Etruschi, è soprattutto espressione di quanti, o come proprietari o quali possessori, dispongono di molta terra. E' fin troppo chiaro, perciò, come i *praetores* siano quasi sempre espressione dei *patres* e come la plebe abbia poche possibilità di far accedere qualcuno dei suoi uomini a questa carica. Il comizio curiato, a parte momenti eccezionali, limita la sua azione agli interventi in tema di composizione delle famiglie, e quanto alla *lex curiata de imperio* è molto dubbio che i *patres* abbiano ritenuto di far presentare i *praetores* all'assemblea delle curie affinché, così come il re, avessero questa investitura.

Oltretutto a Roma il re continua a sopravvivere, perché secondo Livio (*urb. cond.* 2.2.1) nell'anno 509 si crea a Roma il *rex sacrificulus*, affinché potesse attendere ai sacrifici pubblici prima celebrati dagli stessi re. Proprio questa circostanza induce alla massima prudenza nell'ipotizzare quale possa essere stata in questa fase di rivolgimento costituzionale la configurazione dei rapporti tra il *rex* e i *praetores*. Ma soprattutto di quelli tra costoro e l'assemblea delle curie, alla convocazione della quale era necessario l'*auspicium urbanum*. Oltretutto Livio (1.60.4) non è chiaro sul ruolo che gli stessi comizi centuriati avrebbero avuto nella creazione dei consoli, ossia, secondo l'ipotesi formulata, avrebbe avuto la *clasis* nella creazione dei *praetores*.

I consoli appaiono creati dal *praefectus urbis* nei comizi centuriati. Sembra quindi che il *praefectus* abbia avuto nei confronti dei consoli il ruolo che nei confronti del *rex* aveva l'*interrex*. Ma un *rex*, sia pure soltanto *sacrificulus*, continua a esserci. E il *praefectus urbis* era un delegato del re. Dubbi in proposito non sono possibili. Tacito (*ann.* 6.11) ricorda che in antico quando il re doveva allontanarsi dalla città sceglieva per tempo qualcuno che in sua assenza rendesse giustizia e provvedesse alle necessità più urgenti e per Tarquinio il superbo fa il nome di Spurio Lucrezio, nome confermato da Livio (*urb. cond.* 1.59.12).

Quale possa essere stato in questa fase di transizione il ruolo del *praefectus urbis*, espressione del re, e che vediamo creare i '*consules ... ex commentariis Servi Tulli*', è impossibile dire.

Ancora più imprudente affermare il ruolo che in questa fase, rispetto ai comandanti militari, possono avere assunto le curie nella loro assemblea. Ricacciata nell'ombra la figura del re, si apre una fase rivoluzionaria, nella quale gli organi preesistenti, ma di fatto i comandanti militari, prendono a esercitare un potere che la «costituzione» non gli assegnava. I *patres* si arrogano e si impadroniscono della gestione della *res publica* al di fuori di qualsiasi schema preesistente. Certo, fino a quando Porsenna non è stato lungi da Roma i *patres* hanno posto cura a che la carestia già dilagante non esasperasse la plebe e la inducesse a insorgere (Liv., *urb. cond.* 2.9). Ma all'annuncio che Tarquinio è morto a Cuma nel 495 Livio (2.21.6) indica senza mezzi termini la situazione creatasi in città: «A questa notizia respirarono i *patres*, respirò la plebe; ma il giubilo dei *patres* fu troppo smodato, e la plebe che fino a quel giorno era stato oggetto delle più grandi premure cominciò a subire i soprusi dei maggiorenti».

14. *La rivolta dei nexi. La secessione della plebe. Le leges sacratae. La prima organizzazione plebea* — Un anno, questo 495, denso di avvenimenti. Imminente la guerra con i Volsci, divampa in città la protesta dei *nexi*, i debitori che hanno offerto la propria persona a garanzia. Sono in catene. La plebe minaccia di non arruolarsi. Il console Servilio è costretto a emettere un editto; il testo del quale è riportato da Livio (*urb. cond.* 2.24.6): '*ne quis civem Romanum vinctum aut clausum teneret, quo minus ei nominis edendi apud consules potestas fieret, neu quis militis, donec in castris esset, bona possideret aut venderet, liberos nepotesve eius moraretur*' («che nessuno tenga incatenato o rinchiuso un cittadino romano, togliendogli così la possibilità di dare il suo nome ai consoli, e che nessuno si impossessi o venda i beni di chi è soldato, fino a quando egli sia al campo, o trattenga i figli o i nipoti di lui»).

Affinché i *nexi*, lasciati liberi, possano prestare il loro servizio militare e rispondere al *dilectus* ordinato dai consoli, l'editto sospende il *ius retinendi* del creditore, dimostrando in tal modo che l'atto chiamato '*nexum*' toglieva al *nexus* la *nominis edendi potestas apud consules*, lasciando così prevalere l'interesse privato del creditore. Incoraggiati da questo comportamento del console Servilio, i plebei rispondono positivamente alla leva. Prima i Volsci, poi i Sabini, poi gli Aurunci sono battuti. Ma le promesse sono disattese. Nuovamente la plebe si rifiuta al *dilectus* (Liv., *urb. cond.* 2.27.10). L'anno finisce, ma i nuovi consoli non portano alcunché di nuovo. Livio (2.28.3) nota sconsolatamente che «se la repubblica avesse avuto dei veri magistrati, a Roma non vi sarebbero state adunanze se non pubbliche; ora invece gli affari pubblici erano divisi e dispersi in mille curie e in mille assemblee».

Il prevalere delle fazioni e degli interessi di parte è chiaramente denunciato dal diniego che la plebe oppone al nuovo *dilectus*.

Al di là dei pur efficaci accenti retorici, chiara l'assenza di una patria, di un sentimento della *res publica*, che solo può far sì che nonostante le differenziazioni economiche e sociali tutti siano e si

sentano cittadini. ‘*Adest ingens seditio*’ dicono i consoli ai *patres*, ma questi non sanno far di meglio che procedere alla nomina di un dittatore (Liv., *urb. cond.* 2.30.5). E questi ripercorre il cammino del console Servilio ed emette un editto eguale a quello di Servilio. Ancora una volta la sedizione rientra e i plebei si arruolano. Volsci, Sabini, Equi sono nuovamente battuti. Il dittatore cessa dalla carica e i consoli per prevenire nuovi disordini anziché congedare le legioni le riportano fuori città. A questo punto la parte plebea dell’esercito, per iniziativa di un certo Sicinio, si separa e si ritira sul Monte Sacro, al di là dell’Aniene, a tremila passi dalla città (Liv. 2.32.2). «Là senza alcun capo, dopo aver fortificato l’accampamento con trincee e fossati, se ne stettero quieti per parecchi giorni senza essere provocati e senza provocare, non prendendo altro che l’indispensabile per il nutrimento. Grande fu lo spavento in città, per il vicendevole timore ogni attività rimase sospesa. La plebe abbandonata dai suoi temeva le violenze dei patrizi, temevano i patrizi la plebe rimasta in città, non sapendo se fosse preferibile che essa restasse o che se ne andasse...» (Liv. 2.32.4 e 5).

E qui sul Monte Sacro la plebe elegge i suoi tribuni statuendo che ‘... *plebi sui magistratus essent sacrosancti, quibus auxilii latio adversus consules esset, neve cui patrum capere eum magistratum liceret*’ (Liv., *urb. cond.* 2.33.1). La plebe ha per *sacrosancti* i suoi magistrati, ai quali spetta di portare aiuto ai plebei nei confronti dei consoli. A nessuno dei *patres* deve essere lecito assumere questa magistratura. Lo stesso Livio (3.55.10) dice che si tratta di una deliberazione giurata della plebe. E Festo (*verb. sign.*, sv. ‘*Sacrosanctum*’ [Lindsay p. 422]) spiega che viene detto ‘*sacrosanctum*’ ciò la cui violazione è punita con la morte. Impegno, questo, preso con il giuramento proprio a difesa dei tribuni della plebe. E Festo continua affermando che sono queste le *leges sacratae*, con le quali appunto si stabilì che colui il quale facesse qualcosa contro di esse sarebbe stato ‘*sacer*’ a uno degli dei, unitamente al suo patrimonio. Festo conclude affermando che altri definiscono ‘*sacratae*’ queste *leges* perché la plebe le ha poste con giuramento sul Monte Sacro.

Non si tratta di leggi che impegnano tutta la città. Queste *leges sacratae* sono un atto soltanto di parte, e precisamente della parte plebea. Sono decisioni che si fondano sul giuramento della plebe, che la plebe stessa e soltanto la plebe impegna, e i cui risultati concreti si affidano alla capacità materiale della plebe di farli rispettare.

La plebe stabilisce che le persone dei suoi capi, i tribuni, siano *sacrosanctae*, carattere che essi hanno non per la città evidentemente, ma come dice Livio per la plebe stessa. E’ la plebe che si impegna con il giuramento a considerare ‘*sacer*’, cioè «separato», «sacro», «fuori dalla comunità», colui che compia qualche atto avverso le *leges sacratae*, e quindi colui che attentò alla persona del tribuno. Dichiarandolo sacro con il suo patrimonio, la plebe assicura la sua protezione a chiunque facesse giustizia della persona dell’offensore. All’arroganza dei *patres*, la plebe risponde con pari arroganza. Aspro il lamento di Livio: ‘... *si essent in re publica magistratus*’. Qui non siamo di fronte a nessuna vera magistratura. Né i *praetores* sono eletti dal *populus*, ma nel migliore dei casi dalla sola *classis*, né i tribuni sono in qualche relazione con il popolo tutto.

Tuttavia, e sebbene la secessione plebea avvenga proprio dentro l’esercito e non nella città – e proprio per questo probabilmente è annotata dalla tradizione come il vero avvenimento rivoluzionario –, l’esercito e quindi il *dilectus*, sul quale poi materialmente si fonda la possibilità di costituirlo mettendo in armi la popolazione, esprime in questa fase – al di là della distinzione tra *classis* e *infra classem* – il vero solo momento unitario della popolazione romana. Epperò molte battaglie si combattono proprio intorno al *dilectus*, epperò i *praetores* possono a volte apparire come magistrati che esprimono l’unità della popolazione, mentre i tribuni appaiono raappresentanti della sola parte plebea. Ma perciò, soprattutto, mentre l’organizzazione dei *patres* è gentilizia, aristocratica, militare, quella plebea appare subito civile e paritaria, quasi che la *multitudo*, pur organizzandosi, non volesse cessare di essere e di porsi come *multitudo*. La più tarda obliterazione della distinzione tra *patres* e plebe cancellerà dall’uso il vocabolo, ma ancora alla fine del III secolo, e forse anche nei primissimi decenni del II, un annalista come Cassio Emina conosce il termine ‘*plebitas*’ (Non. Marc., *comp. doct.*, I, sv. ‘*plebitatem*’ [Lindsay p. 217]): ‘*Hemina in Ann. ‘quicumque propter plebitatem agro publico eiecti sunt’ ...*’); termine noto ancora a Catone (*or. Vet.* 8 fr. 18.10). Non è facile, forse non è possibile, dire quando

possa esser nato questo termine; e neppure se sia di provenienza plebea oppure patrizia. Ma se 'plebitas' esprime, per dir così, lo stato di plebeo, non vi è un termine corrispondente per indicare la condizione di patrizio. La *multitudo*, nel momento in cui si organizza e si oppone ai *patres*, si fa *plebitas* quasi a significare di aver acquistato coscienza di essere uno «stato», un «altro stato», accanto a quello tanto diverso dei *patres*. Nel 494, dunque, nasce la *plebitas*. E nella storia di Roma è la prima volta che la *multitudo* riunita in assemblea assume un comportamento attivo e non si limita ad assentire a quanto le veniva proposto, come certamente doveva accadere invece nei comizi curiati, e come forse accadeva nell'assemblea tipicamente militare della *classis*. La lotta che si inizia, quindi, è anche tra due modi diversi di intendere la *res publica*, il rapporto tra la massa e i suoi capi, la funzione stessa della *lex*, che certamente non è ancora *publica*.

Meritano di essere ricordate a questo riguardo le splendide parole con le quali Livio (*urb. cond.* 2.3.3-4) esprime il rimpianto dei giovani avvezzi a vivere accanto e quindi secondo il costume dei re. «Il re, dicevano, è un uomo dal quale si potrà all'occorrenza ottenere la soddisfazione di un diritto o di un torto: v'è modo di avere da lui un favore, un beneficio: può adirarsi e può perdonare; sa distinguere tra un amico e un nemico; le leggi, invece, sono una cosa sorda e inesorabile, più vantaggiosa e più utile al debole che al potente; non hanno né indulgenza, né comprensione, se si è passato il segno». Attraverso queste parole, nelle quali addirittura *rex* e legge si oppongono, come uomo e *res*, si può capire tutto il significato della dura lotta plebea tesa a regolare con una legge il potere del magistrato e che riuscirà alla fine a imporre una legislazione, quella decemvirale, unica, al di là dei suoi specifici contenuti, in tutta la storia di Roma.

15. *Lo stato «diverso» della plebe. La lotta per un nuovo rapporto tra il magistrato e il popolo* — Appena un anno dopo la secessione sul Monte Sacro si inaugura il tempio di Cerere, Libero e Libera, centro religioso proprio della plebe, la quale opponeva così la sua triade a quella capitolina di Giove, Giunone e Minerva. L'inaugurazione del tempio di Giove è già avvenuta nell'anno che si vuole primo del regime repubblicano. Ma importa soprattutto notare che la plebe, proprio nel tempio di Cerere, si dà un archivio che i patrizi a quanto si sa non hanno mai avuto. Addetti al tempio e all'archivio sono i due *aediles*, che la plebe ha dovuto creare più o meno in questo stesso tempo. Addetti al tempio, ma con funzioni del tutto laiche in quanto il tempio era il centro della vita plebea. Il loro rapporto con i tribuni nasce in questo contesto; perciò essi sono nel contempo subordinati ai tribuni, eppure titolari di una attività del tutto indipendente da quella tribunizia. Subordinati per quelle attività esecutive delle sentenze dei tribuni, in quanto il tempio di Cerere era appunto il luogo di esecuzione di procedimenti penali e il luogo di deposito dei proventi di multe irrogate sempre dalle autorità plebee. Attività del tutto indipendente, invece, è quella che vede gli edili preposti a sorvegliare e a regolamentare tutte quelle attività che potevano svolgersi accanto al santuario, come fiere e mercati in occasione di feste religiose. Così la stessa volontà della plebe estese sempre più le funzioni degli edili affidando loro la sorveglianza della comunità, mentre ai tribuni era affidata la direzione dell'attività politica. Una politica tesa anzitutto a una distribuzione dell'*ager publicus* alla plebe, come testimoniano le numerose iniziative di questi anni, nessuna delle quali sembra peraltro essere giunta in porto; ma tesa anche a definire il potere magistratuale e soprattutto il rapporto del magistrato con il popolo. Indice non equivoco di questa precisa politica sono le non poche iniziative tribunizie di questi anni dirette a sottoporre a giudizio e a far condannare i comandanti militari una volta usciti dalla carica, per il modo con il quale l'hanno gestita. Il primo intervento dei tribuni avviene nell'anno 491 (*Liv., urb. cond.* 2.35.2): è il ben noto episodio di Coriolano.

Ovviamente, storici o meno che siano questi episodi, siamo di fronte a «processi» di ordine politico, di stampo chiaramente rivoluzionario. Ma importa soprattutto notare che la plebe comincia a riunirsi per tribù e i *patres* ritengono illegale proprio questo modo di riunirsi (*Dion. Hal., ant. Rom.* 7.33-36).

Poi nel 472 – Livio (*urb. cond.* 2.56 e 58) e Dionigi (*ant. Rom.* 9.41) concordano – il tribuno Volerone propone e fa approvare che i tribuni della plebe e gli edili plebei siano eletti nei comizi

tributi. Livio si ferma qui, mentre Dionigi precisa che Volerone fece una legge sulle elezioni popolari trasmutando i comizi che i Romani chiamano per curie in quelli per tribù. Anche se non è credibile che si trattasse, come Livio almeno vorrebbe far credere, di riunioni di tutto il popolo, ma sempre e soltanto della sola plebe, è comunque degno di nota che la plebe ignori la ripartizione per centurie e che, dovendosi trovare un'alternativa alla ripartizione per curie, la si sia trovata in quella per tribù. Le centurie restano, insomma, un fatto militare legato alla *classis*, e quindi estraneo alla concezione plebea tipicamente civile e, se dobbiamo credere a Dionigi, quando spiega la differenza nella convocazione del comizio riunito per curie e del comizio riunito per tribù, anche laica dell'assemblea. Questa plebea, infatti, si riunisce senza che sia necessario prendere gli auspici.

La lotta della plebe contro i *patres* passa, dunque, in questi anni, anche attraverso l'opposizione dell'assemblea per tribù a quella delle centurie, propria della *classis*. Le osservazioni di Dionigi a proposito del «processo» di Coriolano lasciano ritenere probabile che la *classis*, una volta eliminato il re, possa aver accampato e fatto valere qualche pretesa nei confronti del proprio comandante, che avesse deciso di mandare a morte qualcuno dei suoi componenti, essendosi ora fatta piena e assoluta la sua *coërcitio*. Coriolano, se a giudizio deve essere sottoposto, invoca e pretende, anche se invano, che sia quello delle centurie e non quello delle tribù. In questi ristretti limiti può farsi un minimo di credito alla notizia che vorrebbe istituito per virtù di legge, all'indomani della cacciata dei Tarquini, il diritto del condannato alla fustigazione e alla decapitazione di ricorrere al *populus* contro la decisione del comandante (*provocatio ad populum*).

Nei decenni seguenti la caduta dei Tarquini, con l'acuirsi delle lotte sociali si fanno chiare anche le diversità nel modo di concepire l'assemblea e il rapporto di essa con il magistrato. Gerarchica, condizionata dagli auspici, l'assemblea delle centurie, che può forse farsi arbitra, a volte, delle condanne capitali pronunziate dal suo comandante. Paritaria, civile, laica l'assemblea della plebe, che si riunisce per tribù e pretende di sottoporre a giudizio politico, su richiesta dei tribuni, il comandante della *classis*, una volta che sia uscito di carica.

Perfettamente logico, perciò, che nel 462 il tribuno Gaio Terentilio Arsa cominci a bollare il potere consolare '*tamquam nimium nec tolerabile liberae civitati*' (Liv., *urb. cond.* 3.9.2) per giungere poi a una proposta precisa: che si nominassero cinque uomini con il compito di scrivere leggi che regolassero il potere consolare; il console avrebbe avuto sul popolo quei diritti che lo stesso popolo avesse a lui conferito, '*quod populus in se ius dederit, eo consulem usurum*' (Liv. 3, 9, 5).

Una concezione del tutto nuova del rapporto tra il magistrato e il popolo, che subordina il primo al secondo e vede nel popolo la fonte del potere magistratuale. In questa proposta la plebe riversava la sua esperienza rivoluzionaria, che l'aveva portata alla creazione dei tribuni, e tentava di porre questa sua propria esperienza a base del nuovo stato che bisognava creare.

16. *Il decemvirato prima espressione della unità cittadina* — L'opposizione dei *patres* fu violenta. L'anno successivo non più soltanto Terentilio, ma tutto il collegio dei tribuni della plebe avanzò di nuovo la proposta (Liv., *urb. cond.* 3.10.5). Per bloccarla si ordina il *dilectus*, la leva, nell'imminenza di una nuova guerra contro i Volsci e gli Equi (Liv. 3.10.9). Sono anni di lotta durissima, ma la proposta plebea non riesce a passare. Nel 456 il tribuno Lucio Icilio Ruga riesce a imporre il plebiscito *de Aventino publicando*, col quale si destinava l'Aventino a suolo edificatorio per la plebe (Liv. 3.31.1 e 3.32.7). Perduta ogni speranza di far approvare la proposta di Terentilio, la plebe sceglie un'altra strada. «Se non piacevano (e cioè ai *patres*) le leggi proposte dai plebei, consentissero almeno che si nominassero di comune accordo dei proponenti scelti sia dalla plebe sia dai patrizi, i quali presentassero leggi utili a entrambe le parti e tali da pareggiare le libertà» (Liv. 3.31.7).

La proposta non dispiacque ai *patres* che inviarono un'ambasceria ad Atene a studiare la legislazione attica. Era il 453. Durissimo il 452 a causa di una carestia e soprattutto di una pestilenza che distrusse uomini e bestiame. Poi, tornata l'ambasceria, i tribuni insistettero perché si desse finalmente inizio a scrivere le leggi. Si decise di creare dieci uomini, i decemviri, rinunciando per tutto il 451 a eleggere e consoli e tribuni. I plebei compirono un estremo tentativo affinché tra i dieci vi

fossero anche uomini loro, ma alla fine desistettero, a condizione che i *patres* accettassero definitivamente quanto si era stabilito per l'Aventino e altre precedenti deliberazioni plebee (Liv., *urb. cond.* 3.32.6 e 7). E qui Livio annunzia con una solennità pari a quella con la quale aveva annotato in precedenza la fine della monarchia che nell'anno 451 '*iterum mutatur forma civitatis ab consilibus ad decemviro, quem ad modum ab regibus ad consules venerat translato imperio*' (Liv. 3.33.1).

Assai meno famoso del primo, questo cambiamento, perché di breve durata. Eletto un secondo decemvirato l'anno successivo e pubblicate altre due tavole di leggi dopo le dieci pubblicate dal primo, esso fu spazzato via e nel 449, sempre secondo la tradizione, si elessero nuovamente consoli e tribuni.

Anche se ebbe breve durata, il decemvirato è presentato nella tradizione come un avvenimento di grandissimo rilievo costituzionale. L'avvento dei decemviri implica un mutamento nella forma costituzionale della città: '*mutatur forma civitatis*'. È un mutamento analogo a quello avvenuto al momento del ritiro degli Etruschi. Allora è finita la monarchia e l'*imperium* è passato dal re ai consoli, ora l'*imperium* passa dai consoli ai decemviri.

Ma il tratto più significativo presente nella tradizione è l'abolizione di ogni altra magistratura. I *patres* rinunziano a eleggere i consoli, la *plebs* rinunzia a eleggere i tribuni. I decemviri devono *aequare iura, aequare libertates*. Si presentano, perciò, come una magistratura di unità cittadina, il tentativo di dare una costituzione alla città superando il contrasto tra i *patres* e la plebe.

Solo così può spiegarsi la rinunzia plebea a discutere le limitazioni dell'*imperium* consolare. Se la plebe rinunzia a portare avanti la lotta decennale per l'esercizio del potere in città, in cambio di un *corpus* di leggi che con l'esercizio di questo potere hanno a che fare in misura molto limitata, è soprattutto perché al posto di una limitazione legale dell'*imperium* consolare essa ottiene una magistratura di ben altro respiro. Costituita da dieci persone essa appare subito più duttile, più espressiva dei bisogni della intera comunità, e forse capace, come dimostra la vicenda del secondo decemvirato, di accogliere nel suo seno qualche plebeo. Anche se non è possibile entrare nel merito di tutte le questioni relative al secondo decemvirato, non ve ne sono sufficienti per negarne la storicità. Ma Livio (*urb. cond.* 3.52.8) illustra bene come nel momento della crisi siano i *patres* più che la plebe a rompere l'unità. Essi riprendono a ragionare in termini di contrapposizione tra i due ordinamenti. Tutta diversa la concezione della comunità cittadina e della magistratura che sembra avere la plebe. Anche se l'atteggiamento dei *patres* e il ritorno dei consoli la costringe di nuovo a chiedere la difesa dei tribuni e a invocare '*libertati ... praesidia*' (Liv. 3.53.4 e 6), saranno proprio gli edili della plebe a custodire nel tempio di Cerere i *senatus consulta*, prima soppressi o manipolati ad arbitrio dei consoli (Liv. 3.55.13). La notizia è degna di fede perché il provvedimento obbedisce alle stesse esigenze che hanno ispirato la richiesta di un *corpus* di leggi, *aequare iura*, sottrarre il diritto all'incertezza di una interpretazione che dovendosi esercitare su norme e principii non scritti non poteva non apparire arbitraria in modo intollerabile.

III. «Ius» e «lex»: diritto e città nell'età delle XII Tavole

17. Il significato del *corpus* legislativo dei decemviri — La legge delle XII Tavole redatta sulla base del potere assegnato ai decemviri sarebbe stata approvata dai comizi centuriati almeno nelle prime dieci tavole (Liv., *urb. cond.* 3.34.6). Merita fiducia la notizia sempre liviana (3.57.10) che vuole la XII Tavole pubblicate dagli edili per ordine dei tribuni. La plebe è certamente la maggiore interessata alla pubblicazione e alla conoscenza del testo della legge e la notizia quadra con l'altra ora ricordata che vuole i *senatus consulta* conservati nel tempio di Cerere a opera degli edili.

La *leges sacratae* sono state certamente la prima forma di intervento popolare con intenti normativi, ma esse sono atto di parte, al di fuori di qualsiasi schema costituzionale e pertanto fatto chiaramente rivoluzionario. Sono la risposta alla chiusura dei *patres*, che accantonato il *rex*, e allontanatisi gli Etruschi, hanno preteso di gestire da soli la *res publica*, elevando l'organizzazione gentilizia a strumento di potere, allo scopo di tenere lontano da questo quanti, come i plebei, sono fuori da questa organizzazione.

Le *leges regiae*, che la tradizione ricorda, qualsiasi cosa voglia pensarsi di esse, certamente non sono state approvate da nessun tipo di comizio.

Deve essere sottolineato perciò che solo e proprio nel momento in cui Roma riesce a darsi un governo unitario, si riesce altresì a porre capo a un *corpus* di leggi che non avrà più l'eguale in tutta la storia di Roma. Due anni appena. Eppure sono anni nei quali i decemviri costruiscono un monumento legislativo destinato a rimanere nella tradizione annalistica romana quale '*fons omnis publici privatique iuris*' (Liv., *urb cond.* 3.34.6).

Eppure fin da questo primo ampio intervento del legislatore è chiaro che a Roma la legge ha soltanto un ruolo subordinato a fronte di quello che assolve il *ius civile*, il quale, come poi dirà Gaio (*inst.* 1.1), è il *ius* '*quod quisque populus ipse sibi ... constituit*' e che, come preciserà Pomponio (D. 1.2.2.12), '*sine scripto in sola prudentium interpretatione consistit*'.

A quest'epoca i *prudentes*, e cioè i giuristi, gli interpreti laici del diritto, sono ancora di là da venire. I *pontifices* sono i custodi e gli interpreti di questi antichissimi *mores*, in forza dei quali si regge la società romana. Un complesso di norme non scritte che vengono scrupolosamente osservate e il cui senso i pontefici svelano quando, consultati, le interpretano. Ma poiché la norma non è scritta, è impossibile distinguere la norma dall'interpretazione di essa. Ecco perché Pomponio può dire con molta precisione che il diritto civile sta tutto nella sola interpretazione dei *prudentes*. È facile vedere, allora, quale significato abbia avuto la lotta plebea per giungere a quel *corpus* legislativo che sono le XII Tavole.

E tuttavia, anche se grande è stata la vittoria della plebe, essendo riuscita a imporre il principio di un diritto scritto e noto a tutti, nonostante l'importanza dello sforzo, unico nella storia di Roma, il contenuto normativo delle XII Tavole è esiguo a fronte di quello che continua a essere espresso dai *mores*, queste antiche costumanze osservate da tutti con religioso rispetto, perché questi *mores* sono quelli dei *maiores*, e hanno dalla loro, per dirla con quelle splendide parole con le quali Cicerone (*rep.* 2.1.2) esalta l'intera costituzione della *res publica*, l'*usus rerum* e la *vetustas*.

18. *Personae suae potestatis et personae alienae potestati subiectae. La mancipatio* — L'organizzazione della famiglia romana è tutta presupposta dalla legislazione decemvirale.

Antichissima certo è la distinzione tra *personae suae potestatis* e *personae in potestate* o, come dirà Gaio (*inst.* 1.48), '*personae sui iuris*' e '*personae alieno iuri subiectae*'. Certo esistente all'epoca dei decemviri è l'ulteriore distinzione di queste persone in *personae in potestate*, *in manu*, *in mancipio*. *In potestate* sono, secondo Gaio, gli schiavi e i figli procreati *iustus nuptiis*; *in manu*, di regola, è la moglie; *in mancipio*, sempre secondo Gaio, sono le persone che il *pater familias* «mancipa», cede ad altri, attraverso quell'atto solenne che si chiama *mancipatio* e che crea il *mancipium*. Atto certamente antichissimo, che le XII Tavole trovano già esistente e legittimano o «confermano», secondo l'espressione di Paolo (*Vat. fragm.* 50). Il cerimoniale, che deve essere scrupolosamente seguito affinché l'atto produca i suoi effetti, mostra che si tratta di una forma predisposta per uno scambio oneroso e contestuale diretto a creare il *mancipium* sopra una persona o una *res* oggetto dello scambio. Intervengono all'atto, quindi, anzitutto il venditore, colui che dà a mancipio (*mancipio dans*) e il compratore, colui che acquista, che riceve in mancipio (*mancipio accipiens*). È presente, poi, il *libripens*, colui che porta la stadera, la bilancia, necessaria a pesare il bronzo che costituisce il corrispettivo. La comunità è presente all'atto attraverso cinque testimoni che devono essere puberi. La persona o la *res* scambiata contro il bronzo deve essere presente. Colui che acquista l'afferra e pronunzia la formula solenne: '*hunc ego hominem ex iure Quiritium meum esse aio isque mihi emptus esto hoc aere aeneaque libra*' («dico che quest'uomo è mio secondo il diritto dei Quiriti ed è da me acquistato con questo bronzo e bilancia di bronzo»),

contemporaneamente gettando sulla bilancia il bronzo che il *libripens* pesa.

L'atto è precedente alla coniazione della moneta e anche a quella prima rudimentale forma di coniazione rappresentata dall'*aes signatum*, dal momento che l'*aes* doveva essere pesato. La *mancipatio* viene adoperata sia per costituire il *mancipium* sull'persone, sia per scambiare contro un prezzo cose che possano essere oggetto di *mancipium*. Anzitutto il fondo, eppoi buoi, cavalli, muli, asini; *res mancipi*, secondo la molto più tarda elencazione di Gaio (*inst.* 1.120), che vi contrappone le *res nec mancipi*.

19. La «vendita» del figlio. La norma '*Si pater ter venum filium duit filius a patre liber esto*' — L'organizzazione della famiglia romana prevede, dunque, una sola *persona suae potestatis*: il *pater*, che in questo contesto è *pater familias*. Tutti gli altri sono sottoposti alla sua *potestas*, sono *alienae potestati subiecti*. Una *potestas*, questa del *pater familias*, che livella tutti i sottoposti, tutti facendo incapaci di diritto. La *persona in potestate* non può avere nulla di suo, '*nihil suum habere potest*' (Gai., *inst.* 2.87); può solo acquistare al *pater familias*. Tutto questo è nei *mores*, ben prima delle XII Tavole. I decemviri hanno soltanto precisato che la *potestas* del padre sul figlio si spinge fino al diritto di vita e di morte. Papiniano lo ricorda in un testo della *Collatio* (4.8): '*Cum patri lex dederit in filium vitae necisque potestatem*'. I decemviri hanno introdotto, però, un principio di grande importanza, ponendo un limite al diritto del *pater familias* di cedere ad altri il figlio, mancipandolo contro un corrispettivo, e lasciando così che questo fosse acquistato *in mancipio* dall'acquirente. Queste cessioni avvenivano per spostare forze lavorative da una famiglia a un'altra e, poiché erano onerose, servivano anche a far sì che attraverso queste cessioni le famiglie più povere, ma ricche magari di figli, potessero incrementare le loro entrate.

Le esigenze e gli interessi delle famiglie erano regolati nel senso che ogni volta che la cessione avesse termine, un atto formale detto manomissione estingueva il *mancipium* e il figlio rientrava nella sua famiglia sotto la *patria potestas* del suo *pater familias*. Questa «vendita» del figlio poteva avvenire un numero infinito di volte, perché nulla, se non la morte del padre, avrebbe estinto, secondo i *mores*, la sua *patria potestas*. Ebbene, i decemviri intervengono a stabilire che se il padre avrà venduto per tre volte il figlio, il figlio sarà libero dal padre: '*Si pater ter venum filium duit filius a patre liber esto*', secondo la citazione di Gaio (*inst.* 1.132).

'*Liber esto*' significa che il figlio sarà libero dal padre, che la *patria potestas*, insomma, cesserà dopo che il padre avrà venduto il figlio per la terza volta. La norma, dunque, pone un limite al diritto del padre di «vendere» il figlio e sembra quindi voler proteggere il figlio contro gli abusi del padre, contro questo uso indiscriminato di una facoltà certamente contenuta dentro la *patria potestas*. Il pensiero corre subito alla crisi economica, alle condizioni sempre più precarie delle famiglie economicamente più deboli e quindi alle famiglie plebee. Una norma siffatta, allora, porrà sì un freno a questo abuso della *patria potestas*, ma a spese proprio delle famiglie plebee. Perché, o il padre dovrà rinunciare a questa fonte di reddito, consistente nella possibilità di mandare il figlio a lavorare presso altri, o dovrà acconciarsi a perderlo dopo che lo avrà venduto per la terza volta. E il figlio sarà sì libero dal padre, ma rimarrà *in mancipio* presso colui al quale il padre lo ha mancipato. Se è vero che la norma decemvirale sembra punire l'abuso della *patria potestas* è altresì e maggiormente vero che essa contribuisce a indebolire ulteriormente le famiglie plebee, e privandole di una fonte di reddito, e favorendone la frantumazione e l'impovertimento, anche numerico.

20. La successione secondo i *mores* e le norme decemvirali — Mentre la morte del *pater familias* non estingue affatto il *mancipium*, così che la *persona in mancipio* continua a essere *in mancipio*, estingue la *patria potestas*, così che i figli alla morte del padre divengono *sui iuris*, e acquistano automaticamente la *patria potestas* sui propri figli e sui nipoti, la *manus* sulle persone *in mancipio*. Questa è la *successio* o successione, alla quale si collega altresì l'acquisto della proprietà sui beni del *pater* in parti eguali per ognuno dei figli, a meno che il *pater familias* non abbia diversamente disposto in forza del principio: '*Uti legasset super pecunia tutelave suae rei, ita ius esto*' (*tit. Ulp.* 11.14), che i decemviri sembra che abbiano preteso, infatti, alle norme più propriamente dedicate alla successione.

Sotto questo profilo il figlio *in potestate*, che alla morte del proprio *pater familias* diventa *sui iuris*,

è il *suus heres*, secondo i *mores*, che le XII Tavole conoscono e presuppongono. I decemviri si limitano a disporre che unitamente alle *res* anche i *nomina*, e cioè i crediti e i debiti, siano divisi tra gli eredi in parti eguali (C.I. 3.36.6 e 2.3.26). Gli eredi continuavano a godere in comune il patrimonio, costituendosi a seguito della successione il *consortium*. Le XII Tavole permettono loro, se vogliono, di procedere alla divisione esercitando l'*actio familiae erciscundae*. Ma soprattutto prendono in considerazione l'ipotesi che il *pater familias* sia morto senza testamento, «intestato» secondo l'espressione del legislatore, e che non abbia né figli né nipoti *in potestate*, che non ci siano cioè *sui heredes*. 'Si intestato moritur, cui suus heres nec escit ...' è ipotesi che i *mores* non avevano preso in considerazione, limitandosi a considerare la famiglia *proprio iure*, padre, figli e ulteriore eventuale discendenza. In mancanza di questi i *mores* non avevano disposto nulla.

I decemviri, invece, stabiliscono che in questa ipotesi '*adgnatus proximus*', il parente più vicino in linea maschile, il fratello, '*familiam habeto*'. Lo sguardo si allarga così anche ai collaterali. I decemviri non dicono che questi sono eredi, si limitano a legittimare il loro diritto a far propria la *familia*, il complesso patrimoniale del defunto, ivi comprese le persone che eventualmente fossero *in mancipio*.

Subito dopo le XII Tavole prendono in considerazione il caso che non vi sia nessun agnato, che non solo manchino gli eredi, ma anche gli agnati. 'Si *adgnatus nec escit ...*' e dispongono '*gentiles familiam habeto*'. In mancanza di agnati, dunque, i *gentiles*, gli appartenenti alla stessa *gens* del defunto, acquistano la *familia*.

Ma la plebe non è organizzata in *gentes*. L'organizzazione familiare plebea si limita alla famiglia intesa in senso stretto (*proprio iure*) e al massimo alla famiglia agnaticia (*familia communi iure*). La disposizione che prevede l'intervento dei *gentiles* si applica, perciò, solo ai patrizi. Il patrimonio delle famiglie patrizie avrà comunque una sua destinazione: o agli eredi, o agli agnati o ai *gentiles*. Il patrimonio delle famiglie plebee, al contrario, nel caso in cui non vi siano eredi, né agnati, potrà essere preso da chiunque.

Minore è, dunque, la tutela della «ricchezza» plebea a fronte di quella che la legge riserva a quella patrizia. I decemviri, allargando lo sguardo al di là della famiglia *proprio iure*, hanno introdotto una distinzione tra *patres* e plebe nel regime delle successioni, che i *mores* ignoravano, fermi alla famiglia *proprio iure*, nell'organizzazione della quale si riconoscevano sia i *patres* che la plebe.

Questo allargamento dell'orizzonte operato dai decemviri dimostra che la società romana al centro del V secolo è assai più articolata; soprattutto più potente, tanto da acquistare per la prima volta esplicito rilievo nella legislazione decemvirale, appare l'organizzazione gentilizia.

21. *Mores e norme decemvirali a proposito della tutela, della custodia e della cura prodigi* — Parallele alle disposizioni sulla successione sono le disposizioni decemvirali sulla tutela.

Vivo il *pater familias*, qualsivoglia *filius* era *in potestate* del *pater*; morto questo lasciando uno o più figli che ancora non avevano raggiunto la pubertà, impuberi, questi, secondo il costume, dovevano essere sottoposti a tutela fino al raggiungimento della pubertà. La donna continua a essere sottoposta a tutela anche successivamente, a meno che, sposandosi, non cada *in manum* del marito.

Le XII Tavole prendono in considerazione il caso che il padre sia morto senza aver nominato il tutore e dispongono che la tutela spetti all'*adgnatus proximus*, agli agnati congiuntamente, se di pari grado, e, in mancanza, ai *gentiles*. Le fonti (D. 26.4.1.pr. e 26.4.9) menzionano, in verità, soltanto gli agnati, ma poiché sembra che i decemviri volessero chiamare alla tutela quegli stessi chiamati all'eredità del defunto (D. 50.17.73.pr.), la dottrina è pressoché unanime nel ritenere che in mancanza di agnati fossero i *gentiles* ad assumere la tutela. Il parallelismo con le norme sulla successione mostra che la tutela non è affatto voluta dai decemviri allo scopo di «proteggere» l'impubere, né tampoco, ovviamente, la donna (anche se Gai., *inst.* 1.144-145 ricorda che gli antichi vollero che le donne fossero in tutela '*propter animi levitatem*', come a dire per una tal quale leggerezza), gli interessi dei quali il tutore dovrebbe curare. Difatti nessun obbligo di amministrazione, né ancor meno di rendiconto ha il tutore. Questi fa gli interessi suoi, perché sarà appunto egli a impadronirsi a buon diritto del patrimonio nel caso che l'impubere o la donna venissero a mancare, attribuendo, infatti, le XII

Tavole la *familia* agli agnati e ai *gentiles* nel caso in cui mancasse il *suus heres*. Il parallelismo anzi può addirittura lasciar supporre che in antico, nel caso in cui il padre morisse lasciando uno o più figli impuberi, questi non fossero eredi, ma eredi fossero soltanto il figlio o i figli puberi, esercitando poi questi la tutela sui fratelli impuberi. Certo è che il tutore esercita sull'impubere una '*vis ac potestas*' secondo l'espressione del giurista repubblicano Servio (D. 26.1.1.pr.), e quindi l'impubere anche dopo la morte del padre continua a essere *in potestate*.

I *gentiles* sono presenti anche nell'ipotesi, presa in considerazione dalle XII Tavole, che un *pater familias* esca di senno e sia perciò necessario disporre e sulla sua persona e sul suo patrimonio. '*Si furiosus escit*' è l'espressione della legge, la quale continua stabilendo che '*adgnatum gentiliumque in eo pecuniaque eius potestas esto*'.

Qui i *gentiles* sono presi in considerazione non successivamente, ma addirittura congiuntamente agli agnati. Agli agnati e ai gentili spetta, infatti, secondo i decemviri, la *potestas* innominata sulla persona del *furiosus* e sul suo patrimonio, mentre per quanto riguarda il prodigo, cioè colui che scialacqua i beni avuti in eredità (non quelli che può eventualmente aver acquistato da sé, e dei quali quindi può fare ciò che vuole), le XII Tavole stabiliscono la cura dei soli agnati.

La presenza dei *gentiles* in tutte queste disposizioni sulla successione e la tutela sta a dimostrare il peso che al centro del V secolo hanno acquistato le *gentes*. Esse impongono la loro presenza proprio in questa funzione e da questa funzione in un senso materialmente molto ben preciso ricevono linfa e nutrimento.

22. La norma '*Uti legassit super pecunia tutelave suae rei ita ius est*' e i rapporti tra successione legittima e libertà di testare del padre — Le disposizioni decemvirali sulla successione e sulla tutela presuppongono che il *pater familias* sia morto senza aver redatto il testamento, e senza aver nominato il tutore, «intestato»; presuppongono cioè che non vi sia stata una autonoma iniziativa del padre. E' necessario, però, esprimersi a questo riguardo con molta prudenza perché noi non sappiamo con sicurezza quale fosse la libertà del padre in età molto antica nel prendere questa eventuale iniziativa.

Poteva egli togliere il titolo di erede al figlio *in potestate*? Questi, lo abbiamo visto, è *suus heres* secondo il costume; la legge, questo presupponendo, non crea altri e diversi eredi, ma si limita a disporre per il patrimonio nel caso che il *suus heres* non ci fosse. Da ciò la possibile illazione che la qualifica di erede inerisce alla qualifica di *filius* e soltanto a essa, e che non avendo figli il *pater familias* potesse solo procurarselo artificialmente, facendo entrare nella propria famiglia in antico un altro *pater familias*, con il consenso dell'assemblea delle curie, presieduta dal *pontifex maximus*. Questa cerimonia diretta a creare un *filius* a chi non l'ha, e solo così una discendenza e un erede, si chiama *adrogatio* o, per dirla con Gaio (*inst.* 1.99), *adoptio populi auctoritate*, e s'identifica probabilmente con quello che più tardi verrà chiamato *testamentum calatis comitiis*. D'altra parte, la norma che i decemviri sembra che antepongano a quelle sulla successione dice: '*Uti legassit super pecunia tutelave suae rei ita ius esto*' (*tit. Ulp.* 11.34) e non sembra fare riferimento alla nomina dell'erede, ma soltanto a molteplici disposizioni di carattere tipicamente patrimoniale relative alla destinazione che il *pater familias* intende dare ai propri beni dopo la sua morte.

Se a queste considerazioni aggiungiamo quella già fatta in precedenza, e cioè che in mancanza di *sui heredes* la legge dispone per quanto attiene il patrimonio del defunto, attribuendolo prima agli agnati e in mancanza di questi ai gentili, ma non attribuendo né agli uni né agli altri la qualifica di eredi, s'impone la conclusione che a Roma vige il principio che il figlio succede al padre e che nel caso che questi non avesse figli poteva farsene uno attraverso il procedimento dell'adozione. Questa, e soltanto questa, è la successione, fondata sul principio che il figlio *in potestate* è il *suus heres* e in quanto tale acquista l'eredità del proprio padre.

Al di fuori di questa ipotesi il *pater* può disporre liberamente del suo patrimonio e per il caso che egli non lo avesse fatto, la legge delle XII Tavole stabilisce che a impadronirsene siano gli agnati e, in mancanza, i gentili.

23. *La repressione decemvirale dell'omicidio, delle lesioni personali, del furto* — Il peso, l'importanza, la funzione della comunità e dell'organizzazione familiare appaiono chiari anche, e forse soprattutto, nelle norme relative alla repressione e alla punizione di una serie di atti illeciti.

E' certamente anteriore alle XII Tavole la norma riportata da Festo (*verb. sign.*, sv. 'Parricidi quaestores' [Lindsay p. 247]) e da questo attribuita a Numa Pompilio: 'Si qui hominem liberum dolo sciens morti duit, paricidas esto'. Sembra che la sanzione espressa dalle due parole finali debba consistere nella morte. 'Paricidas esto' potrebbe esser tradotto «sia parimenti ucciso». L'interpretazione è suggerita, oltretutto, dalla presenza nelle norme decemvirali del principio del taglione, inteso come limitazione della illimitata vendetta originaria, la quale va ora, invece, strettamente proporzionata all'offesa. 'Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto' (Gell., *noct. Att.* 20.1.14).

La norma prevede il diritto di infliggere il taglione a chi avesse provocato gravissime lesioni personali; sembra, però, subordinare questo diritto al preventivo esperimento di una composizione: 'ni cum eo pacit'. Nulla ci si dice sul come possa raggiungersi questa pacificazione e si è immaginato che la si raggiungesse attraverso il pagamento di una certa quantità di denaro. Suggerisce questa ipotesi il fatto che Gaio (*inst.* 2.223) e Paolo (*coll.* 2.5.5) per lesioni minori (*os fractum*) e offese senza lesione (*iniuria*), gli stessi decemviri avrebbero escluso il taglione, limitandosi a ordinare il pagamento di una somma di denaro. E' probabile, però, che Gaio e Paolo abbiano riferito alle XII Tavole una fase più avanzata del diritto, perché è certo che esse ancora non conoscono la moneta conosciuta. Vi è inoltre una preziosa citazione delle *Origines* di Catone, conservataci da Prisciano (*gramm.* 6.13.69), nella quale sono contemplati insieme *membrum ruptum* e *os fractum* e per entrambe le ipotesi si prevede il taglione, senza subordinarlo a nessun tentativo di composizione. Probabilmente Gaio e Paolo riferiscono alle XII Tavole il risultato di una *interpretatio* pontificale a esse posteriore.

Severissima anche la repressione del furto. Il ladro sorpreso a rubare di notte può essere ucciso e ucciso può essere anche se tenta di difendersi con un'arma essendo stato sorpreso a rubare di giorno. Diversamente, e sempre che venga acciuffato sul fatto, i decemviri stabiliscono che si eserciti su di lui la *manus iniectio*, attribuendo così il diritto al derubato di porre in essere tutti gli atti soddisfattivi propri di questa *actio*. Lo schiavo, invece, può essere ucciso in ogni caso. Se il ladro non è preso sul fatto, il *furtum* non è *manifestum* e le pene, anche se diversamente commisurate, sono sempre pecuniarie.

Non bisogna credere che l'applicazione del taglione o il procedere in qualsivoglia modo all'uccisione del ladro presuppongano un previo accertamento giudiziario del diritto dell'offeso o dei suoi famigliari a prendersi la propria vendetta. Lo escludono sia alcune espressioni della legge, sia altre particolari disposizioni dei decemviri, le quali abbandonano il colpevole a questa vendetta legittimando la violenza che l'offeso, o altri appartenenti al suo gruppo, vanno a esercitare sul delinquente. L'espressione che la legge adopera per il ladro colto a rubare di notte non lascia adito a dubbi: 'Si nox furtum faxit, si im occisit, iure caesus esto' (Macr., *Sat.* 1.4.19).

Altre disposizioni chiariscono che l'accertamento della legittimazione del derubato a procedere direttamente contro il ladro non è mai giudiziario, ma immediato e rimesso direttamente alla comunità dei vicini.

Per il furto diurno, che giustifica l'uccisione del ladro solo se questi si difende con un'arma, i decemviri prescrivono che ciò avvenga 'endoplorato'. Cicerone (*Tull.* 21.50) chiarisce il significato dell'espressione '... conclamato, ut aliqui audiant et conveniant'. Bisogna, insomma, far chiasso, affinché qualcuno, richiamato dal rumore, arrivi e sia presente.

Nel caso che il ladro non sia stato acciuffato, il derubato, se crede, deve personalmente procedere alla perquisizione 'lance et licio'. Festo (*verb. sign.*, sv. 'Lance et licio' [Lindsay p. 104]) chiarisce: 'lance et licio dicebatur apud antiquos, quia qui furtum ibat quaerere in domo aliena licio cinctus intrabat lancemque ante oculos tenebat propter matrum familiae aut verginum praesentiam', e Gaio (*inst.* 3.192) dice più succintamente che colui il quale vuole ricercare la refurtiva 'nundua quaerat, licio cinctus, lancem habens ...'. 'Liccium' è una cintura e 'lanx' è il piatto.

24. *Altre figure di illecito nella legislazione dei decemviri* — Al centro delle preoccupazioni decemvirali è la protezione della proprietà agricola. Le gravissime pene previste per il furto stanno già a provare quanto si volesse protetta la proprietà; ma nello stesso quadro vanno lette le disposizioni contro l'uso di arti magiche a danno delle messi. Le XII Tavole prevedono il *'frugem excautare'* e l'*'alienam segetem pellicere'*. Il primo è inteso come magia diretta a danneggiare le messi influenzando sulla pioggia, almeno secondo una notizia delle *Quaestiones naturales* di Seneca (4.7); il secondo, spiega Servio in una glossa alle Ecloghe di Virgilio (8.99), vede le arti magiche impiegate affinché i cereali del campo fatto oggetto dell'incantesimo si trasferiscano nel campo di colui che mette in atto la magia: *'traducere messes'*. Non siamo più nel campo della stregoneria quando i decemviri prendono in considerazione la distruzione notturna delle messi di un campo arato, *'noctu pavere et secare fruges aratro quaesitas'*, e stabiliscono che il delinquente sia impiccato e offerto in sacrificio a Cerere (Plin., *nat. hist.* 18.3.3 [12]). Legato, battuto e arso è chi incendia la casa o il cumulo di frumento posto accanto alla casa (Gai. 4 *ad XII tab.* in D. 47.9.9).

Colui che ha fatto da testimone o da *libripens* in una *mancipatio*, e si rifiuta successivamente di testimoniare in giudizio, non potrà più essere testimone in altri atti o, se è stato *libripens*, non potrà più reggere la bilancia, probare il bronzo non coniato: *'improbis intestabilisque esto'*, secondo la citazione di Gellio (*noct. Att.* 15.13.11), dichiarano i decemviri.

25. *Il delitto doloso. L'opera dei decemviri per contemperare esigenze diverse e per i rapporti tra i fondi contigui* — Il delitto punito in queste forme così gravi è soltanto quello doloso, espressamente voluto dall'agente. La norma sull'omicidio dice espressamente *'Si qui ... dolo sciens ...'* e i decemviri oppongono a questa ipotesi l'altra, nella quale la morte non è voluta ma è accidentale: *'Si telum manu fugit magis quam iecit'* (Cic., *top.* 17.64). In questa ipotesi *'aries subicitur'*.

Secondo una glossa di Servio alle Ecloghe di Virgilio (4.43) la disposizione risalirebbe addirittura a Numa: *'In Numae legibus cautum est, ut, si quis imprudens occidisset hominem, pro capite occisi agnatis eius in contione offerret arietem'*. Bisogna notare come il quadro continui a essere sempre tutto privato e nessuna persona sopraordinata alle parti compaia. Di fronte all'agente vi sono gli agnati del defunto e la pubblicità dell'offerta è garantita dalla *contio*. La particella *'sub'* relativa all'offerta dell'ariete esprime l'idea della sostituzione: l'ariete che gli agnati del defunto devono portar via e uccidere al posto dell'agente. Così anche nell'ipotesi dell'incendio della casa o del covone di frumento, Gaio dice espressamente che il delinquente è legato, battuto e arso, soltanto se scientemente e a bella posta ha compiuto il misfatto, *'si modo sciens prudensque id commiserit'*. Che se invece l'incendio è casuale (*'si vero casu'*) o dovrà risarcire il danno o, se non può, sarà punito più lievemente: *'laevius castigatur'*.

Anche al di là delle norme dirette a reprimere comportamenti che attentino alla proprietà e alla produttività dei campi, la proprietà agricola è sempre al centro dell'attenzione dei decemviri. Tipica la norma sul *tignum iunctum*, che prevede il caso di qualcuno che si sia servito di un palo altrui o per la propria vigna o per la propria casa. Si scontrano qui due esigenze diverse: quella del proprietario del *tignum* e quella del proprietario della vigna o della casa. Prevale la necessità di tutelare la proprietà della vigna o della casa. Il proprietario del *tignum*, che deve rimanere lì dove ormai è *iunctum*, affinché non caschi né la vigna, né il solaio della casa, dovrà contentarsi del doppio del valore del *tignum*, che colui che se n'è impadronito è tenuto a corrispondergli (D. 47.3.1.pr. e 6.1.23.6).

Sempre al contemperamento di diverse e opposte esigenze sono intese altre norme. Quella che permette di entrare nel fondo del vicino allo scopo di raccogliere i frutti che vi siano caduti dal proprio fondo; quella che permette di agire affinché sia tolto l'albero che il vento abbia fatto inclinare sul fondo del vicino; quella che vuole siano tagliati i rami dell'albero che tolgono luce al campo e alla casa del vicino.

Devono anche inquadrarsi nell'ambito dei rapporti tra fondi e case contigue l'*actio aquae pluviae arcendae*, diretta a regolare il deflusso delle acque piovane, e l'*actio finium regundorum*, diretta al regolamento dei confini che mette capo al giudizio di tre arbitri, almeno secondo la testimonianza di Cicerone (*leg.* 1.21.55), che fa esplicito riferimento alle XII Tavole. Queste stesse XII Tavole negano che potesse essere oggetto di proprietà privata uno spazio di cinque piedi tra due fondi, proprio allo scopo

di render meno arduo il giudizio sul regolamento dei confini. Questo spazio, forse perché compreso tra i *limites* dei fondi, è detto esso stesso '*limes*'. Secondo Igino Maggiore (*gen. contr.* 3.5-7 [Lachmann p. 126]) questo spazio doveva essere lasciato libero dalle coltivazioni per poter servire all'*iter publicum*, ma soprattutto e più verosimilmente per assicurare l'accesso alle colture (*iter ad culturas accedentium*) e la possibilità di girare l'aratro dopo aver terminato il solco (*circumactus aratri*). L'*ambitus*, secondo la testimonianza di Festo (*verb. sign.*, sv. '*ambitus*' [Lindsay p. 5] e di Meciano (*ass. distr.* 46 [Böcking]), è lo spazio di due piedi e mezzo che deve lasciarsi libero tra due case, sempre per disposizione decemvirale. A somiglianza di quanto è detto per il *limes*, si pensa che ognuno dei proprietari debba lasciare libero questo spazio così che l'*ambitus* sia in totale di cinque piedi. Ma il punto è controverso, anche perché natura e funzione dell'*ambitus* sono meno chiare di quelle del *limes*. Probabilmente vi è l'esigenza, forse religiosa, di isolare la casa; forse vi è quella di permettere lo scolo all'esterno delle acque piovane, prima che si imparasse a costruire la casa con lo scolo delle acque piovane all'interno (*impluvium*), anche, e forse soprattutto, allo scopo di poterle raccogliere. Necessità propria ai fondi urbani contigui e che si fa particolarmente pressante quando vi è ben costituito un centro urbano distinto dalla campagna.

Anche le norme relative ai funerali – quella che fa divieto di seppellire '*in urbe*' i morti o di bruciarli, quella che fa divieto di accendere il rogo a meno di sessanta piedi dalla casa altrui – indicano che al centro del V secolo Roma sotto il profilo della urbanizzazione è in una fase molto avanzata.

26. *L'attività dei pontefici nella interpretazione dei mores e nella creazione del ius* — Le XII Tavole hanno dettato norme dirette a proteggere la vita e l'integrità fisica delle persone, la proprietà, fondamentalmente quella agricola, la regolare produttività dei campi, a contemperare le esigenze a volte contrastanti dei proprietari, legittimando ora questo, ora quel comportamento, ma lasciando agli interessati la libertà e l'onere di metterlo in atto, alla comunità di accertare con la sua presenza che le ipotesi di quei comportamenti fossero proprio quelle che la legge aveva preso in considerazione allo scopo di rendere legittima, proporzionandola, la reazione degli offesi e le iniziative di chi, mancando l'esplicita previsione legislativa, si sarebbe trovato dalla parte del torto comportandosi così come i decemviri invece esplicitamente lo autorizzavano a comportarsi.

Le XII Tavole sono espressione, perciò, di una comunità che si ritiene ancora capace di provvedere da sé alla tutela e alla realizzazione dei propri valori senza metter capo ad autorità sovraordinate alle famiglie e alle *gentes* alle quali fosse demandato di punire o comunque di ristabilire l'ordine turbato.

L'esistenza già in questa epoca molto antica dei pontefici, che Livio (*urb. cond.* 1.20.5) fa risalire a Numa, ma che probabilmente sono anteriori alla stessa nascita del *regnum*, legati come appaiono nella tradizione alla interpretazione dei *mores* – '*civile ius repositum in penetralibus pontificum*' (Liv. 9.46.5) – porta a escludere l'esistenza di quella che poi si chiamerà in senso tecnico *iurisdictio* della quale dovrebbero essere titolari il re prima, il comandante militare dopo. L'attività dei pontefici non viene chiamata '*ius dicere*'; più che enunciare la norma alla quale uniformarsi nella soluzione di una controversia, i pontefici interpretano i *mores* e così portano alla luce, formulano tutto ciò che può essere formulato in contenuti normativi, sulla base di effettivi o presunti comportamenti dei *maiores*. Queste formulazioni appaiono quasi sempre intese a legittimare le parti di una eventuale contesa a tenere questo o quel comportamento e di conseguenza a porre dalla parte del torto colui che a siffatto comportamento si opponesse. La comunità che vegliava sul compimento e sulla realizzazione del *ius* avrebbe saputo così a chi doveva prestare man forte e contro chi, se fosse stato necessario, avrebbe dovuto intervenire.

Interpretatio del collegio pontificale e comportamenti della comunità sono necessariamente legati da un reale nesso dialettico; quando, differenziandosi economicamente nel corso del tempo gli appartenenti alla comunità, questo nesso a un certo momento è stato messo in dubbio e ha corso seri rischi di spezzarsi, *patres* e plebe si sono accordati per dar vita all'esperimento del collegio decemvirale. Ne è venuto fuori un *corpus* di leggi scritto che, riducendo di molto l'ambito dell'*interpretatio* pontificale, ha allontanato per qualche tempo il pericolo, rimettendo in sesto quel rapporto dialettico così essenziale all'evoluzione e all'effettività del diritto. Ma proprio per questo non modi-

ficando i termini del rapporto, che è rimasto qualitativamente quale era, anche se la presenza di norma scritte e note perciò a tutti ha introdotto proprio nei termini di quella dialettica un fatto del tutto nuovo, che in prosieguo di tempo avrebbe dato i suoi frutti.

27. *Actio, in ius vocatio, manus iniectio*. *Ipotesi nelle quali i decemviri autorizzano la manus iniectio* — Colui che intenda affermare una pretesa, che altri eventualmente contesti, compie un'actio.

La parola indica l'attività che gli stessi soggetti impegnati nella contesa svolgono. 'Agere' è voler compiere, realizzare il *ius*, portare la contesa entro gli schemi, le regole, le forme del *ius*, che i pontefici di volta in volta svelano. Non sembra, infatti, che le XII Tavole contenessero i formulari delle *actiones*. Ci vorrà ancora molto più di cent'anni perché i formulari delle *actiones* vengano fuori, messi per iscritto e così resi noti a tutti. Fino a quel tempo '... et interpretandi scientia et actiones apud collegium pontificum erant', secondo la testimonianza di Pomponio (D. 1.2.2.6), che all'età degli Antonini è tutto intento a ricostruire ed esporre l' 'origo' e il 'processus iuris' nel suo *liber singularis enchiridii*.

A questa età 'ius' non ha ancora acquistato, probabilmente, il significato di luogo dove si rende giustizia, derivato, questo significato, come tanto più tardi ricorderà Paolo (D. 1.11.111), proprio da ciò che in quel luogo accade: 'appellatione collata ab eo quod fit in eo ubi fit'.

Ius, dunque, è qualche cosa che si fa, che si realizza, che si attua. E dovette essere suprema conquista plebea il poter leggere proprio in testa alla prima delle XII Tavole l'ordine perentorio 'Si in ius vocat, ito', anche se possono non essere state proprio queste le parole dei decemviri, tra le quali l'imperativo 'ito' suggerisce certo più l'idea che si chiami in un luogo che a un rito. E nello stesso senso vanno ancor più le disposizioni seguenti. Ma in fondo questo appare secondario di fronte alla novità grande enunciata con tanta semplice solennità: che alla «chiamata» non ci si può sottrarre. Bisogna accettare di collaborare a che il *ius* nasca e si realizzi.

Il 'ius' al quale si è 'vocatus' deve essere compiuto, attuato. 'Ni it, antestamino: igitur em capito'. Di fronte al rifiuto di obbedire alla chiamata, i decemviri autorizzano un comportamento senza dubbio alcuno violento, legittimano colui che chiama ad afferrare colui che si rifiuta di obbedire alla chiamata. Il significato violento di questo atto è sottolineato ancora da Gaio nel suo commento alla legge delle XII Tavole in D. 2.4.18.20: 'putaverunt ... eumque, qui inde in ius vocaret, vim inferre videri'.

Ed è molto importante che fin da questo primo momento garanti di questa per così dire «legittimità della violenza» necessaria però ad attuare il *ius*, e quindi probabilmente chiamati anche, se necessario, a collaborare perché il *ius* si realizzi, siano gli stessi appartenenti alla comunità e non una autorità loro sopraordinata. 'Antestamino' collocato tra il rifiuto, 'ni it', e l'attuazione del gesto violento, 'igitur em capito', sta a significare che devono chiamarsi testimoni che possano constatare il primo e legittimare, di conseguenza, il secondo. 'Antestari', infatti, è 'ante testari', secondo la spiegazione di Pomponio Porfirione (*ad Hor. satyr.* 1.9.74-76); e quindi 'testari', testimoniare prima che colui che ha chiamato 'in ius' afferri il 'vocatus'. Questi potrebbe dichiararsi pronto a collaborare e ad attuare il *ius*; ma se invece continua a indugiare con cavilli e a opporre resistenza ('si calvitur pedemve struit'), i decemviri ordinano: 'manum endo iacito'. La violenza già in atto si formalizza, sul 'vocatus' si compie la *manus iniectio*, che attua in modo formale la situazione capace di realizzare il soddisfacimento di colui che ha chiamato in *ius*.

Altre ipotesi per le quali i decemviri prevedono il ricorso alla *manus iniectio*, come mezzo di autosoddisfacimento, sono probabilmente quelle del *nexum* e del *furtum manifestum*.

Il *nexum* è un atto solenne che si compie nelle forme della *mancipatio* per offrire sé stessi a garanzia del debito che si contrae. In caso di mancato pagamento, il *gestum per aes et libram* che si è compiuto, e al quale la comunità è stata a suo tempo presente attraverso i cinque testimoni, può apparire sufficiente a che il creditore insoddisfatto compia sul *nexus* la *manus iniectio*, attuando così formalmente quella situazione che gli permette di autosoddisfarsi.

L'evidenza del *furtum, manifestum* proprio nel momento in cui il ladro sorpreso a rubare di giorno si è lasciato prendere senza opporre resistenza, è di per sé sufficiente ad autorizzare il derubato a compiere sul ladro la *manus iniectio*.

Questa trova luogo, perciò, sia che si tratti di perseguire un fatto delittuoso come il furto, sia che si tratti di un atto liberamente posto in essere come il *nexum*. L'idea che legittima in entrambe le ipotesi la *manus iniectio* è quella dell'opportunità che il «creditore» possa soddisfarsi da sé. Certo, il controllo della comunità è tutt'altro che formale. Il procedimento della *manus iniectio* può essere arrestato dal *vindex*, che interviene a sostegno del «debitore aggredito», contestando probabilmente la legittimità dell'azione intrapresa dal creditore. Naturalmente vi è in questo intervento la decisione di assumersi una responsabilità per il caso che l'altro intenda perseguire nella sua azione. E qui probabilmente è necessario che l'autosoddisfacimento si fermi e si cerchi di giungere a un accertamento.

28. *Il sacramentum* — Le XII Tavole conoscono perciò il *sacramentum*, e non è affatto sicuro, anzi è molto dubbio, che questo fosse già soltanto una *summa* da pagare in caso di soccombenza, come afferma Gaio (*inst.* 4.14), il quale precisa anche in assi il suo ammontare. Va sempre tenuto presente, infatti, che all'età dei decemviri ancora non è nota la coniazione della moneta. *Sacramentum* è il nome antico e solenne del giuramento, quando esso è accompagnato da una *sacratio* o *exsacratio*, quasi sempre della propria persona, ma anche, in una fase successiva – e potrebbe anche essere quella delle XII Tavole –, di beni promessi, probabilmente capi di bestiame, che venivano appunto consegnati o deposti presso i pontefici.

Questi, infatti, se il *sacramentum* è, come sembra, un giuramento diretto a permettere la soluzione della contesa sono i giudici naturali di un eventuale spergiuo. Accertamento sì, allora, ma fuori da ogni prova logica e razionale. Anzitutto la sfida al *sacramentum* col rischio che essa comportava avrebbe potuto probabilmente indurre uno dei due contendenti a desistere dalla propria pretesa risolvendo così la contesa. Ma se neanche il ricorso al *sacramentum* avesse raggiunto lo scopo di far ritirare uno dei due dalla lite, allora sarebbe stato inevitabile «accertare» *utrius sacramentum iustum utrius iniustum*, quale insomma dei due *sacramenta* fosse *ustum*, risolvendo così definitivamente la questione.

E se il ricorso al *sacramentum* può essere nato dall'intervento del *vindex*, è anche probabile che a esso si sia poi fatto ricorso ogni volta che mancavano i presupposti per poter procedere direttamente e immediatamente alla *manus iniectio* o più generalmente all'autosoddisfacimento. Certo le XII Tavole al di là delle ipotesi già citate sembra che conoscano anche un'applicazione della *manus iniectio* successiva a un accertamento raggiunto attraverso la confessione o attraverso un giudizio. *Triginta dies iusti sunt* stabiliscono i decemviri affinché colui che ha confessato o è stato giudicato per un debito trovi modo di farvi fronte e di pagare. Decorso questo tempo, il creditore è autorizzato a mettere in atto la *manus iniectio* per soddisfarsi sulla persona del debitore.

L'accertamento inoltre può essere necessario ogni volta, ad esempio, che il *furtum* non sia *manifestum*, che il ladro cioè non sia stato acciuffato; può essere necessario ogni volta che un debito non sia stato assunto nella forma solenne, e accertata dalla comunità, del *nexum*, ma soltanto attraverso una formula verbale, quella della *sponsio*, che consta della domanda *'spondes'*, «mi prometti», e della risposta *'spondeo'*, «prometto», e alla quale manca perciò qualsiasi controllo da parte della comunità. Gaio (*inst.* 4.17a) ci dice che proprio per questa ipotesi le XII Tavole avrebbero permesso di agire *'per iudicis postulationem'*, per chiedere un giudice. Ma qui la questione si fa delicata e di non facile soluzione.

29. *Agere per iudicis postulationem*. *Le norme sull'arbitrato* — *'Agere per iudicis postulationem'* significa, infatti, sostituire alla sfida al *sacramentum* il ricorso a un giudice; significa sostituire quindi a un accertamento di tipo religioso, del tutto non razionale, probabilmente pontificale, un accertamento laico e razionale fondato su prove. Le XII Tavole hanno già superato la prima fase e creata la seconda? Sempre da Gaio (*inst.* 4.15) risulta che una *lex Pinaria*, della quale non conosciamo la data, ma che dovrebbe essere posteriore alle XII Tavole, avrebbe stabilito a proposito dell'*actio sacramenti* che un giudice fosse nominato dopo trenta giorni, a decorrere probabilmente dalla prestazione del *sacramentum*, non è chiaro, però, se prima di questa legge il giudice venisse nominato subito o non venisse nominato affatto. Il manoscritto veronese è lacunoso e al punto che interessa contiene soltanto una *'m'*, così che può integrarsi sia con *'statim'*, «subito», come fanno i più, sia con *'nondum'*, «non ancora», come

è altrettanto possibile. Il resto si riferisce, però, in ogni caso al *sacramentum*, e pertanto è possibile che all'età delle XII Tavole ancora non si nominasse il giudice e si fosse ancora nella fase del *sacramentum*-giuramento l'indagine sul quale era rimessa ai pontefici. La *lex Pinaria* rispecchierebbe in tal caso la fase successiva, in cui il *sacramentum* non era più un giuramento, ma soltanto la promessa di una *summa* in caso di soccombenza e le contrastanti affermazioni delle parti erano oggetto di accertamento razionale rimesso a un giudice laico.

Le XII Tavole potrebbero allora essersi limitate a prevedere un *agere* diretto non tanto alla nomina di un giudice, ma più verosimilmente a quella di un arbitro concordato con l'altra parte, nel caso di un credito da *sponsio*. Nelle XII Tavole per le controversie sui confini sono previsti tre arbitri (Cic., *leg.* 1.21.55), e questo *agere* per la richiesta di un arbitro Gaio (*inst.* 4.17a) ci dice che le XII Tavole lo introdussero anche per la divisione dell'eredità, *actio familiae erciscundae*, che lo stesso Gaio, altrove (D. 10.2.1.pr.), ci dice essere stata introdotta dalle XII Tavole. L'*arbitrium* era certamente un mezzo assai meno rischioso del *sacramentum* e quindi assai più accetto alle parti.

Questa prassi può avere indotto i litiganti a sforzarsi di evitare anche il rischioso ricorso al *sacramentum*, cercando un accordo che potesse chiudere la contesa, o magari indicasse solo come procedere per chiuderla. A queste ipotesi possono forse riferirsi le disposizioni ricordate in parte dalla *Rhetorica ad Herennium* (2.13.20) in parte da Gellio (*noct. Att.* 17.2.10): '*Rem ubi pacunt orato. Ni pacunt, in comitio aut in foro ante meridiem caussam coiciunt. Com perorando ambo praesentes. Post meridiem praesenti litem addicito. Si ambo praesentes, solis occasus suprema tempestas esto*'. La prima disposizione prevede la possibilità che le parti si accordino e che si agisca poi in conformità dell'accordo.

Per il caso che non si raggiunga l'accordo altre disposizioni scandiscono le successive operazioni secondo le varie fasi del giorno e ne predispongono gli esiti a seconda della presenza dei contendenti o dell'assenza di uno di loro.

E' dubbio, però, che queste disposizioni risalcano tutte proprio ai decemviri. Plinio (*nat. hist.* 7.60.60 [212]) afferma che le XII Tavole conoscevano soltanto la nascita e il tramonto del sole – '*ortum tantum et occasum soli in XII tabulis nominari*' – e spiega anche come si facesse, più tardi, a determinare il mezzogiorno, '*meridies*'.

Con qualche sicurezza, perciò, ai decemviri possono essere ascritte soltanto quelle disposizioni che prescindono dalla menzione del mezzogiorno: '*Rem ubi pacunt orato. Com perorando ambo praesentes. Si ambo praesentes, solis occasus suprema tempestas esto*'. Purtroppo, l'espunzione dal contesto delle disposizioni connesse con la nozione di '*meridies*' rende dubbia la connessione di queste disposizioni. Nella *Rhetorica ad Herennium*, infatti, sono presenti soltanto le disposizioni relative alla previsione della *pactio* e alla mancanza della stessa. In Gellio, invece, manca proprio qualsiasi accenno alla *pactio* e la citazione comincia con '*Ante meridiem ...*'. Tutte le regole relative allo svolgimento della «causa» sono così sganciate dalla previsione della possibile *pactio*. Da poter ascrivere con qualche sicurezza ai decemviri resta, perciò, la sola disposizione '*Rem ubi pacunt, orato*'. La *pactio* alla quale si fa riferimento ha per oggetto la *res*, l'affare, il litigio, la contesa. L'accordo, allora, può ben riguardare anche il modo come risolvere la contesa. '*Orare*', insegna Festo (*verb. sign.*, sv. '*Orare*' [Lindsay p. 218]), *antiqui dixerunt pro agere*. Dopo l'accordo, dunque, si agisca, si metta in moto l'*agere*, evidentemente in conformità dell'accordo.

Potrebbe trovare qui la sua sanzione legale la consuetudine di ricorrere all'arbitro per risolvere la contesa senza far ricorso al *sacramentum*, anche fuori di quelle ipotesi esplicitamente previste dai decemviri, se dobbiamo dar credito alle notizie gaiane che giustificavano l'uso della *iudicis postulatio*.

30. L'attività dei pontefici. I concetti di '*ius dicere*', '*interpretari*', '*iudicare*' appaiono tutti definiti tecnicamente in età successiva — Ancora tutte indistinte appaiono quindi a questa epoca nozioni e concetti che solo più tardi verranno precisati. A cominciare da quelli fondamentali per tutta la successiva storia del *ius* di '*interpretatio*' e di '*ius dicere*'.

Non appaiono affatto sicuramente testimoniati nelle XII Tavole i '*tria verba do, dico, addico*', nei quali si suole vedere l'essenza del *ius dicere*. Se il *rex* e non solo quello latino, ma anche quello etru-

sco, è fondamentalmente un comandante militare, può essere azzardato immaginarlo come titolare di un ipotetico *ius dicere*. Il *ius* non nasce a quest'epoca da una autorità, ma piuttosto dalla comunità, dai *mores*, e quindi dalle famiglie e successivamente dalle *gentes*. Perfino nella repressione dell'omicidio la comunità si limita a legittimare l'uccisione dell'omicida, e affida probabilmente ai famigliari dell'ucciso l'esecuzione del colpevole. E agli interessati, senza che nessuna «autorità» venga ad accertare e a realizzare le pretese eventualmente disattese, la comunità affida l'autosoddisfacimento. In questo ambiente che è quello nel quale operano i decemviri, è impossibile pensare a un *ius dicere* quale sarà realizzato nel tribunale del pretore. Non si tratta, infatti, di enunciare il *ius* da applicare al caso concreto, si tratta soltanto di verificare la costanza e la pregnanza, se può dirsi così, di certi comportamenti per trarne norme di condotta. E' il compito dei *pontifices*, questi tecnici oscuri del diritto che per secoli hanno elaborato anzitutto il concetto stesso di '*mos*' quale norma inderogabile. I pontefici saranno certo intervenuti a consigliare in questo o in quel caso la parte o le parti che loro chiedevano lumi, avranno elaborato questo o quello schema, ma loro non creavano *ius*, rivelavano il modo nel quale bisognava comportarsi, perché così ci si era sempre comportati. Interpretavano? Certo, questo verbo, con il quale si designerà più tardi l'attività complessiva dei giuristi, esprime meglio quella che sembra essere stata l'attività dei pontefici, ed è il verbo usato da Pomponio quando ricorda che '*interpretandi scientia et actiones apud collegium pontificum erat*' (D. 1.22.6), ma proprio perché manca a quest'epoca come fatto autonomo e tecnico la *iuris dictio*, il *ius dicere*, sarebbe probabilmente errato definire come mera *interpretatio* l'attività pontificale.

La produzione del *ius* è tutta fattuale, non autoritativa, è tutta nei comportamenti che si adottano e non in chi, come i *pontifices*, quei comportamenti aiuta a formalizzare e a riconoscere. E così sarebbe probabilmente errato voler riconoscere in questa o in quella forma di comportamenti diretti a realizzare appunto la vendetta o l'autosoddisfacimento (ma vi è poi differenza tra i due obiettivi, o la vendetta non è proprio una forma se si vuole particolarmente qualificata di autosoddisfacimento?), questa o quella fase del successivo processo. Qui siamo milla miglia lontani dall'idea stessa del processo, come seguito concatenato di atti preordinati a un determinato fine.

Ancora manca, probabilmente, l'idea stessa di un luogo dove si amministra la giustizia. E' probabile che i pontefici operino sia nel consigliare gli schemi di comportamento da seguire per giungere al *sacramentum*, sia, nel caso che due *sacramenta* si giustappongono, per decidere quale dei due sia *iustum* e a questi due aspetti della loro attività corrisponderanno in seguito due fasi processuali distinte alle quali saranno preposte persone funzionalmente diverse, che l'accertamento sarà rimesso nella stragrande maggioranza dei casi a un privato.

Certo, anche l'accertamento da parte di un privato sembra essere previsto dai decemviri; ma quando essi stabiliscono '*Rem ubi pacunt, orato*' non sembra che richiedano che alla *pactio* si giunga dopo una fase processuale nella quale le parti abbiano seguito scrupolosamente un determinato cerimoniale. Né la *manus iniectio*, che è certamente l'«azione» meglio descritta in tutte le XII Tavole, compendosi tutta in un qualsivoglia luogo, può servire a discernere questa o quella fase processuale come esistente al tempo dei decemviri. Tutto al più, là dove prevedono la *manus iniectio* dopo una confessione o un giudizio, i decemviri sanno distinguere l'accertamento dalla esecuzione di quanto si è accertato. Ma è soltanto un momento, perché in realtà tutto l'*agere* del tempo dei decemviri sembra legare e connettere intimamente in sé stesso l'accertamento e la realizzazione.

31. *Agere sacramento in rem. Pignoris capio* — Illustra bene questa idea il caso della contesa che eventualmente possa sorgere sulla proprietà di una cosa. Di questa nelle XII Tavole sono esplicitamente testimoniate soltanto le parole '*Si in iure manum conserunt ...*' (Gell., *noct. Att.* 20.10.8), dove '*in iure*' non ha probabilmente valore «locativo», ma quello di rito che si compie. Questo '*conserere manus*' indica l'incrociarsi delle mani – una stilizzazione di un venire alle mani certamente ancora più antico – in presenza, e probabilmente sulla cosa, della quale si disputa, affermandola solennemente propria e contemporaneamente impugnando la lancia, come a significare la disposizione a difendere la cosa anche con le armi. Anche se il formulario della *vindicatio*, quale lo conosciamo da Gaio (*inst.* 4.16), è

certamente più recente, e probabilmente anche il nome, pure in ognuna delle sue parti è dato cogliere l'eco di un significato remoto.

Se la *vindicta*, della quale è parola in Gaio, tiene il posto della lancia, come lo stesso Gaio mostra di credere (*inst.* 4.16), allora nella orgogliosa e perentoria risposta data all'avversario '*Ius feci sicut vindictam imposui*' si può cogliere l'eco della stretta connessione tra accertamento e realizzazione. Nel momento stesso in cui ho posto la mia arma sulla cosa ho creato il diritto, '*ius feci*'. E qui una volta la parola dovette cedere probabilmente alle armi, poi al rischio della vita si è preferito quello certo meno grave del *sacramentum*. Ma il *sacramentum* realizza e attua il diritto soltanto se l'uno dei due non accetta la sfida e si ritira, altrimenti non vale a togliere la disponibilità della cosa a chi ce l'ha, anche se per avventura il suo *sacramentum* fosse dichiarato *iniustum*. E non è noto nessun procedimento formale che possa raggiungere questo scopo, dal momento che la *manus iniectio* sembra essere testimoniata soltanto per i debiti pecuniari. D'altra parte lo stesso ricorso al *sacramentum* chiarisce una volta di più l'impossibilità per la comunità di «accertare» essa, per vie laiche, logiche, razionali, le affermazioni contrastanti dei contendenti e denuncia, perciò, nel contempo, anche l'assenza di un'autorità che potesse tracciare questa strada, o addirittura risolvere in via autoritativa la controversia assegnando definitivamente la cosa.

Certo è assolutamente fuori da questo quadro la *pignoris capio*, o presa del pegno, le cui applicazioni più numerose sono probabilmente successive all'epoca della quale ci stiamo occupando, ma che, limitatamente ad alcuni rapporti, Gaio (*inst.* 4.28) dice di essere stata introdotta dalle XII Tavole. Le ipotesi alle quali Gaio accenna sono quelle di chi non ha pagato l'animale che ha comprato per destinarlo al sacrificio, o di chi non ha pagato la mercede per la locazione di un giumento, mercede che il locatore aveva destinato di devolvere a scopi sacrificali. Contro costoro, il venditore e il locatore potevano, fuori del tribunale ed eventualmente anche in assenza dell'altra parte, prendere il pegno accompagnando la presa con la pronunzia di parole solenni. Si tratta della protezione di rapporti che soltanto la connessione con scopi sacrali rendeva meritevoli di questa particolare forma di tutela, peraltro oscura nei suoi successivi sviluppi.

32. *La coërcitio. I duoviri perduellionis e i quaestores parricidii* — Tutto diverso è il problema della *coërcitio* che il *rex* prima, il comandante militare poi, esercitano, espressione del loro generale potere di comando e di governo sopraordinato alle famiglie e alle *gentes* e che nulla ha a che fare con i *mores* e con il *ius*. Di questa *coërcitio* non si fa menzione nelle XII Tavole, e come sembra nulla esse dicono sulla *provocatio ad populum*. Naturalmente non si può escludere, invece, che la *classis* da quando ha cominciato a esistere possa avere accampato e fatto valere qualche pretesa nei confronti del proprio comandante che avesse deciso di mandare a morte qualcuno dei suoi componenti; ma qui siamo in presenza di un fatto assai diverso che dovrà essere studiato in relazione alla successiva evoluzione dei rapporti tra il comandante e la *classis* e tra quello e il *populus* tutto.

Probabilmente nell'ambito più schiettamente militare vanno inquadrati sia i *duoviri perduellionis*, dei quali è menzione in Livio (*urb. cond.* 1.26.6) a proposito dell'episodio leggendario dell'Orazio superstita, il quale era stato condannato a morte per aver trafitto la sorella che piangeva il fidanzato ucciso proprio nel duello mortale con il fratello, sia i *quaestores parricidii*, ricordati in un frammento lacunoso di Festo e in un testo di Pomponio (D. 1.2.2.23). Secondo questo testo i '*quaestores qui capitalibus rebus praessent, appellabantur quaestores parricidii, quorum etiam meminit lex XII tabularum*'. La notizia deve essere valutata con molta circospezione. Nessuna norma delle XII Tavole tra tutte quelle che sono giunte a noi attraverso citazioni più tarde prevede o fa menzione di questi *quaestores parricidii*, in tutti quei casi in cui pure è prevista la morte del delinquente, a cominciare proprio da quella dell'omicidio.

Non possono essere quindi le *res capitales*, per adoperare l'espressione di Pomponio, menzionate più volte nelle XII Tavole quelle che richiedono questi *quaestores parricidii*. D'altra parte, in età storica avanzata i *quaestores* sono aiutanti dei consoli e quindi devono essere anche connessi in qualche modo con la *coërcitio* forse del *rex*, certo del comandante militare. E perché poi il genitivo '*parricidii*', che sembra connettere la loro opera con una figura criminosa particolare, mentre Pomponio li

vede in tutte le *res capitales*? Sono interrogativi anche questi ai quali la risposta può essere data non tanto in sede di analisi della legislazione decemvirale, quanto in quella dell'ampia indagine sui mutamenti costituzionali della comunità successivi alla caduta dei decemviri.

33. *Usucapione* — ‘*Usus*’ è disporre, usare una cosa, avere una cosa nella propria materiale disponibilità, poterla materialmente adoperare. Le XII Tavole conoscono l’*usus* e regolano l’*usucapio* o usucapione. ‘*Usucapio*’, da ‘*usucapere*’, è prendere, acquistare attraverso l’*usus*.

Questa materiale disponibilità protrattasi per un certo periodo di tempo, due anni per il fondo, un anno per tutte le altre cose, porta all’acquisto, nel caso che non vi fosse, della *potestas* sulla *res*: ‘*Usus auctoritas fundi biennium est ceterarum rerum omnium annuus est usus*’.

Quando non si vuole che la materiale disponibilità di una *res* porti all’acquisto della *potestas* su questa stessa *res* le XII Tavole stabiliscono divieti di usucapione.

Una norma dei decemviri fa divieto di usucapire la *res furtiva*: ‘*furtivam rem lex XII tabularum usucapi prohibet*’ (Gai., *inst.* 2.45). ‘*Res furtiva*’ è la cosa rubata, la cosa sottratta a qualcuno che l’aveva nella sua disponibilità. Colui che l’ha sottratta è *fur*, ladro, e certamente rubandola se ne è impossessato ed è in grado di usarla, di disporne. I decemviri vogliono però che questa disponibilità non porti mai all’acquisto della *potestas* sulla *res*; vogliono che, sebbene ne abbia perduta la disponibilità, colui che aveva la *potestas* sulla *res* continui ad averla, mentre se la *res furtiva* potesse essere usucapita, egli questa *potestas* perderebbe proprio perché verrebbe acquistata da chi attualmente dispone della *res furtiva*.

Già nel centro del V secolo, dunque, ma probabilmente anche prima, perché la norma decemvirale presuppone i concetti di ‘*usus*’ e di ‘*potestas*’, formati nei *mores*, i Romani conoscono la distinzione tra una situazione di mero fatto, quale è il disporre materialmente di una *res*, e una situazione che i *mores* prima e ora la *lex* vogliono particolarmente protetta, perché è conforme a quei valori sui quali si regge la comunità primitiva.

Una relazione con la cosa che va ben al di là del mero fatto di poterne disporre, perché la si vuole protetta anche quando la disponibilità manchi, e magari contro chi questa disponibilità ha. La si vuole protetta proprio perché incarna, esprime quei valori nei quali la comunità tutta si riconosce, perché, in breve, è conforme al *ius*. Noi vediamo in questa relazione la proprietà e chiamiamo possesso la sola materiale disponibilità della cosa.

Alcuni divieti di usucapione stabiliti dalla legge delle XII Tavole presuppongono questa distinzione e vogliono evitare che la disponibilità di fatto porti all’acquisto della *potestas* sulla cosa. Vogliono, insomma, che la proprietà e il proprietario siano tutelati contro il possessore. Altro è disporre di una *res*, altro poter affermare solennemente ‘*banc rem meam esse*’, secondo la probabile formula più antica dell’*agere in rem*.

Non diversa la funzione del divieto che colpisce la *res mancipi* alienata dalla donna senza l’*auctoritas* del tutore. Poiché il tutore non protegge la donna, ma cura gli interessi propri e della famiglia agnaticia, non si vuole che la proprietà di una *res* particolarmente preziosa, oggetto quindi di *mancipium*, possa essere dismessa senza che il tutore intervenga e approvi, sia, in una parola, *auctor*. Altri divieti proteggono invece i luoghi che per la loro natura e funzione la legge non vuole che divengano di proprietà privata. Uno riguarda il *forum*, vestibolo del sepolcro, e il *bustum*, il posto dove il morto è stato cremato e sepolto; un altro il *limes*, striscia larga cinque piedi che deve essere lasciata libera tra due fondi.

Se è facile dire quando si possiede una cosa, proprio perché il disporre è un fatto che tutti possono personalmente constatare, assai meno facile è capire quando si è in condizioni di poter affermare che una cosa è propria. Non basta dire che la si è acquistata da Tizio o da Caio, perché bisognerà poi provare che Tizio o Caio abbiano a loro volta acquistato la cosa in modo regolare e da chi poteva disporre. Così ragionando non sarà mai possibile giungere a una conclusione definitiva. *Probatio diabolica* definivano, infatti, i giuristi medioevali la prova della proprietà. Di qui la funzione importantissima dell’usucapione. Disponendo materialmente di una cosa per un anno si diviene proprietari di questa cosa, mettendosi così in grado di poter affermare con successo nei confronti di chiunque che quella cosa è propria. Per il fondo i decemviri vogliono che la disponibilità si protrag-

ga per due anni, perché la proprietà del fondo deve essere maggiormente tutelata e la più lunga durata dell'usucapione, ritardando l'acquisto, protegge maggiormente il precedente proprietario.

La norma decemvirale abbinava *usus* e *auctoritas*. '*Usus auctoritas fundi biennium est ...*' affermano le XII Tavole. *Usus* e *auctoritas* hanno la stessa durata. Finché dura l'*usus* dura anche l'*auctoritas*. *Auctoritas* è la situazione di colui che ha venduto la *res* attraverso la *mancipatio*, proprio perché costui fino a quando l'acquirente non ha usucapito la *res* è il solo in grado di sostenere le ragioni di lui nei confronti di tutti gli altri, è il solo capace di essere *auctor* (da '*augeo*', '*augere*'), di garantire l'acquirente nei confronti di chi contestasse eventualmente il suo diritto. Una volta decorso il tempo necessario al compimento dell'usucapione, l'acquirente è divenuto proprietario e il suo diritto è del tutto indipendente dalla posizione del venditore. Non è più necessario, né d'altronde sarebbe possibile, che questi sia *auctor*. Ma quando l'usucapione non può mai essere compiuta, come nel caso dello straniero, mai verrà meno l'*auctoritas* e l'obbligo quindi per il venditore di essere *auctor*: '*adversus hostem aeterna auctoritas*', secondo la citazione di Cicerone (*off.* 1.12.37).

34. *Manus* e *iustae nuptiae* — L'*usus* lo troviamo anche ricordato da Gaio (*inst.* 1.108-110) a proposito dell'acquisto della *manus*. Gaio dopo aver detto che si acquista la *patria potestas* sui figli procreati '*iustis nuptiis*' (*inst.* 1.55) si tratterà a lungo a spiegare prima da quali *nuptiae* è doveroso astenersi, eppoi quali figli cadano *in potestate* successivamente alle *nuptiae*, e ancora a seguito di adozione, senza illustrare almeno come queste *nuptiae* avvengano; per passare poi a trattare delle persone *quae in manu nostra sunt* (Gai., *inst.* 1.108), e dei modi nei quali avveniva l'acquisto della *manus*, quasi che questo discorso assorbisse ogni altro sulle *iustae nuptiae*.

Dopo aver precisato che a differenza della *potestas*, che può esercitarsi su maschi e femmine, '*in manum foeminae tantum conveniunt*', aggiunge che in antico ('*olim*') l'acquisto della *manus* avveniva in tre modi '*usu, farreo, coemptione*' (Gai., *inst.* 1.108-110). '*Farreo*', ablativo di '*farreus*', allude alla *confarreatio*, una cerimonia religiosa durante la quale tra le altre solennità, alcune delle quali verbali (gli sposi si scambiavano domande e risposte), avveniva un sacrificio a Giove, adoperandosi una focaccia di farro. La *coemptio* è invece un atto solenne che si svolgeva nelle forme della *mancipatio*. '*Usu*' a voler stare a Gaio (*inst.* 1.111) cadeva *in manum* quella donna '*quae anno continuo nupta perseverabat*'.

Così come è formulato, questo testo presuppone chiaramente che *nuptiae* e *manus* siano affatto distinti, dal momento che prima che si acquisti la *manus* sopra di lei, la donna è già *nupta* e tale deve rimanere lungo tutto un anno. L'esistenza di un principio siffatto sta a significare che i *mores* vogliono che la moglie, anche se tale è indipendentemente dalla *manus*, sia necessariamente *in manu*. Non tollerano i *mores*, se non per brevissimo tempo, un anno, e probabilmente solo come situazione non voluta, che la moglie non sia *in manu* del marito. L'appartenenza al gruppo guidato dal *pater familias*, appartenenza resa possibile soltanto dalla sottoposizione alla sua *potestas* o *manus*, è prevalente rispetto a ogni altro problema. Inoltre, il collegamento dell'acquisto della *patria potestas* sui figli all'esistenza delle *iustae nuptiae* giustifica almeno il sospetto che in antico è legittimo il matrimonio al quale si accompagna l'acquisto della *manus*, nell'unico senso che allora poteva rilevare, e cioè che cadono *in potestate* del *pater familias* i figli nati da una donna che sia a sua volta *in manu* del *pater familias*. *Manus* e matrimonio appaiono, dunque, a una riflessione logica e formale, distinti, ma non sembra che in antico possa esservi matrimonio senza che la donna entri nell'organizzazione familiare del marito sottoponendosi alla *manus* di lui o, se egli è *alienae potestati subiectus*, a quella del suo *pater familias*.

E tuttavia l'interesse della famiglia agnaticia e, al limite, dell'organizzazione gentilizia si è fatto valere anche contraddicendo apertamente questi principii e queste esigenze. L'acquisto della *manus* sopra la moglie non provoca gravi conseguenze se questa è *filia familias*, sottoposta alla *patria potestas*. Essa esce dalla famiglia ed entra *loco filiae*, o *neptis*, nella famiglia del marito. Non erediterà più dal suo *pater familias*, ma quale *filia* sarà erede del marito. Ben diverse le conseguenze della sottoposizione alla *manus*, nel caso che la donna fosse *suae potestatis*. In questa ipotesi ella sottoponendosi alla *manus* del marito cessa di essere *suae potestatis* e, acquistando la *manus* sopra di lei, il marito acquista anche i suoi beni, le succede. Ma la donna *suae potestatis* è in tutela e per sposarsi ha bisogno dell'*auctoritas* del tutore,

bisogna cioè che il tutore acconsenta. Ora proprio i decemviri hanno stabilito che tutore della donna sia l'*adgnatus proximus*, colui che le sarebbe erede, se la donna morisse senza essersi sposata. La *conventio in manum* di una donna *suae potestatis* brucia e vanifica insomma le aspettative successive dell'*adgnatus proximus*, il quale, di conseguenza, potrebbe essere indotto a negare la sua *auctoritas*, a impedire così alla donna di sposarsi. Per evitare ciò gli stessi decemviri hanno stabilito che, allontanandosi la donna per tre notti dalla casa del marito prima che si compia l'anno necessario all'acquisto *usu* della *manus*, la donna resta naturalmente *nupta*, ma altrettanto naturalmente libera dalla *manus* e quindi *suae potestatis*. Molto probabilmente questa *trinocli usurpatio* deve essere stata di uso piuttosto limitato all'età dei decemviri, perché soltanto molto più tardi si generalizzerà il matrimonio senza l'acquisto della *manus*. La disposizione dei decemviri è già tale da mettere in chiaro come la legge non possa cancellare una norma dei *mores*.

I decemviri, infatti, non aboliscono l'acquisto della *manus* a seguito dell'*usus*, si limitano a indicare il comportamento opportuno a che, interrompendosi l'*usus*, l'acquisto della *manus*, nonostante la coabitazione, non si verifichi. Pure tutelando in tal modo e la libertà della donna di sposarsi e contemporaneamente gli interessi dell'*adgnatus proximus* e più generalmente della famiglia agnaticia e al limite anche della *gens*, hanno posto i presupposti perché le *nuptiae* si facciano sempre più libere non solo logicamente, ma anche nella prassi, dai condizionamenti potestativi della *manus*.

Non celebrandosi più se non raramente la *confarreatio* e la *coemptio*, le *nuptiae* continueranno a essere considerate *iustae* e saranno legittimi i figli che nasceranno dentro la famiglia del marito e saranno acquistati *in potestate* dal *pater familias*. E il costume identificherà questo *matrimonium*, per dirla con il tardo giurista (Modestino in D. 23.2.1), nella '*coniunctio maris et foeminae*' sorretta dal reciproco affettuoso rispetto, che i giuristi chiamano *honor*, quando ne vedono i comportamenti riflessi all'esterno, e *affectio*, quando si fermano sulla soglia della intimità coniugale: *honor* e *affectio* tali da fondare il '*consortium omnis vitae*', l'*humani atque divini iuris communicatio*', senza necessità di forma alcuna, una volta che siano quotidianamente e liberamente vissuti.

35. *In mancipio esse* è l'unica posizione di asservimento in età arcaica — Tra le persone *in mancipio* sono anzitutto i figli che siano stati mancipati dal proprio padre a un altro *pater familias*. Questi, acquistandoli, li ha appunto *in mancipio*. E' quanto ci dice Gaio (*inst.* 1.117) precisando, ed è precisazione della massima importanza, che i figli tanto maschi che femmine possono essere mancipati nello stesso modo nel quale possono essere mancipati gli schiavi. Poiché non vi è ragione alcuna per ammettere che la *mancipatio* del servo facesse acquistare all'acquirente un potere diverso, è lecito concludere che tra le persone *in mancipio* sono anche gli schiavi. Gaio (*inst.* 1.52) colloca invece gli schiavi unitamente ai figli (1.55) tra le persone *in potestate*. Questo inquadramento dello schiavo non può essere antico. Gaio, infatti, annota subito che la *potestas* sugli schiavi è '*iuris gentium*' (1.52), mentre quella sui figli è un '*ius proprium civium Romanorum*', in quanto, precisa Gaio, non vi sono altri uomini che abbiano sui propri figli una potestà eguale a quella che abbiamo noi.

Non solo sugli schiavi, ma anche sui figli l'avente potestà ha la '*vitae necisque potestas*', e non solo per gli schiavi, ma anche per i figli vale il principio che ciò che essi acquistano è acquistato all'avente potestà: '*adquiritur autem nobis non solum per nosmet ipsos, sed etiam per eos quos in potestate... habemus*' (Gai., *inst.* 2.86). Identica anche la motivazione del principio: colui che è in nostra potestà non può avere nulla di suo (Gai., *inst.* 1.87).

Oltre che essere estranea al contenuto della *potestas*, la precisazione gaiana è frutto di una riflessione giurisprudenziale non ancora nata in una età nella quale appare impensabile una distinzione fondata sulla contrapposizione *ius gentium* - *ius proprium civium Romanorum* e quindi impossibile una distinzione tra la *potestas* sullo schiavo e la *potestas* sul figlio fondata appunto, come in Gaio, su questa contrapposizione. Si aggiunga, poi, che la *potestas* sul figlio viene in altri luoghi a qualificarsi più precisamente come *patria potestas* mentre questa sullo schiavo resta innominata, si aggiunga che la lingua latina conosce il termine '*mancipium*' come significante anche schiavo, mentre il termine *servus* appare di probabile origine etrusca, e si dovrà concludere che la collocazione gaiana dello schiavo tra le

persone *in potestate* accanto ai figli non può essere quella originaria. A questa età lo schiavo è tra le persone *in mancipio*, anzi è una *persona in mancipio*.

D'altra parte ancora in Gaio vi sono tracce non equivoche di questa collocazione. Delle persone *in mancipio* Gaio dice che '*servorum loco habentur*' e che pertanto diventano *sui iuris* attraverso la manomissione (*inst.* 1.138). Il '*servorum loco*', dunque, non può ingannare. Lo stesso Gaio (*inst.* 2.160), parlando della *potestas abstinendi* concessa dal pretore all'*heres suus et necessarius* per permettergli di astenersi dall'eredità paterna che vede onerosa perché gravata di debiti, afferma che tale *potestas abstinendi* il pretore la concede anche alla persona '*qui in causa mancipi est, si cum libertate heres institutus sit, tamquam servus*'. Anche se il '*tamquam servus*' fa eco al '*servorum loco*' di Gaio (*inst.* 1.138), conta il '*cum libertate heres institutus*', che dimostra testualmente che se si vuole istituire erede la persona *in mancipio* il testatore deve istituirla '*cum libertate*', deve cioè contemporaneamente manometterla, proprio come un qualsiasi schiavo. Né la condizione della persona *in mancipio* manomessa è diversa da quella dello schiavo manomesso. Il testamento del figlio emancipato, il quale a seguito del complicato meccanismo dell'emancipazione, prima dell'ultima manomissione, viene a trovarsi *in mancipio* del proprio padre, è sottoposto alla *bonorum possessio contra tabulas liberti 'exempli patroni'* (D. 37.12.45.pr.) alla stessa stregua del testamento di qualsivoglia schiavo manomesso.

In ogni epoca storica, e non solo in questa età antica, l'atto col quale si pone termine a questa condizione di asservimento che è il *mancipium* è la manomissione, lo stesso atto con il quale si pone termine alla schiavitù di una persona. '*In mancipio esse*' e schiavitù sono perciò condizioni personali originariamente identiche. Il potere sullo schiavo, quella *potestas* che successivamente si dirà essere '*iuris gentium*', in quanto in vari modi presente in tutti gli ordinamenti positivi antichi, ha nella comunità romana più antica un nome preciso, e questo nome è *mancipium*. Una *potestas*, questo *mancipium*, che accomuna agli schiavi i figli mancipati dal proprio padre, una *potestas* che esaurisce, accomunandole e livellandole, tutte le possibili posizioni di asservimento nella famiglia romana antica, quali che possano essere state le cause che le hanno determinate.

36. *Caratteri della schiavitù in epoca arcaica* — Le attività delle persone *in potestate* sono produttive di effetti soltanto se questi sono positivi per il *pater familias*. Il principio fondamentale nell'organizzazione della famiglia romana limita in misura decisiva le possibilità di queste persone di agire all'esterno del gruppo familiare; le loro capacità sono utilizzate piuttosto all'interno del gruppo che all'esterno. La stessa «vendita» del figlio conferma questa riflessione, dal momento che essa realizza appunto l'ingresso del figlio in una diversa organizzazione familiare.

Questa antica organizzazione esprime, perciò, l'autonomia produttiva dei gruppi che solo in misura esigua hanno bisogno di scambi e tendono quindi all'autosufficienza, anche a quella che noi diremmo normativa.

Che il *pater familias* disponga della vita di quanti sono sottoposti al suo potere è del tutto comprensibile in questo quadro. E' una società che non sembra conoscere la possibilità di accrescere la ricchezza attraverso la moltiplicazione delle relazioni e degli scambi. Lo stesso sorgere e crescere e rafforzarsi dell'organizzazione gentilizia può essere visto proprio come una intelligente risposta a questa situazione. E il diffondersi di un istituto come la clientela, tipicamente romano e tipicamente «gentilizio», rende poco rilevante in questo quadro la presenza degli schiavi. Essi non sono né essenziali, né determinanti ai fini della produzione e sembrano presupporre, specie quando più tardi saranno in numero produttivamente rilevante, un'organizzazione assai più aperta alla vita degli scambi e delle relazioni. Solo allora la giurisprudenza sentirà necessario far riferimento allo «schiavo» in modo del tutto generale e astratto, perché solo allora sarà necessario assumerlo in una generalizzante dimensione e categoria giuridica, a dispetto della concretezza storica di una tipologia certamente assai varia e ricca. A quest'epoca sono di là da venire le migliaia di schiavi di varie e infide origini nazionali, che vivono negli *ergastula* per lavorare il latifondo di un padrone lontano e forse mai visto; sono di là da venire gli schiavi che quali *magistri* conducono navi a risalire i fiumi o ad attraversare il mare. Lo schiavo di questa epoca vive nella *domus* accanto al padrone e magari accanto

ai suoi figli, certo vicino ai figli del vicino più povero, che, costretto, li ha mancipati al contadino più fortunato o comunque più bisognoso di mano d'opera. E vive tanto vicino al padrone che questi può essere spinto ad adottarlo se privo di figli, facendone così il suo erede. La notizia preziosa è di Catone, citato da Giustiniano nelle sue Istituzioni (1.11.12): *'Apud Catonem bene scriptum refert antiquitas, servi si a domino adoptati sint, ex hoc ipso posse liberari'*.

Catone, non ci si dice in quale opera, aveva scritto che se gli schiavi venivano adottati dal padrone per questo solo fatto potevano essere liberi. In altre parole lo schiavo può essere adottato e questo atto ha gli effetti della manomissione. In un quadro come quello che finora è venuto fuori la notizia non meraviglia affatto, che anzi inserendovisi pienamente, vale a confermarlo e a illuminarlo. Che il padrone privo di figli adottati, e cioè faccia figlio suo lo schiavo che si trova a casa sua e che può essere anche il figlio del vicino mancipatogli per qualsivolgia ragione, appare del tutto comprensibile.

Con questo non si vuole escludere che non vi siano altre cause di asservimento in quest'epoca assai antica (vi è probabilmente tra queste il *furtum manifestum*) e soprattutto che possa esservi la prigionia di guerra. Ma mentre in seguito essa sarà la principale fonte della schiavitù, estinguendosi oltretutto le altre, a quest'epoca essa non appare certo la prevalente.

D'altra parte, una notizia liviana (*urb. cond.* 2.22.5-7) illumina bene la condizione del prigioniero di guerra. Conclusasi la guerra con i Latini con la vittoria del lago Regillo, i Volsci alleatisi con gli Ernici divisarono di far scendere in guerra nuovamente anche i Latini. Questi svelarono ogni cosa ai Romani conducendo a Roma gli ambasciatori dei Volsci. I Romani, grati, restituirono ai Latini seimila prigionieri. Il numero può apparire eccessivo, ma non vi è ragione di dubitare della notizia. I Latini si rallegrarono dei risultati ottenuti, inviarono a Giove Capitolino una corona d'oro e con gli ambasciatori e il dono «vennero anche in gran folla quei prigionieri che erano stati restituiti alle loro famiglie. Andarono ognuno nella casa di colui presso il quale avevano servito; ringraziarono di essere stati accolti e trattati cortesemente al tempo della loro sventura; strinsero quindi vincoli di ospitalità».

Questa la condizione del prigioniero di guerra in questa età e anche essa è illuminante su questa antica schiavitù e più in generale sul quadro che è stato possibile disegnare; quadro che andrà alterandosi decisamente via via che andrà crescendo il peso degli schiavi nella vita produttiva e commerciale dello stato romano.

37. La *'summa divisio de iure personarum'* appartiene al *ius gentium* — *'Civitas'* e *'libertas'* soprattutto a Roma non sono perciò concetti astratti al di fuori del tempo e indipendenti dalle reali condizioni storiche di Roma.

Sono nozioni che devono essere storicizzate fino in fondo, studiate nel loro faticoso farsi nella storia attraverso le lotte degli uomini. Sono nozioni che attengono al divenire dello stato romano, ai rapporti tra i singoli e la comunità, al differenziarsi delle classi e al nascere delle loro organizzazioni, al modo con cui il diritto stesso si pone tra gli uomini ad opera degli uomini.

Gli stessi concetti di *'ius'* e *'lex'* non sono certo indipendenti da quelli di *'civitas'* e di *'libertas'*.

Gaio (*inst.* 1.9) pone all'inizio della trattazione del diritto delle persone l'affermazione solenne: *'Et quidem summa divisio de iure personarum haec est, quod omnes homines aut liberi sunt, aut servi'* («E invero la distinzione fondamentale della situazione delle persone è questa, che tutti gli uomini o sono liberi o sono servi»). Aggiunge subito dopo (*inst.* 1.10): *'Rursus liberorum hominum alii ingenii sunt, alii libertini'*.

Vi è quindi una ulteriore distinzione tra gli uomini liberi, gli ingenui che sono gli uomini nati liberi, i libertini che sono gli schiavi manomessi (Gai., *inst.* 1.11).

Infine (*inst.* 1.12), vi è una distinzione in *genera* degli stessi libertini, perché questi sono o *cives Romani*, o *Latini*, o *dediticii*.

E qui noi ci accorgiamo che accanto a una distinzione tra le persone che si basa sulla loro *'libertas'* si accosta una distinzione che si basa invece sul loro rapporto con la cittadinanza.

Questo accostamento in Gaio è relativo soltanto allo stato di libertino, non a quello di schiavo, in quanto lo schiavo è assolutamente al di fuori della *civitas*.

Ma quando è nato questo concetto di *'civitas'* che discrimina, al di là delle condizioni di effetti-

va libertà, i cittadini, e non già i liberi e gli schiavi? Il testo che indietro abbiamo esaminato sull'adozione dello schiavo ci ha mostrato sia pure nelle grandissime linee, ma sempre in maniera abbastanza precisa, che i rapporti tra liberi e servi, sono andati variamente svolgendosi nel tempo.

Può essere accaduto qualcosa di analogo nel rapporto tra il cittadino e lo schiavo, meglio, ormai, tra lo schiavo e la *civitas*.

E' Gaio stesso a metterci sull'avviso quando distingue tre generi di libertini, non già in base al loro grado di libertà, ma in base al loro rapporto con la cittadinanza. Sorge il sospetto che la '*summa divisio*' si muova su un piano diverso da quello della *civitas*, e che la distinzione tra liberi e servi appartenga piuttosto alla sfera del *ius gentium*, che non a quella del *ius civile*. E se badiamo al fatto, già indietro rilevato, che accomunando figli e servi sotto la *potestas* del *pater*, Gaio precisa che quella sui servi è *iuris gentium*, mentre quella sui figli è del *ius civile* (*inst.* 1.52 e 55), il sospetto acquista verosimiglianza e vien fatto di dire che su questo punto Gaio adotta un metro di classificazione che non è quello del *ius civile*. Basterebbe per escludere che la '*summa divisio*' possa essere molto antica. D'altra parte tutta la trattazione della concreta regolamentazione giuridica dello schiavo è altrove, e precisamente è successiva all'introduzione da parte di Gaio di una seconda divisione (*inst.* 1.48): '*Sequitur de iure personarum alia divisio. Nam quaedam personae sui iuris sunt, quaedam alieno iuri subiectae*'. Queste ultime, poi, sono '*aliae in potestate, aliae in manu, aliae in mancipio*' (1.49). '*In potestate itaque sunt servi domitorum*' (1.52); '*item in potestate nostra sunt liberi nostri*' (1.55).

La '*summa divisio*' posta in capo alla trattazione del diritto delle persone improvvisamente svanisce di fronte a questa '*alia divisio*', che proprio per essere '*alia*' e non '*summa*' dovrebbe essere secondaria e non intersecare la divisione fondamentale. Schiavi e figli ('*liberi*') sono accomunati in una stessa identica situazione: sono *personae alieno iuri subiectae* e più precisamente sono *personae in potestate*.

Gaio, in verità, annota subito che la *potestas* sugli schiavi è '*iuris gentium*', mentre quella sui figli è un '*ius proprium civium Romanorum*', in quanto non esistono altri uomini che abbiano sui propri figli una *potestas* quale quella che abbiamo noi. Ma questa precisazione resta del tutto estranea al contenuto effettivo della *potestas*, il quale, come indietro abbiamo visto, è del tutto identico, sia che si eserciti sul figlio, sia che si eserciti sullo schiavo. La precisazione gaiana appare frutto palese di una riflessione giurisprudenziale più tarda, quando sarà pensabile una distinzione e una contrapposizione tra *ius gentium* e *ius proprium civium Romanorum*.

Sorge il sospetto, allora, che la stessa '*summa divisio*' si muova su un piano diverso e che proprio la distinzione tra liberi e servi appartenga in Gaio piuttosto alla sfera del *ius gentium*, che non a quella del *ius civile*.

Quella che nel manuale gaiano è definita '*alia divisio*' in quanto Gaio vi ha premesso la '*summa*', palesemente ispirata al *ius gentium*, appare fondamentale e a nulla subordinata per quanto attiene il *ius civile*.

38. *Le personae alienae potestati subiectae non sono libere. Inesistenza di una nozione astratta di 'libertas'* — Questo distingue, come abbiamo già visto, le *personae suae potestatis*, o *sui iuris*, e le *personae alienae potestati subiectae*.

Queste ultime, siano esse *in potestate*, *in manu*, o *in mancipio* non sono libere. Libere non sono neanche le persone in tutela che, secondo la ben nota definizione di Servio, è '*vis ac potestas*' (D. 26.1.1.pr.), anche se il giurista scrivendo in un'epoca tanto più tarda sente il bisogno di precisare che essa si esercita '*in capite libero*'; ma il bisogno della precisazione denuncia precedenti diversi, addirittura opposti.

Esaminiamo il linguaggio gaiano, per limitarci soltanto a questo. Gaio (*inst.* 1.124) scrive '*videamus, nunc, quo modo ii, qui alieno iuri subiecti sunt, eo iure liberentur*'. Spiega, poi (1.126), in che modo gli schiavi '*potestate liberentur*'; per i figli parla di '*exire de potestate*' o di '*desinere in potestate esse*' (1.127-128). Non si pensi, però, a una voluta e precisa differenza di linguaggio diretta a isolare lo schiavo dalle altre *personae alienae potestati subiectae*; delle donne che convengono *in manum* Gaio dice che '*potestate parentis liberantur*' (1.136).

'*Liberare*' è adoperato da Gaio anche a proposito della tutela: '*tutela liberantur foeminae*' (*inst.* 1.145 e 194); né l'espressione è propria alla sola tutela delle donne che anche degli impuberi. Gaio dice che '*masculi autem cum puberes esse coeperint, tutela liberantur*' (1.196). Che la persona in tutela non sia libera ri-

sulta, infine, e testualmente, dal ricordo di Gaio (1.145) in merito alle vergini consacrate al culto di Vesta: *‘Loquimur autem exceptis virginibus Vestalibus, quas etiam veteres in honorem sacerdotii liberas esse voluerunt, itaque etiam lege XII tabularum cautum est’*. «Libere», dunque, le vergini Vestali, in onore del sacerdozio del quale sono rivestite. Ma non libere, dunque, tutte le altre donne che sono in tutela.

Né va dimenticata la norma decemvirale a proposito dell’abuso che il padre potesse fare della sua *patria potestas* vendendo ripetutamente il figlio: *‘Si pater ter venum filium duit filius a patre liber esto’* (Gai., *inst.* 1.132). *‘Liber esto’*, la stessa identica formula della manomissione, della liberazione, cioè, della persona *in mancipio*, situazione nella quale sono anche gli schiavi. Non esiste affatto una astratta *libertas*, rispetto alla quale possa configurarsi e definirsi uno *status* personale, che faccia astrazione appunto dalla concreta e immediata situazione familiare, rispetto alla quale si configura la distinzione tra *personae suae potestatis* e *personae alienae potestati subiectae*. In questo senso può dirsi che ancora non esiste la *servitus*. Esistono soltanto situazioni personali, anche notevolmente differenziate. La situazione delle persone *in mancipio* è diversa da quella delle altre persone *in potestate* o *in manu*. L’*‘in mancipio esse’*, la situazione cioè di colui che è *in mancipio*, è destinato a durare al di là della morte del *pater familias*, a meno che non intervenga uno specifico atto di liberazione. E’ la sola assorbente posizione di asservimento esistente nell’età arcaica, non dissimile, però, quanto al contenuto concreto, non già alla sua durata, da quelle dei figli sottoposti alla *patria potestas* e della *uxor in manu*. E’ ben noto, del resto, che *‘mancipium’* è, in latino, lo schiavo mentre *‘servus’* è parola di probabile origine etrusca.

Né esiste correlazione alcuna tra *‘servus’* e *‘liber’*. *‘Liber’* è connesso con l’idea di nascita e sta a indicare la nascita legittima, la nascita dentro la famiglia per cui *liber* e *ingenuus* designano la stessa situazione. Un *liber* può, perciò, essere *in potestate* e di conseguenza può essere «liberato».

La divisione più antica rispetto al *ius proprium civium Romanorum*, rispetto ai *mores*, non è quella tra liberi e servi, ma quella tra *personae suae potestatis* e *in potestate*.

Questa distinzione obbliga la stessa «città» ad averne conto. Conferma questa affermazione la nota vicenda dei *nexi* dell’anno 495 e il conseguente editto di Servilio. I *nexi* non hanno la possibilità di arruolarsi. Sono asserviti ai loro creditori. Né il magistrato ha il potere di modificare questa situazione, può soltanto con il suo editto temporaneamente sospenderne gli effetti, e ciò non tanto in considerazione degli interessi della città, quanto in vista dei possibili vantaggi degli stessi *nexi* e di conseguenza dei loro creditori.

Si fa chiaro una volta di più che i *mores* sono assai prima della città e dalla città del tutto indipendenti, così che neanche il magistrato può modificarli.

39. Strab., *geogr.* 5.3.4. *La cittadinanza arcaica espressione della comunanza di lingua e di tradizione* — Strabone (*geogr.* 5.3.4), dopo aver ricordato la fondazione di Alba, quella di Roma, la costituzione dell’asilo da parte di Romolo, la sperimentata impossibilità di ottenere l’*ἐπιγαμία* per la sua gente, l’originaria esiguità numerica dei Latini, le sedi dei Volsci, degli Equi, degli Ernici, i siti di Aricia, Tellene, Anzio, prende a parlare degli Albani.

Ἄλβανοὶ δὲ κατ’ ἀρχὰς μὲν ὁμονόουν τοῖς Ῥωμαίοις ὁμόγλωττοὶ τε ὄντες καὶ Λατῖνοι, βασιλευόμενοι δ’ ἑκάτεροι χωρὶς ἐτύγχανον: οὐδὲν δ’ ἦττον ἐπιγαμίαι τε ἦσαν πρὸς ἀλλήλους καὶ ἱερὰ κοινὰ τὰ ἐν Ἄλβᾳ καὶ ἄλλα δίκαια πολιτικά.

Fin dal principio, nota Strabone, gli Albani hanno le stesse tradizioni dei Romani e dei Romani parlano la lingua, e sono Latini; eppure i due regni sono separati. Proprio questa «separazione» istituzionale di comunità che hanno lo stesso νόος e la stessa γλῶσσα sembra meravigliare Strabone, che in questa parte ha probabilmente Polibio per fonte. Tuttavia, questa separazione non ha, in effetti, nessuna conseguenza, perché non essendovi disparità alcuna, reciproco è il diritto di contrarre matrimonio (*ἐπιγαμία*), comuni sono i templi in Alba e tutti i δίκαια πολιτικά.

Questa espressione va intesa nel suo esatto significato. Δίκαια designa il *‘suum cuiusque ius’*, il diritto proprio di ognuno, indica la *res familiaris*, una nozione abbastanza complessa che forse si potrebbe rendere con l’espressione, certo non del tutto soddisfacente, «diritti familiari e patrimoniali».

li», distinguendo e separando, laddove il greco, invece, non distingue né separa.

Πολιτικός corrisponde al latino *'civilis'*; e comune agli Albani e ai Romani sono proprio questi δίκαια πολιτικά. Prima ancora, però, Strabone ha precisato che «reciproco era il diritto di contrarre matrimonio». Questa reciprocità nelle nozze, questo aver comuni i δίκαια πολιτικά non appare affatto, in Strabone, collegato a un trattato, a un patto, a un qualsivoglia fatto istituzionale o giuridico tra i due *regna*, le due comunità «istituzionalmente separate». Anzi esiste, benché ci siano due *regna*. Esiste in virtù della comunione da Strabone in precedenza illustrata di νόος e di γλῶσσα, di tradizione e di lingua.

Il punto centrale che Strabone chiarisce è che ἐπιγαμία, o, se si preferisce, il connubio e il diritto di commercio (ma in realtà l'espressione di Strabone è assai più ampia) non si legano a nessun accordo, a nessun trattato, a nessuna concessione reciproca, ma scaturiscono dall'essere Albani e Romani, sebbene governati da re distinti e diversi, popoli che hanno in comune lingua e tradizione. E i δίκαια che sono comuni sono πολιτικά, sono cioè «civili», propri dei *cives*, dei concittadini, che sono tali, perciò, indipendentemente dal fatto di essere sottomessi al re di Alba o al re di Roma; sono tali, è questo l'insegnamento di Strabone, per avere in comune le tradizioni e la lingua, per intrecciare continuamente, attraverso i matrimoni, i loro destini.

40. *L'indagine linguistica conferma questo risultato* — Questo risultato trova impressionante conferma nell'analisi linguistica. Come corrispondente del greco πόλις, il latino ha il termine secondario di *'civitas'*, che alla lettera indica l'insieme dei *cives*, «concittadini». Il latino stabilisce tra *'civis'* e *'civitas'* un rapporto inverso a quello che ci mostra il greco tra πόλις e πολίτης, cittadino.

L'astratto *'civitas'*, che indica la qualità del cittadino e, collettivamente, l'insieme dei cittadini, la città stessa, è derivato da *'civis'*, «cittadino», che ha un significato cameratesco e implica la comunanza dell'*habitat* e dei diritti politici. Il senso autentico di *'civis'* non è «cittadino», ma «concittadino».

Molti usi antichi mostrano il valore di reciprocità che è inerente a *'civis'*, e che solo può rendere conto di *'civitas'* come nozione collettiva. Bisogna riconoscere in *'civis'* la designazione che si scambiavano, all'origine, i membri di un gruppo detentore dei diritti di indigenato, in opposizione alle diverse varietà di «stranieri», *hostes*, *peregrini*, *advena*.

Anche l'indagine linguistica dimostra, allora, che *'civis'* è designazione che si scambiavano all'origine i membri di un gruppo detentore dei diritti di indigenato, e che, perciò, in antico la cittadinanza è questione di indigenato, distinguendosi proprio su questa concreta realtà storica i *'cives'* dai peregrini.

41. *Indipendenza del ius civile dalla civitas politica. Il conubium* — Questa analisi dimostra con la massima semplicità possibile l'evidenza storica dell'originaria indipendenza del *ius civile* dalla *civitas* politica, dalla *civitas* stato. Il *ius civile* è legato più al *nomen* che allo stato.

La definizione di Gaio (*inst.* 1.1) *'... quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium est vocaturque ius civile, quasi ius proprium civitatis'* acquista alla luce di queste considerazioni una evidenza maggiore. Vieni fuori come quello stabilire a sé stesso il diritto di cui parla Gaio sia un lungo processo storico, nel quale vive in un concreto materiale rapporto dialettico il nesso tra *ius* e *nomen*, tra *ius* e ἔθνος. Almeno tra Albani e Romani la reciproca possibilità di contrarre matrimonio e la comunanza dei δίκαια πολιτικά non è riconducibile a un «evento». Nasce piuttosto all'interno di quel lungo processo dialettico che ha portato alla formazione dell' ἔθνος latino.

Che sia questa l'ottica di Strabone e della sua fonte è fatto chiaro dall'esposizione di tutti gli sviluppi e gli ampliamenti successivi della presenza latina nel Lazio, sia lungo la costa meridionale, sia verso l'interno.

Non può essere sottovalutato il fatto che Strabone sottolinei con una certa insistenza che nel Lazio, quando Roma fu «fondata», vi erano città non latine, che alcune delle popolazioni dalle quali Roma era allora circondata vivevano in villaggi in modo del tutto autonomo e non appartenevano a nessuna φυλή comune. In questo contesto Strabone cita tra le altre località *Antemnae*, sottolineando ancora che gli abitanti vivevano per proprio conto e non si curavano neppure degli Albani. Romolo trova difficoltà a intrecciare rapporti matrimoniali per la sua gente. I Latini, continua Strabone, era-

no pochi. Del resto Livio stesso, a proposito degli Aborigeni e degli uomini di Latino, chiude nella persona di Enea un lungo processo storico, quando raccoglie ed espone la leggenda secondo la quale, morto Latino nella guerra contro i Rutuli, Enea per guadagnarsi le simpatie degli Aborigeni, e affinché tutti avessero non solo lo stesso re ma anche lo stesso nome, chiamò Latini tutti e due i popoli (*geogr.* 1.2.4). Un processo, questo, del quale si sottolineano sempre come «eventi» fatti di parentela. ‘*Foedus domesticum*’, ad esempio, aggiunto a quello pubblico, intercorso tra i capi, è detto il matrimonio di Lavinia con Enea, permesso e voluto da Latino. Turno, re dei Rutuli, muove guerra a Latino, perché Lavinia prima che sposasse Enea era stata promessa a lui. Proca «lega» a Numitore «l’antico regno della gente Silvia» (*Liv., urb. cond.* 1.3.9-10) così come si potrebbe fare di un patrimonio tutto privato. In questo contesto va considerato il ratto delle Sabine, il quale si dice voluto non «per lascivia o malvagità, ma con l’intenzione precisa di mescolare e unire in una sola comunità due stirpi coi vincoli più solenni» (*Plut., vit. Rom.* 14).

Non può essere presa sul serio la sconsolata notazione di Livio, il quale si cruccia che la grandezza dei Romani, ormai in grado di tener testa alle popolazioni vicine, per la penuria delle donne sarebbe durata una sola generazione, poiché non vi era in patria speranza di prole, né vi era la possibilità di connubio con i vicini. Con gli Albani, e probabilmente, per non dire sicuramente, con gli altri Latini, anche se questi non erano molti, i Romani avevano tutte le possibilità di contrarre matrimonio e di assicurarsi così discendenza e grandezza.

Non quindi per far fronte a una generale e avvilente ‘*penuria mulierum*’ va vista la decisione di Romolo, ma nella specifica volontà di stabilire rapporti con un popolo diverso con il quale non era facile in questo quadro allacciare rapporti matrimoniali. Cenina, Antemne e Crustumero, che nei racconti di Livio, di Dionigi e di Plutarco appaiono coinvolte insieme con i Sabini nelle vicende del «ratto», e addirittura precorrono questi nel muover guerra a Roma, non sono ancora a questa epoca centri latini. Dionigi (*ant. Rom.* 1.16) dice che Antemne era città dei Siculi ai quali la tolsero gli Aborigeni, e successivamente unisce Cenina ad Antemne in questo stesso destino (2.35). Crustumero, Dionigi la dice antichissima colonia di Alba (2.36); Festo (*verb. sign.*, sv. ‘*Crustumina*’ [Lindsay p. 48]) la qualifica città dei Tusci.

In tutta la vicenda, Cenini, Antemnati e Crustumini appaiono strettamente legati al più grande e forte popolo sabino che ha in Curi il suo re, Tito Tazio. Plutarco, nominandoli, scrive «gli altri Sabini», dando mostra così di ritenere che questi popoli appartenessero allo stesso ceppo sabino. In realtà questi centri si trovano in una zona che a questa epoca doveva essere di confine tra Sabini, Tusci, Falisci e Latini e il momento del «ratto», nel quale essi sono coinvolti insieme ai Sabini, ma allo stesso tempo, in modo distinto e con il loro proprio nome, può indicare sotto forma di «evento» il loro avvicinarsi, se non addirittura il loro «ingresso» nel *nomen* latino.

I matrimoni sono allo stesso tempo causa ed effetto del formarsi dell’*ἔθνος* comune e la tradizione esemplifica in eventi, ora giuridici come un *foedus*, ora violenti come un «ratto», lo svolgersi di un lungo processo storico, che ha certamente uno dei suoi momenti più significativi nel costituirsi delle famiglie attraverso la congiunzione dei sensi e il confondersi del sangue.

Inoltre, la non infrequente incorporazione nella cittadinanza di intere popolazioni dei centri vicini, la altrettanto non infrequente presenza di re «stranieri», indicano che Roma per tutta l’epoca regia, e comunque per tutta l’età arcaica, si è mossa con molta spregiudicatezza, al di là di qualsiasi concetto giuridico costituzionale di «cittadinanza».

Dopo la prima vittoria, quella sugli Antemnati, Ersilia si adopera affinché siano accolti nella cittadinanza (*accipere in civitatem*) i genitori delle fanciulle rapite dai Romani (*Liv., urb. cond.* 1.11.12). Dopo il *foedus* con i Sabini Livio (1.13.4) scrive che di due si fa una sola cittadinanza (*civitatem unam ex duabus faciunt*); distrutta Alba, i due popoli sono confusi in uno solo (*duo populi in unum confusi sunt*: 1.23). Tutto politico è il discorso di Tullo agli Albani dopo il tradimento di Mezio Fufezio, ma il disegno è chiaro: Roma deve crescere sulla rovina di Alba. Si raddoppia il numero dei cittadini: ‘*Roma interim crescit Albae ruinis, duplicatur civium numerus*’ (1.28.7). Dopo Tullo Ostilio, Livio già può parlare a questo proposito di un ‘*mos regum priorum*’, di un costume dei primi re, che Anco Marzio

segue accogliendo nella cittadinanza romana gli abitanti della città latina di Politorio. «Seguendo il costume dei primi re, che aumentarono la potenza romana accogliendo nella cittadinanza i nemici, trasferì a Roma tutta la popolazione» (1.33.1); e così si aggiunsero nuovi cittadini, avendo preso Tellene e Ficana (1.33.2); e sempre Anco Marzio accoglie nella cittadinanza migliaia di Latini (1.33.5).

Livio fa chiaro più di una volta che questa incorporazione nella cittadinanza non è una mera operazione formale, ma si realizza, vero o supposto che sia, attraverso il materiale trasferimento di una intera popolazione da un sito all'altro. Così nel caso di Alba, così in quello di Politorio.

42. *I re «stranieri». L'asilo di Romolo* — Quanto ai re «stranieri» il problema per i Romani si pose immediatamente dopo la scomparsa di Romolo, perché i Sabini lamentarono che morto Tito Tazio «non vi era stato più un re appartenente alla loro parte. E sebbene tutti volessero essere sottoposti a un re non avendo ancora sperimentato la dolcezza della libertà, gli antichi Romani disprezzavano un re 'straniero'» (Liv., *urb. cond.* 1.17.2). Questo discorso di Livio appare strano, perché poco prima egli, parlando di questo accordo con i Sabini, aveva appunto detto che di due cittadinanze se n'era fatta una sola. Un re sabino non avrebbe dovuto essere considerato, perciò, un re «straniero». Il discorso di Livio è immediatamente chiaro se si ammette, come sembra debba farsi, che qui «straniero» indica colui che non è latino.

Quando ad Anco Marzio deve succedere il primo Tarquinio, Livio (*urb. cond.* 1.35.4) riferisce una tradizione secondo la quale Tarquinio avrebbe tenuto un discorso diretto ad «accattivarsi il favore della plebe» e nel quale egli avrebbe chiarito che «aspirando al regno non chiedeva nulla di nuovo, perché non era il primo, ma il terzo straniero che aspirava a regnare a Roma; Tazio, anzi, fu fatto re, essendo non solo straniero, ma anche nemico, e Numa ignaro della città, e non volendolo, fu fatto re, spontaneamente; quanto a lui, dal giorno in cui era divenuto padrone di sé, si era trasferito a Roma con la moglie e tutti i suoi beni; la maggior parte dell'età in cui gli uomini esercitano i pubblici uffici egli l'aveva trascorsa a Roma anziché nell'antica patria; in pace e in guerra sotto la guida di un maestro tutt'altro che spregevole, cioè lo stesso re Anco, aveva appreso le consuetudini giuridiche romane, i riti romani ...»: «*Romana iura, Romanos ritus*» sono proprio i termini del discorso di Strabone. Tarquinio, insomma, tende a convincere il popolo di non essere più uno «straniero»: egli con la guida dello stesso re ha imparato e praticato il diritto e la religione di Roma.

Non potrebbe essere più chiaro che qui «*peregrinus*» sta a indicare colui che non è latino, che appartiene ad altro diritto e ad altri culti. E per converso, sono «*cives*», «concittadini», coloro che hanno in comune diritti e religione.

Una tradizione, questa, accolta da Livio, nella quale il problema dei re «stranieri» non si pone affatto in relazione a fatti di conquista, che altrimenti il senso di queste osservazioni svanirebbe del tutto. Il discorso non intende affatto dar credito all'esattezza storica di ognuna di tutte le notizie liviane. Sono noti i limiti – anche se oggi si sono notevolmente ampliati – in cui può farsi credito alla tradizione annalistica per questa età arcaica. Vere o false che siano le notizie, conta che la tradizione non ha difficoltà alcuna a rappresentarsi la presenza pacifica di peregrini al vertice della comunità, a rappresentarsi il frequente, e per nulla formale, ingresso nella cittadinanza di intere popolazioni. Che anzi – e meraviglia che finora nessuno abbia colto la reale portata di questo sorprendente «ricordo» – all'origine stessa della città la tradizione pone un fatto che non può non apparire abnorme rispetto a tutta la successiva tradizione: l'asilo che a Roma Romolo stesso offrì a chiunque «*sine discrimine, liber an servus esset*», senza discriminazione alcuna, tra liberi e servi. «Frattanto la città si ampliava – scrive Livio (*urb. cond.* 1.8) – incorporando entro la cerchia delle mura sempre nuovi territori, poiché le mura venivano costruite in vista della popolazione futura, più che in rapporto a quella che v'era allora. In seguito, perché non fosse inutile tale ampiezza della città, allo scopo di accrescere la popolazione secondo l'antico accorgimento dei fondatori della città, i quali attiravano a sé gente oscura e umile facendola passare per autoctona, offrì asilo il luogo che ora, a chi vi sale, appare circondato da una siepe tra due boschi. Ivi si rifugiò dai popoli vicini, avida di novità, una folla di gente di ogni sorta, senza distinzione alcuna tra liberi e servi, e quello fu il primo nerbo dell'incipiente grandezza». Si allontana fino a svanire

sul fondo del quadro la *'summa divisio de iure personarum'*, la distinzione fondamentale relativa al diritto delle persone, che il giurista Gaio pone all'inizio della sua esposizione, che queste distingue e separa e discrimina a seconda del se siano libere o schiave.

43. *Inesistenza di una nozione astratta di 'civitas' intesa come stato del cittadino* — Tutta diversa da quella storicamente successiva appare a quest'epoca la distinzione tra liberi e schiavi, tutta diversa quella tra cittadini e stranieri, tra *cives* e peregrini. Nessuna traccia di qualsivoglia concetto che possa assomigliarsi alla successiva orgogliosa nozione di *'civitas libertasque'* è dato scorgere nel periodo arcaico di Roma, quale pretende di raffigurarselo la tradizione annalistica.

Un tradizione che conferma l'analisi del testo di Strabone e i risultati dell'indagine linguistica. La nozione di *'civitas libertasque'*, quale la conosciamo negli ultimi tempi della repubblica attraverso le orgogliose testimonianze ciceroniane, sembra estranea a quest'epoca nella quale re indigeni cedono il posto a re stranieri, nella quale con la massima semplicità vediamo *civitas* aggiungersi a *civitas*, moltiplicandosi di conseguenza i *cives*. Il termine che più frequentemente e costantemente ricorre per indicare quelle che sembrano essere le unità «politiche» di quest'epoca è *'populus'*, e non dimentichiamo che anche in età propriamente storica la denominazione tecnica dello stato considerato come persona è *'Populus Romanus'* o anche, come spesso si trova detto, *'Populus Romanus Quiritium'*; ma l'espressione non va al di là della indicazione di un aggruppamento di persone fisiche, senza nulla dire sul tipo, la qualità dell'aggruppamento e sugli eventuali organi attraverso i quali esso attua la sua organizzazione e si esprime all'esterno.

Proculo, giurista del I secolo dopo Cristo, definisce libero quel popolo che non è soggetto alla potestà di altro popolo: *'Liber populus est si qui nullius populi potestati est subiectus'* (D. 49.15.7.1). Correlativamente, Varrone (*ling. Lat.* 9.6) parla di *'populus in sua potestate'* e Livio (*urb. cond.* 24.29.8 e 12) per sottolineare che i Leontini sono liberi dice che essi sono *'in sua potestate'*. L'essere *in sua potestate* è per un *populus* la condizione imprescindibile per poter esprimere la propria volontà.

Livio racconta con dovizia di particolari la resa di Collatia a Tarquinio e in *urb. cond.* 1.38.2 riporta per esteso la formula della resa, che si sostanzia nella *deditio* del popolo Conlatino alla *dictio* di Tarquinio e del popolo Romano. Prima che questa *deditio* si compia, il re interroga i legati del popolo Conlatino non solo sui loro poteri, ma sulla possibilità per il popolo Conlatino di compiere la *deditio*. E la domanda è tecnicamente precisa: *'estne populus Conlatinus in sua potestate?'* Solo dopo aver ricevuto risposta affermativa a questa domanda, il re pone la seconda: *'deditisne vos populumque Conlatinum urbem, agros, aquam, terminos, delubra, utensilia, divina humanaque omnia in meam populi que Romani dictionem?'*; *'dedimus'* rispondono i legati; *'at ego recipio'* conclude Tarquinio.

Questa terminologia coincide con quella propria dell'organizzazione familiare. Nel definire il *pater familias*, Ulpiano nel primo libro delle sue *Institutiones* scrive che i *patres familiarum* sono *'qui sunt suae potestatis'* (D. 1.6.4). Gaio aveva già distinto le *personae suae potestatis*, alle quali si contrappongono le *personae potestati subiectae*, soggette cioè all'altrui potestà (D. 15.1.1.pr., 45.1.45.1, 47.2.41.2). E' probabile che questa espressione sia più antica di quella del tutto analoga, che distingue tra persone *sui iuris* e persone *alieno iuri subiectae*. Certo queste ultime sono sempre classificate come persone che si trovano *in potestate*, *in manu*, *in mancipio* (Gai., *inst.* 1.148-150). *'Potestas'*, insomma, appare nozione più antica di *'ius'* e molto probabilmente precedente qualsivoglia organizzazione della *civitas*. L'idea di *'libertas'* appare collegata a quella di essere *suae potestatis*. Per quanto attiene l'organizzazione «politica», questo concetto investe piuttosto l'intera comunità che non il singolo all'interno della comunità «politica». Libero è il popolo *suae potestatis*, libero è il *pater familias*, *suae potestatis* nei confronti di quanti sono *alienae potestati subiecti*.

IV. Il tribunato militare e la crisi della plebe

44. *Nascita del comitiatus maximus* — In questa fase più antica della storia di Roma, nella lotta politica la *libertas* si oppone all'*imperium* del magistrato, intollerabile, secondo la plebe, a una città che voglia essere libera (Liv., *urb. cond.* 3.9.2). La leva militare, il *dilectus*, che è nel potere del magistrato ordinare, è vista dalla plebe quasi sempre come un espediente per vanificare la libertà del popolo romano (Liv. 3.10.7). Perciò la lotta della plebe per uno stato nuovo e diverso è configurata come lotta per la libertà. E così, quando Livio elogia il comportamento di Caio Giulio, uno dei decemviri, il quale rinunziò, come pur avrebbe potuto, a farsi giudice di Sestio, per farsene accusatore presso il popolo, scrive che egli preferì togliere qualche cosa all'*imperium* del magistrato per aggiungerlo alla libertà del popolo (Liv. 3.33.10). Continua e costante, perciò, è la contrapposizione tra l'*imperium* del magistrato e la *libertas* della plebe. Per la *libertas* la plebe ha ingaggiato una lotta durissima nei confronti dei *patres*, ponendola quasi a valore primo della città che essa vagheggia e oppone a quella costruita dai *patres* sull'*imperium* del magistrato. Non a caso Livio, considerando e valutando l'orgoglioso rinchiudersi del patriziato e il conseguente nuovo emergere di una plebe decisa e sicura all'indomani dell'andata via degli Etruschi, dice con amarezza che di una città se ne erano fatte due, ognuna con i suoi magistrati e le sue leggi (*urb. cond.* 2.44.9).

Epperò il decemvirato appare come il generoso tentativo di comporre l'opposizione tra i *patres* e la plebe, fattasi aspra e violenta nei decenni immediatamente seguenti la morte di Tarquinio. E se con l'elezione dei decemviri si è tentato di superare il dualismo delle magistrature di parte, in una nuova ampia magistratura unitaria, così nella legislazione, che è seguita, si è tentato anche di superare il dualismo e il contrasto politico tra l'assemblea tributa, propria della plebe, e quella centuriata, propria della *classis*, in un'assemblea che fosse davvero sovrana.

In più luoghi Cicerone (*leg.* 3.4.11 e 3.19.44; *p. Sest.* 30.65; *rep.* 2.36.61) ricorda, infatti, che le XII Tavole hanno vietato '*de capite civis rogari nisi maximo comitiatu*', hanno vietato cioè che si richiedesse la condanna a morte ('*poena capitis*') di un cittadino se non al *comitiatus maximus*, che sempre Cicerone precisa essere l'assemblea centuriata. '*Comitiatus maximus*' vuol dire assemblea sovrana e tale deve essere, in una città che voglia essere libera, quell'assemblea che si fa giudice di qualsivoglia accusa capitale portata contro un cittadino.

I *patres* hanno vinto, dunque, sul punto che le accuse contro i comandanti militari debbano essere portate non all'assemblea tributa ma a quella centuriata. Né dovette essere difficile sostenere che quella stessa *classis* che eleggeva i comandanti dovesse essere la sola competente ad adottare condanne inerenti alle loro persone. Ma la *classis* era numericamente troppo ristretta a fronte dell'assemblea plebea riunita per tribù, e soprattutto alternativa e antagonista alla «sua» assemblea, perché la plebe potesse accogliere e sottostare a questa tesi. Epperò l'accordo, recepito poi dai decemviri nella loro legislazione, ma già funzionante proprio in occasione della loro elezione, prevedeva, quanto al modo di riunirsi per esprimere il voto, che l'organizzazione fosse quella centuriata, epperò militare e gerarchica, ma questo voto allargava poi a tutte le centurie, anche quelle *infra classem*, non potendosi più restringere, questo, alle sole centurie della *classis*. Soltanto così il *comitiatus* sarebbe stato *maximus* e davvero sovrano.

Da un lato l'accordo accoglieva, perciò, il punto di vista dei *patres*, dall'altro la plebe vedeva soddisfatta, almeno in parte, la sua richiesta di far capo a un'assemblea davvero sovrana, nella quale più non si distinguesse tra *classis* e *infra classem* e i cittadini, comunque censiti, fossero tutti *populus*. In alcuni testi, infatti, compare l'antitesi *populus-plebs*, che potrebbe ricordare il momento più antico dell'articolazione della popolazione romana, quando soltanto la *classis* era di regola armata. Ed è

possibile che superatasi ai fini del voto la distinzione tra *classis* e *infra classem* si sia avvertita presto l'opportunità di una più articolata classificazione della popolazione fino alle cinque classi delle quali parla la tradizione, obbligando altresì tutti ad armarsi, anche se in modo diverso, in relazione appunto alle differenze di censo.

Certo, ben due volte Livio (*urb. cond.* 7.17.12 e 9.34.6-7) ricorda che nelle XII Tavole una disposizione stabiliva dovesse tenersi per fermo ciò che il popolo avesse ordinato da ultimo (*in XII tabulis legem esse, ut quodcumque postremum populus iussisset, id ius ratumque esset*).

La plebe, insomma, non vede più estranea a sé stessa l'organizzazione centuriata, della quale, sia pure in maniera tutt'altro che soddisfacente, dati i rapporti di forza tra le classi, è entrata ormai a far parte a pieno titolo.

Tuttavia, l'antitesi tra organizzazione centuriata e organizzazione per tribù resta, perché la prima continua a rimanere gerarchica, mentre la seconda esalta fondamentalmente l'eguaglianza dei cittadini; la prima conserva nel suo funzionamento tracce evidenti della sua origine e del suo carattere militare, l'assemblea tributa è senza dubbio alcuno tutta civile.

Certo, eletti formalmente da tutto il *populus*, i decemviri sono espressione non più della sola *classis*, ma dell'intera città.

45. *Fine del decemvirato. La seconda secessione della plebe e la creazione dei tribuni militum* — L'illusione di avere definitivamente superato il contrasto sarà di brevissima durata. Livio (*urb. cond.* 3.52.8) illustra molto bene come nel momento della crisi del secondo decemvirato siano i *patres*, più che la plebe, a rompere l'unità e a riprendere a ragionare in termini di contrapposizione tra i due ordinamenti.

Qui il problema si allarga a tutta la vicenda del secondo decemvirato, della redazione delle altre due tavole bollate dalla tradizione come *'iniquae'*, alla seconda secessione della plebe, alla restaurazione della situazione precedente l'accordo che aveva portato alla elezione del decemvirato, con il conseguente ripristino da un lato del consolato, dall'altro del tribunato della plebe e degli edili.

Accantonati gli episodi leggendari, un dato emerge con sufficiente sicurezza dalle fonti. Di fronte al pericolo degli Equi e dei Sabini i decemviri sentono il bisogno di rivolgersi ai *patres*.

E già questa è una indicazione, quasi i decemviri avvertissero che era venuto meno lo spirito unitario che aveva permesso la nascita del primo decemvirato. Subito il sospetto ha la sua verifica, i senatori hanno abbandonato la città e sono in campagna. Il dato è comune a Livio (*urb. cond.* 3.38.11-12) e a Dionigi (*ant. Rom.* 11.9); quest'ultimo aggiunge una notizia preziosa: non solo i *patres* sono in campagna, ma anche qualche plebeo più ragguardevole ha abbandonato la città. La differenziazione economica ha già cominciato a investire la plebe, così qualche famiglia plebea segue i *patres* in questo deciso e ostentato isolamento del decemvirato. Livio e Dionigi divergono però nella valutazione della situazione. Livio ancora esalta l'unità della plebe e dei *patres* nei confronti dei decemviri. Per un istante la plebe, che a seguir Livio sarebbe tutta contro i decemviri, spera che i *patres* si rifiutino di andare in Senato, così come essa rifiuta di prestare il servizio militare sotto i decemviri. Breve speranza: i *patres* andarono in Senato. A differenza di Livio, Dionigi (11.22) presenta la città profondamente divisa e i *patres* ostili fondamentalmente ai decemviri. Lucio Valerio e Marco Orazio, quelli che secondo la tradizione saranno i primi a rivestire il «consolato» dopo la caduta dei decemviri, sono definiti da Dionigi capi dei gruppi aristocratici (11.23) e appaiono preoccupati della loro incolumità, intenti come racconta Dionigi (11.22) a custodire armati la propria casa e sé stessi con valida guardia di clienti e di servi.

Il conflitto è tra i decemviri e i *patres*; è probabile, perciò, che siano stati i *patres* a porre fine all'esperienza decemvirale.

A questa si era giunti, infatti, da punti di partenza diversi. Gli anni precedenti l'istituzione del decemvirato chiariscono che l'interesse precipuo della plebe era quello di giungere anzitutto a un diverso rapporto tra il popolo e il magistrato e possibilmente superare poi il paralizzante dualismo attraverso l'istituzione di una magistratura numerosa che avrebbe potuto accogliere, come difatti avvenne, anche qualche elemento plebeo. I *patres* accondiscendono, invece, all'istituzione del decemvirato già immagi-

nandolo come una magistratura, il cui fine specifico, redigere un *corpus* scritto di leggi, fattosi necessaria anche per la sempre più articolata vita sociale, le assegnava una ben definita durata.

L'unità alla quale i *patres* si erano piegati era chiaramente, così, una unità limitata nel tempo. Redatte e approvate le leggi non avevano più motivo di tollerare una magistratura così numerosa e che aveva ospitato addirittura elementi della plebe. All'esperimento bisognava porre assolutamente termine ritornando all'elezione dei pretori, anche se ormai era difficile, dopo la norma sul *comitiatus maximus*, ritornare anche al voto limitato della *classis*. D'altra parte il rapporto numerico tra le centurie, e quindi i voti di cui disponeva ognuna delle classi dentro il *comitiatus maximus*, era sufficiente a tenere a bada la parte più numerosa e ostile della plebe.

Contro questa soluzione e non, come la tradizione accredita, contro il decemvirato, la parte plebea dell'esercito nuovamente insorgendo si ritira sul Monte Sacro. A questa secessione la tradizione, ancora una volta concorde, fa risalire l'istituzione da parte della plebe del tribunato militare elettivo. Ognuno dei due eserciti, prima quello che si trovava sul monte Vecilio, poi quello della Sabina, elegge dieci *tribuni militum* (Liv., *urb. cond.* 3.51.2 e 6, Dion. Hal., *ant. Rom.* 11.43-44); e di venti *tribuni militum*, pur non legandoli alla secessione plebea che mostra, però, di conoscere, parla il giurista Pomponio (D. 1.2.2.25).

Purtroppo dopo averci dato la notizia della nomina di questo collegio di venti *tribuni militum* il racconto di Dionigi si interrompe. Riprenderà, dopo una lacuna piuttosto ampia, con la notizia della elezione di Lucio Valerio e di Marco Orazio, essendosi già ripristinato il tribunato della plebe.

Livio, invece, dopo averci detto che il collegio dei venti *tribuni militum* ne elesse nel suo seno due che avessero il supremo comando, dimentica tutto questo quando giungono, inviati dal Senato per trattare, Valerio e Orazio; e mentre prima aveva detto che l'elezione dei tribuni militari era necessaria per avere chi trattasse con i *patres*, a condurre poi le trattative è Icilio. Così il racconto liviano relativo alla elezione dei venti *tribuni militum* resta senza nessuno svolgimento, privo di qualsiasi nesso con gli avvenimenti successivi.

Proprio questa circostanza fa la notizia più degna di fede e alimenta il sospetto che in Livio possano essere confluite due tradizioni diverse. Secondo Livio l'accordo prevede prima l'elezione dei tribuni della plebe e dopo quella dei consoli. Non diversamente Dionigi, dal momento che i tribuni della plebe appaiono già in funzione, quando, dopo la lacuna, egli riprende il discorso narrando della elezione dei consoli. E' l'anno 449, la plebe elegge dieci tribuni, Lucio Valerio e Marco Orazio sono eletti pretori, e secondo Diodoro (*bibl.* 12.26.1) sono essi a redigere le due tavole di leggi che Livio e Dionigi attribuiscono, invece, al secondo decemvirato.

Molto interessante è la notizia presente in Diodoro (*bibl.* 12.25.3) secondo la quale i tribuni della plebe, sotto pena di essere arsi vivi, dovevano ogni anno provvedere a che si eleggessero i loro dieci successori. Stabilito anche il principio che a fermare un atto fosse sufficiente il veto anche di un solo tribuno. Livio, invece, conosce l'iniziativa del tribuno della plebe Duilio, che avrebbe fatto sancire la condanna alla flagellazione e alla decapitazione di colui che si opponesse alla nomina dei tribuni della plebe.

Sembra quasi che la plebe non fosse più sicura della sua compattezza. Né il timore dovette apparire infondato se è da credere alla notizia dataci soltanto da Livio (*urb. cond.* 3.65.1) secondo la quale, dovendosi eleggere i nuovi dieci tribuni della plebe e brigando tutti i dieci uscenti per essere rieletti, dall'assemblea uscirono eletti soltanto cinque tribuni, così che questi cooptarono gli altri cinque favorendo in questa cooptazione la volontà dei *patres*. A detta di Livio cooptati furono addirittura due patrizi, ex consoli. Proprio perché questa cooptazione urta contro il principio stabilito dalla plebe nella prima secessione, quello secondo il quale a nessuno dei *patres* sarebbe stato lecito assumere il tribunato, vi è da credere che una parte della plebe non avesse la voglia, e l'altra parte la forza di farlo osservare. Certo, però, l'anno successivo, nel 448, il tribuno Lucio Trebonio fa stabilire dalla plebe che colui il quale presiedeva all'elezione dei tribuni non doveva sciogliere la riunione prima che fossero stati eletti tutti i dieci tribuni della plebe, in modo da evitare comunque la cooptazione.

46. *Comincia a formarsi una plebe ricca. Cade il divieto di conubium* — Anni, questi, di notevole incertezza costituzionale. Da un lato i *patres* tentano di riprendere il controllo della situazione perso col decemvirato, e soprattutto col secondo collegio dei decemviri; dall'altro la plebe armata elegge, nuovamente riunitasi sul Monte Sacro, i *tribuni militum*, dando a vedere, così, di volersi per la prima volta opporre ai *patres* anche sul piano del comando militare.

E tuttavia emerge un dato ancora più interessante. La riforma di Servio che con l'introduzione del censo e quindi della *classis* aveva posto le basi per il superamento dell'antitesi *patres-plebs*, anche se formalmente ostacolata in questo disegno dal divieto tuttora esistente del *conubium*, spiega visibilmente i suoi effetti.

Cominciano a esservi famiglie plebee abbastanza ricche da ritirarsi in campagna così come i *patres*, per marcare anche esse il distacco politico dal decemvirato; e di qui a poco Livio (*urb. cond.* 4.7) dovrà registrare una diversità di opinioni politiche tra la plebe e i '*principes plebis*'.

Bisogna aver presente che negli anni immediatamente seguenti la caduta dei Tarquini e la sconfitta di Arunte ad Aricia proprio gli uomini di Arunte si rifugiano a Roma e molti di loro a Roma rimangono in una sede loro assegnata, che si ebbe poi il nome di Vico Etrusco (*Liv.*, *urb. cond.* 2.14.5). Su questa notizia concorda anche Dionigi (*ant. Rom.* 5.36.3-4). Arunte, figlio di Porsenna, è quindi etrusco ma ostile ai Tarquini, e ostili quindi ai Tarquini i suoi uomini. La ragione della ospitalità romana ha una valenza politica ben precisa. Così a Roma giunge con la sua gente Atta Clauso, sabino, che sarà poi a Roma Appio Claudio perché in disaccordo con la politica sabina diretta a far guerra a Roma (*Liv.*, *urb. cond.* 2.16.3-5), a sentir Dionigi (*ant. Rom.* 5.40.1-5) una guerra ispirata da Sesto Tarquinio figlio del Superbo. Ma se questa immigrazione sabina è guidata da un capo patrizio, tutta diversa è invece l'immigrazione latina di cui parla Dionigi (6.2.1-2): sono persone comuni escluse dagli affari pubblici, contrarie alla guerra che gli uomini potenti delle città, corrotti appunto da Tarquinio e da Mamilio, avevano intrapreso contro Roma. E se l'immigrazione claudia avrà arricchito il Senato di un nuovo *pater* e avrà dato nuovi cittadini, soprattutto al contado, l'immigrazione etrusca e latina è da supporre sia andata a ingrossare la plebe urbana, quella che la fine della presenza etrusca a Roma aveva gettato in una crisi difficilmente reversibile.

La plebe, insomma, va notevolmente differenziandosi e quella rimasta più legata alla terra avrà avuto la possibilità di aumentare le sue proprietà proprio dalla crisi di quella che invece aveva investito nelle attività cittadine la maggior parte del suo lavoro e dei suoi redditi.

Ad avvicinarsi ai *patres*, anche, e forse soprattutto, nei valori che nella loro vita si esprimono, è certo proprio quella parte della plebe che vive sulla terra. Frutto di questo avvicinamento la «vittoria plebea» del 445, quando ad opera del tribuno Canuleio il divieto di *conubium* viene posto in non cale. Oramai patrizi e plebei possono sposarsi unendo legittimamente il loro sangue; così che le fanciulle plebee, coniugandosi con un patrizio, del patriziato e di una *gens* vengono a far parte e patrizi saranno i loro figli. Al contrario, se a sposare un plebeo è una fanciulla patrizia. Ma forse proprio qui è la nascita delle genti plebee.

Senonché la caduta del divieto di *conubium* solo formalmente può apparire vittoria plebea. In realtà essa indica che la plebe non è più unita, e che soprattutto lo sarà sempre di meno. Il divieto di *conubium*, infatti, così come aveva realizzato fino alle estreme conseguenze la serrata del patriziato, mantenendolo unito e incontaminato, soprattutto dopo che la riforma di Servio aveva collocato nella stessa classe accanto ai *patres* i plebei con lo stesso censo, aveva anche contribuito in maniera determinante a frenare l'esodo della plebe e l'avvicinamento ai *patres* delle famiglie plebee più ricche. Caduto il divieto di *conubium*, sulla strada delle divaricazioni economiche, che andranno via via accentuandosi, all'interno della plebe passeranno le divisioni politiche, così che la lotta tra i *patres* e la plebe continuerà ancora e non per poco, ma in termini fin da questo momento profondamente alterati.

La plebe ricca cercherà ormai l'integrazione con i *patres*, mentre la plebe povera comincerà a diffidare dei suoi atteggiamenti, e alla lunga abbandonata a sé stessa lascerà anche cadere gli orgogliosi e originali disegni politici di un tempo per chiudersi nelle rivendicazioni di carattere meramente economico.

47. I *tribuni militum* realizzano una nuova unità tra plebe e patres — La caduta del divieto di *conubium* pone, come è ovvio, soltanto le premesse di questa storia che andrà dipanandosi, non senza contraddizioni e oscurità, lungo i prossimi ottanta anni.

Ora la plebe è tutta tesa a evitare che i *patres* ripropongano la situazione preesistente, imponendo l'elezione e il governo dei *praetores*. L'esperimento rivoluzionario dei *tribuni militum* può fornire materia al compromesso. Il *comitiatus maximus*, e cioè l'esercito centuriato, è l'assemblea naturale per far luogo all'elezione di questi tribuni ed è, questa, garanzia sufficiente per i *patres*, che difficilmente nell'assemblea organizzata per centurie la plebe riesce a mettere in difficoltà. La plebe, d'altra parte, ottiene una magistratura dalla quale essa così come per il decemvirato non è esclusa in linea di principio, una magistratura più numerosa e quindi ancora una volta più duttile a farsi interprete di più varie esigenze, e soprattutto una magistratura che sembra legarsi alla sua ultima esperienza rivoluzionaria. E così nel 444 si fa luogo alla elezione dei *tribuni militum*, novità che Livio (*urb. cond.* 4.7.1) sottolinea, anche se non parla, come per il decemvirato, di *mutatio* della *forma civitatis*, di un mutamento cioè dell'assetto costituzionale della città.

Bisogna aggiungere subito che se, come è comune opinione, i magistrati patrizi che sono succeduti al re non hanno avuto il nome di consoli, questi *tribuni militum* non potevano godere della ulteriore specificazione, che invece le fonti loro attribuiscono, '*consulari potestate*', e cioè *tribuni militum* con la *potestas* dei consoli. Questa ulteriore specificazione deve essere stata data loro soltanto dopo il 367, quando, istituitosi il consolato, si è immaginato che consoli si chiamassero fin dall'origine i comandanti militari succeduti al re. Non è soltanto una questione terminologica; i *tribuni militum* né stanno al posto dei consoli o dei pretori, se per il momento dobbiamo chiamarli così, né hanno i loro stessi poteri. Costituiscono una magistratura assai più ampia, alla quale così come già per il decemvirato hanno potuto concorrere anche i plebei; ma, diversamente dai decemviri, non sono legati a nessuna particolare finalità e la loro istituzione non implica, come invece era stato per il decemvirato, la soppressione del tribunato della plebe.

La tradizione ci racconta che anno per anno i *patres* avrebbero stabilito se far luogo alla elezione dei pretori o a quella dei *tribuni militum*; in realtà, la realizzazione dell'una o dell'altra possibilità era rimessa ai rapporti di forza che di volta in volta si verificavano nella comunità romana. E' una esperienza, questa dei *tribuni militum*, nella quale si riflettono tutte le «novità» di questa collettività. E anzitutto, probabilmente, quella di una maggiore articolazione con indipendenti comandi degli eserciti, e la possibilità che anche durante le guerre almeno un magistrato rimanesse in città; e poi con la caduta del divieto di *conubium* la fine della incomunicabilità tra i due ordini della popolazione, *patres* e plebe; il formarsi di non piccole, né poche fortune plebee, tutti fatti che se rompono la compattezza della plebe, incrinano quella dei *patres*.

L'elezione dei *tribuni militum* del 444 è presto invalidata da un decreto degli auguri, perché colui che aveva presieduto i comizi aveva errato nel *capere tabernaculum*, aveva cioè scelto male il luogo per osservare gli auspici. Ebbene, immediatamente riprende il dibattito del se debbano rieleggersi i tribuni o se invece non sia il caso di eleggere i due pretori. Per questa ultima tesi erano i *patres*, per l'altra la plebe e i suoi tribuni. Vinsero i *patres* «sia perché la plebe, disposta a conferire ai patrizi vuoi l'una vuoi l'altra carica, si astenne da un'inutile lotta», sia perché i più ragguardevoli tra i plebei — *principes plebis*, li chiama Livio (*urb. cond.* 4.7.9) — preferivano quei comizi nei quali non si tenesse conto di loro — '*quibus non haberetur ratio sua*' —, a quelli in cui fossero lasciati in disparte come indegni. Diversi gli interessi, e quindi diverso il giudizio e la condotta politica tra la plebe da un lato e i *principes plebis* dall'altro. La plebe si batte perché siano eletti i *tribuni militum*, una magistratura numericamente più ampia e quindi, a suo giudizio, più funzionale; si era battuta anni addietro per il decemvirato; contro il tentativo dei *patres* di restaurare lo stato precedente aveva eletto nei due eserciti, mettendo in atto una sorta di secessione, venti *tribuni militum*, cosicché la sua linea politica e giuridica appare del tutto coerente. I *principes plebis* puntano concretamente, e non in astratto, a partecipare alla direzione politica dello stato; essi hanno visto che nella prima elezione alla quale la plebe ha parteci-

pato alla pari con i *patres*, quanto all'elettorato passivo, nessun plebeo è stato eletto; essi, dunque, i *principes* sono stati accantonati come 'indigni'; meglio allora schierarsi decisamente con i *patres* e accettare per il momento anche i comizi nei quali essi come plebei non possono candidarsi.

La diversità degli interessi e quindi degli schieramenti è di tutta evidenza. I *principes plebis* sposano la tesi dei *patres*, si distaccano dalla plebe, dentro la quale costituiscono una minoranza, né riescono a controllarne i voti. La prova è nel fatto che i tribuni della plebe sono ora con la plebe, non con i *principes plebis*. La ricchezza, dunque, non è ancora tanta, o almeno tanto scaltra, da farsi influente dal punto di vista politico. La notizia è perfettamente in linea con quella già dataci da Livio e da Dionigi a proposito dell'isolamento politico del secondo decemvirato: con i *patres* anche alcuni plebei ricchi avevano tenuto a marcare questo interessato distacco dalla vita politica ritirandosi in campagna.

Ma già dodici anni dopo, nel 432, in casa di tribuni della plebe i *principes plebis* – che dunque ancora non riuscivano a essere tribuni – «lamentavano di essere tenuti dalla plebe in così poco conto, che quantunque da tanti anni si eleggessero tribuni militari con potestà consolare, a nessun plebeo s'era mai dato il modo di raggiungere quella carica ... a tal punto essi erano tenuti a vili dai loro, ed erano disprezzati dalla plebe non meno che dai patrizi» (Liv., *urb. cond.* 4.25.9-14).

48. *Si accentua la differenziazione economica della plebe. Il collegio dei tribuni plebis comincia a dividersi. L'istituzione del soldo per i militari* — L'evolversi della situazione è segnato da alcuni avvenimenti. Appena l'anno successivo i *patres* richiedono l'intervento dei tribuni della plebe contro i pretori i quali si rifiutano di nominare il dittatore così come essi richiedevano (Liv., *urb. cond.* 4.26.7-10) e nel 427 sono gli edili a essere incaricati, dilagando culti strani e stranieri, di provvedere a che non si avessero altri dei se non quelli romani, né si celebrassero culti se non secondo il costume patrio. Il problema del se il tribuno militare può nominare il dittatore è risolto positivamente nel 426 (Liv. 4.31.4). Magistrati una volta rivoluzionari appaiono inseriti, sia pure ancora sporadicamente, nella vita ufficiale dello stato. Non meraviglia, perciò, che nel 424, appena vent'anni dopo l'istituzione dei *tribuni militum*, siano i tribuni plebei a lamentare il comportamento della plebe. «Preso da una stupida ammirazione per coloro che essa odiava, si assoggettava volontariamente a una eterna schiavitù, e non solo non osava concepire la speranza di partecipare al consolato, ma neppure nei comizi per l'elezione dei tribuni militari, che erano comuni ai patrizi e alla plebe, si ricordava di sé stessa o dei suoi» (Liv. 4.35.5-11). Non sono più i *principes plebis* a far questi discorsi, sono proprio i tribuni. Non è azzardato supporre che in larga misura i *principes* siano riusciti a conquistare il collegio dei tribuni. Per questo Livio (4.36.1) qualifica 'seditiosae' queste 'contiones' (4.35.5), né nasconde che trovarono un qualche seguito.

Certo il comportamento del collegio dei tribuni plebei si fa ora oscillante e contraddittorio. La possibilità che con l'aumento del numero dei questori anche la plebe sia ammessa a questa carica minore resta senza realizzazione nel 422, perché ancora una volta si eleggono patrizi.

Una profonda spaccatura nel collegio dei tribuni si verifica nel 416, quando due tribuni propongono che tutta la terra conquistata con le armi ai nemici fosse divisa e assegnata in proprietà privata ai singoli cittadini. La proposta non poteva non incontrare la più violenta opposizione dei nobili, le cui fortune erano strettamente legate al fatto che la terra rimanesse pubblica e indivisa e come tale da loro, da loro soltanto, occupabile e utilizzabile.

Ebbene, il collegio dei tribuni si divide e secondo Livio (*urb. cond.* 4.48.11) ben sei tribuni furono dell'opinione che la terra dovesse rimanere pubblica e non distribuita e assegnata in proprietà privata. Ormai le divisioni della plebe passano chiaramente dentro lo stesso collegio dei tribuni. La divaricazione economica va accentuandosi, perché l'episodio può soltanto significare che non sono pochi, o almeno non sono poco influenti, i plebei che così come i *patres* cominciano ad avere interesse a che il regime giuridico della terra fosse quello dell'*ager publicus* che, lasciando la terra indivisa e teoricamente di tutti, in pratica la faccia utilizzabile soltanto da coloro che avevano bestiame da far pascolare o comunque capitali da investire nelle attrezzature e soprattutto nella manodopera necessarie per la coltivazione di ampi terreni.

Questo non significa che qualche assegnazione non venisse fatta. Già l'anno prima, nel territo-

rio di Labici, erano stati inviati 1500 coloni, a ciascuno dei quali erano stati assegnati due iugeri di terra; e non è chiaro se nel 413 non si sia fatta anche un'assegnazione di terre nel territorio di Bola, strappata definitivamente agli Equi (Liv., *urb. cond.* 4.51.5), assegnazione che era stata già proposta, ma non effettuata, dopo la prima conquista di Bola, l'anno precedente (Liv. 4.49.11-12). L'assegnazione, a sentir Livio (4.51.5-6), avrebbe dovuto servire ad attenuare «il desiderio di una legge agraria, la quale mirava a togliere ai patrizi l'agro pubblico di cui erano entrati in possesso illegalmente; ed era proprio questo che faceva fremere di sdegno gli animi: che la nobiltà non soltanto s'ostinasse a conservare i terreni pubblici che aveva occupato con la forza, ma non volesse neppure distribuire alla plebe la terra ancora libera, presa di recente ai nemici, la quale tra poco, come tutte le altre, sarebbe divenuta preda di pochi».

Ma la divisione investe in questi anni gli stessi *patres*. Tutti patrizi i tre *tribuni militum* del 408, eppure due di loro si rifiutano di obbedire all'invito dei *patres* di nominare il dittatore; poi uno dei tre acconsente. Ma l'anno seguente, a sentir sempre Livio (*urb. cond.* 4.57.9), di loro iniziativa convocarono i comizi per l'elezione di nuovi *tribuni militum*, senza neppure porre il problema di eventuali comizi per l'elezione dei pretori. Allora, annota sempre Livio (4.57.10), «i patrizi furono invasi da più grave preoccupazione vedendo tradita dai loro la propria causa».

Poi, quando si profila la necessità di muover guerra a Veio, sono i tribuni della plebe che nel 406 si oppongono; ma i *patres* sanno quel che hanno a fare. Presa ai Volsci Anxur, tutti e tre gli eserciti che contro i Volsci erano stati impegnati saccheggiarono la città ricca per antica fortuna e bastò questo perché il favore della plebe si rivolgesse ai *patres*. Ma di più. Senza che nessuno lo avesse mai richiesto i *patres* decretarono che i soldati ricevessero la paga dallo stato, mentre fino a quel tempo ognuno aveva compiuto il servizio militare a proprie spese (Liv., *urb. cond.* 4.59.11). Con argomenti di qualche peso i tribuni della plebe si fecero in quattro per mostrare che il provvedimento «era a prima vista migliore di quello che si sarebbe in realtà dimostrato» (Liv. 4.60.3), e una parte della plebe fu anche scossa. Ma poi, imposto a tutti il tributo necessario a pagare il soldo, e avendo i *patres* ostentatamente pagato quanto dovevano, in proporzione del proprio censo, i '*primores plebis*' amici dei nobili cominciarono a dare il loro. E fu allora che il volgo – '*vulgus hominum*' scrive Livio (4.60.8) – a vedere che quelli ricevevano grandi lodi e apprezzamenti dai *patres*, e da quanti erano in età da prestare il servizio militare, erano considerati '*boni cives*', buoni cittadini, instaurò una gara per dare il proprio contributo disprezzando i tribuni.

I *patres* ricreano come per sortilegio l'immagine dell'unità cittadina; la plebe, più che mai divisa, è come soggiogata da questo elogio dei *boni cives* che pagano del loro per permettere ai soldati di riscuotere la paga e sembra attratta dalla possibilità di ricomporre quella unità che non esiste più. Al di là di questa immagine liviana del '*certamen conferendi*', nel quale sono tutti impegnati a realizzare l'ideale del *bonus civis*, *patres*, *primores plebis*, *vulgus hominum*, in realtà persistono le sempre più profonde divisioni della popolazione, scandite proprio dalla terminologia dello storico.

49. *I principes plebis con i patres. La plebe costretta a sole rivendicazioni economiche* — Certo, il primo inverno passato al campo fu una «novità» dura, ma la plebe ricca «inventa» la possibilità di combattere a cavallo a proprie spese pur di distinguersi dal volgo e di avvicinarsi ai costumi, ai valori del *patres*. E' su questo piano, oltretutto, che la plebe sta perdendo da tempo ormai la sua battaglia. Sarà certo una invenzione faceta (di Livio?, della sua fonte?), ma quando la plebe stessa si qualifica '*pedestris ordo*' (*urb. cond.* 5.7.7), dove cadendo ovviamente l'accento sull'*ordo*, la plebe tende ad assomigliarsi ai cavalieri che costituiscono, in virtù del censo equestre, di gran lunga superiore a quello della prima classe, l'*ordo equester*, allora davvero sono lontanissimi i tempi per i quali probabilmente Cassio Emina aveva usato il termine '*plebitas*'. La plebe reale è ormai il *vulgus hominum* di cui parla Livio, poi vi è l'«altra» plebe, quella che trova utile portare avanti, ma per lo stato e dentro lo stato, gli antichi «valori» plebei ridotti perciò ormai, almeno per essa, a meri fatti ideologici. Si pongono qui tutti i presupposti perché più tardi questi valori scadano a meri fatti ideologici, così che la *tribunicia potestas* possa costituire, unitamente alla *provocatio ad populum*, uno dei pilastri della *libertas* repubblicana.

Non è un caso che proprio nel 401, appena qualche anno dopo, il principio stabilito dal vecchio tribuno Trebonio, secondo il quale mai si doveva far luogo alla cooptazione per il completamento del collegio dei tribuni della plebe, viene accantonato e due tribuni graditi ai *patres* vengono cooptati. Un processo contro due *tribuni militum*, la presentazione di una legge agraria servono a distogliere l'attenzione della plebe dalla grave violazione dell' «ordine plebeo» che proprio i tribuni hanno compiuto. E tuttavia la plebe rifiuta il pagamento del tributo e crea grandi difficoltà mettendo in forse il pagamento del soldo all'esercito. Ed ecco che allora un plebeo, Publio Licinio Calvo, viene eletto al tribunato militare, al solo scopo scrive Livio (*urb. cond.* 5.12.9) di mostrare che il diritto della plebe poteva realizzarsi (*'usurpandi iuris causa'*); un plebeo, ma in realtà un vecchio senatore, soprattutto uno che aveva portato avanti in un discorso il tema della *concordia ordinum* e che era imparentato con chi appena un anno prima aveva triplicato lo stipendio ai cavalieri. Bastò questo perché i tribuni della plebe togliessero ogni opposizione al pagamento del tributo. Bastò questo, soprattutto, perché l'anno successivo una sottile voglia (*'dulcedo'*) prese i comizi, quella di eleggere *tribuni militum* plebei. E come un anno prima era stato eletto un plebeo e tutti patrizi, ora è eletto un patrizio e tutti plebei.

Poi, o in Livio confluiscono due tradizioni diverse, o prende il sopravvento quella parte dei *patres* aliena da ogni compromesso con la parte ricca della plebe. Nel 398 i *patres* temendo i comizi, poiché «vedevano che il supremo potere non era solo condiviso con la plebe, ma quasi perduto», si adoperano, riuscendovi, perché i *tribuni militum* siano tutti patrizi (*Liv., urb. cond.* 5.14.1 e 5). Ma intanto si erano sentiti discorsi che ormai da decenni, soprattutto dopo che era caduto il divieto di *conubium*, non era più uso ascoltare: nei comizi che si dovevano tenere dopo aver preso gli auspici (*'auspicato'*) era parso indegno agli dei che si rendesseo accessibili a tutti le cariche (*'honores volgari'*) e che si confondessero le differenze tra le *gentes* (*'discriminaque gentium confundi'*): *Liv., urb. cond.* 5.14.4.

Caduta Veio, per placare le varie agitazioni che percorrevano in quei giorni Roma, fu deciso di stanziare una colonia nel territorio dei Volsci, inviandovi tremila cittadini romani, a ciascuno dei quali venivano assegnati tre iugeri e sette dodicesimi di terra (*Liv., urb. cond.* 5.24.4).

Ma il reale problema era il territorio di Veio, e soprattutto Veio stessa, che la plebe attraverso una buona parte del collegio dei tribuni proponeva come seconda città dei Romani, immaginando di potervi trasferire una parte della plebe e una parte dei *patres*. Il particolare non è di poco conto, perché, a volervi dar credito, permette di escludere che la plebe si proponesse di trasferirvisi quasi a mettere in atto, a Veio, una sorta di secessione. Ma i *patres*, riuscendo a controllare due tribuni della plebe, impediscono che la proposta passi. La plebe riesce a rieleggere tutti i tribuni favorevoli alla proposta e i *patres* allora, per prendersi vendetta dello smacco, tornano, dopo quindici anni, a rieleggere i *praetores* al posto dei *tribuni militum*. La plebe risponde trascinando in giudizio i suoi stessi tribuni, quei due che si erano opposti alla proposta di abitare Veio. Nonostante l'appoggio dei *patres*, che si ergono a difensori della *tribunicia potestas* offesa, anzi addirittura sovvertita dalla plebe con questa sua iniziativa, e accusano gli stessi *praetores* di aver tacitamente tollerato che ai tribuni venisse meno la *'fides publica'* (*Liv., urb. cond.* 5.29.6), i tribuni furono condannati a una multa di diecimila assi pesanti. Magistrati, una volta rivoluzionari, ora hanno diritto alla *'fides publica'*, e perciò sono difesi dai *patres*, che sembra abbiano capito proprio essi dovere farsi interpreti delle reali esigenze del «nuovo» stato che sta faticosamente nascendo. E a distinguere le ragioni economiche da quelle più propriamente politiche – distinzione che, riuscendo a essere efficace, dice molto sulla tenuta politica della plebe – ecco che nel 393 da un lato la proposta di andarsene a Veio viene respinta dalle tribù, sia pure per un solo voto (*Liv., urb. cond.* 5.30.7), dall'altro un decreto del Senato assegna a ogni plebeo sette iugeri proprio della terra di Veio; e non soltanto ai padri di famiglia, ma avendo in conto per ogni famiglia anche il numero dei figli (*Liv.* 5.30.8).

Poi Roma brucia, brucia tutta nelle sue case di legno, quasi incredula che i Galli osassero e riuscissero a tanto. E la plebe riprende il discorso rivelando che esso è tutto e soltanto economico. Le ragioni della plebe si leggono chiare nelle parole, splendide, che Livio attribuisce a Camillo in ben quattro capitoli del suo quinto libro. La plebe non vuole ricostruire la città, *'aedificare incensa piget'*, pesa, infastidisce ricostruire le case bruciate, soprattutto quando a due passi vi è una città che atten-

de, intatta, di essere abitata. Ma proprio questo discorso dimostra nella sua miseria impietosamente denudata quanto sia provata la plebe, svuotata dal peso di questa catastrofe, sopraggiunta inattesa e soprattutto subito dopo la lunga gravosissima guerra contro Veio.

Ormai i *patres* non hanno che da apprestarsi a raccogliere il frutto maturo di una politica, la cui saggezza è andata lentamente prendendo corpo tra mille contraddizioni. Quando hanno capito che potevano mettere a partito la crescente diversificazione economica della plebe, i *patres* hanno certamente saputo favorirla, proprio attraverso la politica dell'*ager publicus*, ora resistendo alle pressioni plebee, tese a renderlo privato, ora invece prevenendole addirittura, e distribuendo quindi questa o quella parte di territorio strappato ai nemici quale *ager divisus et adsignatus*. Padroni incontrastati di questa politica essi potevano giungere sia ad assegnazioni in proprietà, sia a concessioni in possesso, avendo presente lo scopo da raggiungere e, sia nell'una che nell'altra ipotesi, potendo anche favorire questa o quella *gens*, questa o quella famiglia plebea. Ma i *patres* hanno soprattutto capito che la diversificazione economica avrebbe alla lunga privato la plebe di ogni possibilità di portare avanti e di realizzare il suo disegno politico di costruire il «suo» stato.

Lo splendido discorso di Camillo tutto teso a respingere la reiterata proposta del trasferimento a Veio dimostra quanto sola sia la plebe nella sua miseria, essa che meno di cent'anni prima aveva avuto la forza di imporre ai *patres* con la creazione del decemvirato non solo una legislazione, ma una *mutatio* della *forma civitatis*, un profondo rivolgimento costituzionale. Quanto debole, anzi inesistente, il suo legame con la città, che Camillo esalta proprio in tutti quei valori che avevano alimentato in questi decenni la resistenza dei *patres* alle rivendicazioni politiche della plebe. Gli auspici, l'augurio, i *sacra gentilicia*, i pontefici e i Flamini, le Vestali, i comizi curiati, i comizi centuriati, le tribù, i comizi tributi, le *leges sacrate* non vengono neppure nominati, né ricordate sono le XII Tavole, e quanto ai tribuni della plebe un accenno soltanto, e sprezzante, all'inizio del discorso, per dire quanto '*acerbae*' siano state sempre per lui le lotte con loro. A questo discorso la plebe acconsente respingendo la proposta di trasferirsi a Veio. Dominanti, e forse decisivi – lo ricorda anche Livio (*urb. cond.* 5.55.1) –, i motivi religiosi ('*ea quae ad religiones pertinebant*'); ma proprio questo conferma che la diversificazione economica della plebe aveva reso perdenti i valori politici di laicità, di eguaglianza, di responsabilità dei magistrati, con i quali essa si era battuta contro i *patres* una volta che questi, liberatisi dei Tarquini, avevano preso il potere.

In questo quadro deve essere valutata molto attentamente la notizia secondo la quale i *tribuni militum* dettero la precedenza assoluta in Senato alla trattazione delle questioni religiose. «Innanzi tutto ordinarono di raccogliere i trattati e le leggi – v'erano le dodici tavole e alcune leggi emanate dai re – che si riuscisse a procurare; alcune di queste furono anche pubblicate, ma quelle che riguardavano il culto divino ('*quae autem ad sacra pertinebant*') vennero tenute nascoste, soprattutto dai pontefici, per tenere vincolati con lo scrupolo religioso gli animi della moltitudine» (Liv., *urb. cond.* 6.1.10). A parte dovrà essere fatto il discorso sulle *leges regiae*, ma fin d'ora può dirsi che rispetto alla legislazione decemvirale si fa un passo indietro, perché la distinzione posta da Livio tra il pubblicato e il segretamente conservato dai pontefici riguarda appunto quanto delle *leges regiae* e della legislazione decemvirale si riesce comunque a recuperare dopo l'incendio appiccato dai Galli alla città. Norme che prima erano pubbliche vengono ora celate e i pontefici sembra che riacquistino una parte del potere che i decemviri attraverso l'opera di legislazione avevano loro sottratto. Il silenzio sulla legislazione decemvirale nel discorso di Camillo era già un presagio di quanto sarebbe accaduto.

In realtà la plebe appare come frantumata. Quanti nonostante tutto erano andati a Veio tornano a Roma, richiamati da una deliberazione del Senato. La minaccia della pena di morte «di rese isolatamente obbedienti, da restii che erano tutti insieme, ciascuno temendo per sé» (Liv., *urb. cond.* 6.4.5).

Gli anni che seguono vedono sempre l'iniziativa dei *patres* attraverso il Senato. Così la deduzione di una colonia di duemila cittadini a Satrico, a ciascuno dei quali sono assegnati due iugeri e mezzo di terra, è stabilita senza che nessuno la richiedesse (Liv., *urb. cond.* 6.16.6-7); così due anni dopo la distribuzione dell'agro Pontino e la deduzione di una colonia a Nepete (Liv. 6.21.4), così l'invio di nuovi coloni a Sezia, rimasta con troppi pochi uomini.

La plebe è sempre più prostrata. I debiti hanno raggiunto livelli impressionanti e non più controllabili. La necessità di fare la leva militare costrinse i *patres* ad accondiscendere alle richieste dei tribuni, i quali imposero che finché durasse la guerra si sospendesse il pagamento del tributo, né si pronunziassero sentenze in tema di debiti (*ne quis, quoad bellatum esset, tributum daret, aut ius de pecunia credita diceret*: Liv., *urb. cond.* 6.31.4).

Finita la guerra si riprese a giudicare in tema di debiti e si impose un nuovo tributo. La debolezza plebea, o se si vuole la tracotanza patrizia, è tale che vengono eletti *tribuni militum* tutti patrizi. E' il 377 e Livio annota che lo scoraggiamento aveva invaso ormai non solo gli infimi, ma anche i *principes plebis*, i quali non combattevano più né per il tribunato militare né per le magistrature plebee (Liv., *urb. cond.* 6.34.3).

50. *I tribunati di Gaio Licinio e Lucio Sestio. La sconfitta della plebe. Nel 367 si costruisce il nuovo assetto costituzionale. Patres e principes plebis formano la nuova classe politica* — La situazione appare bloccata e senza via di uscita. Ma due dei tribuni eletti appunto per l'anno 377, Gaio Licinio Stolone e Lucio Sestio Laterano, prendono una iniziativa intorno alla quale credono di riuscire a fare nuovamente l'unità della plebe e forse anche quella, più che mai necessaria, con i *patres*. Presentano tre proposte di legge: «una sui debiti, in virtù della quale, defalcato dal capitale quanto era stato pagato per gli interessi, il resto venisse liquidato in tre anni in rate eguali; un'altra che poneva un limite di cinquecento iugeri al possesso di *ager publicus*; una terza in virtù della quale non si tenessero i comizi per l'elezione dei tribuni militari, e in ogni caso uno dei due consoli fosse plebeo» (Liv., *urb. cond.* 6.35.4-5).

La prima legge veniva incontro alla plebe più povera senza speranze per il domani e quindi avrebbe dovuto suscitare il consenso; la seconda avrebbe dovuto soddisfare l'annosa fame di terra della plebe: una plebe economicamente più su, in grado di utilizzare la terra che la limitazione proposta al possesso dell'*ager publicus* avesse reso disponibile per essere assegnata ai privati quale *ager divisus et adsignatus*; la terza, infine, non poteva non far piacere ai *patres*, ponendo finalmente termine al tribunato militare e creando una magistratura molto simile a quella che aveva retto lo stato una volta eliminati i re. Ma bisognava acquisire al blocco tutta la plebe; epperò i tribuni pretendono che uno dei due magistrati maggiori dovesse essere plebeo. Solo così i *principes plebis*, ai quali nei fatti sarebbe potuto andare questo posto «plebeo» della massima magistratura, avrebbero potuto dare il loro consenso alle due prime leggi, dalle quali essi, così come i *patres*, ma forse più ancora dei *patres*, erano danneggiati. Si veniva incontro, insomma, alle rivendicazioni economiche della plebe, sia quella urbana, sia quella ancora legata alla terra, per soddisfare invece le ambizioni politiche dei *principes plebis*, legando a questo disegno i *patres*, i quali avrebbero potuto vedervi la realizzazione di quei valori che essi avevano portato avanti e difeso, proprio quando tutto sembrava perduto dinanzi alla forza montante della plebe.

Per capire fino in fondo l'operazione che sta per compiersi bisogna ricordare che appena sette anni prima vi era chi, patrizio, arringava la plebe, affermando che solo facendo piazza pulita della dittatura e del consolato, la plebe romana avrebbe potuto alzare la testa (Liv., *urb. cond.* 6.18.4); ora invece vi erano tribuni della plebe i quali sostenevano «che non vi sarebbe mai stato per i patrizi un limite all'occupazione delle terre e alla vessazione della plebe con l'usura, se dei due consoli non ne avessero eletto uno plebeo, a difesa della loro libertà» (Liv. 6.37.1-2). I tribuni — naturalmente si tratta di Lucio Sestio e di Gaio Licinio, che gli altri otto sono contrari — vogliono far credere che la terza legge è indispensabile se si vuole che le prime due sortiscano l'effetto voluto. Essi giungono a sostenere così che il console plebeo sarà il «custode della libertà della plebe». Oramai, essi aggiungono, «i tribuni della plebe erano tenuti in poco conto, perché questa magistratura indeboliva da sé il proprio potere» (Liv. 6.37.2). Vero si è che nel tribunato i tribuni espressione della plebe ricca si scontravano con i colleghi espressione della plebe ridotta all'estremo, mentre nel consolato la plebe ricca si sarebbe trovata affiancata politicamente ai *patres*, dei quali ormai si sentiva di condividere sostanzialmente le sorti. Né se ne fa mistero. «Mancava ai plebei solo il consolato; questo era il baluardo, questa la colonna della libertà. Se si fosse raggiunta quella meta, allora il popolo romano avrebbe po-

tuto pensare che i re erano stati veramente cacciati dall'Urbe, e che la sua libertà era stabile: poiché da quel giorno sarebbero toccati alla plebe tutti i privilegi dei patrizi, il potere e gli onori, la gloria bellica, la stirpe, la nobiltà, beni grandi da godersi e più grandi da lasciare ai figli» (Liv. 6.37.10-11).

E' impressionante vedere come i tribuni della plebe facciano propri tutti i motivi che furono dei *patres* all'indomani della cacciata dei Tarquini, e anzitutto salutino il consolato come presidio e difesa della libertà e come condizione perché la plebe possa essere in tutto e per tutto eguale ai patrizi.

La plebe, quella che nella miseria atroce nella quale l'aveva ridotta la lunga guerra contro Veio e l'incendio gallico era pur sempre capace di capire quanto diverse fossero le sue ragioni, ancora resiste. Sì alla legge sui debiti, sì alla legge sulla limitazione al possesso dell'*ager publicus*, no alla legge sul console plebeo. No, anzitutto, alla fine del tribunato militare, nel quale essa ancora vedeva un legame con le sue lotte passate, quella seconda secessione soprattutto con la quale era riuscita a fermare la restaurazione dei *patres* dopo la fine del decemvirato. Con la speranza di avere il console plebeo, in realtà si poneva termine a una esperienza nella quale è indubbio che la plebe si era sempre riconosciuta, indipendentemente dalla provenienza degli uomini che quella magistratura aveva lungo tutti questi decenni ricoperto. Prima ancora che al console plebeo, il no era soprattutto al consolato, una magistratura che richiamava troppo alla plebe il tempo della sua lotta più dura. Ma no, poi, anche e specificatamente al console plebeo. Sarebbe far torto all'intelligenza plebea pensare che potesse esserle sfuggita la diversificazione ormai in atto da tempo nel contesto plebeo, l'opposizione netta degli interessi che era andata creandosi tra la plebe e i *principes plebis*, i soli evidentemente che, per i loro legami con i *patres* dovuti alla coincidenza degli interessi, avrebbero potuto con qualche ragione trarre vantaggio dalla «novità» che si aveva il coraggio di vantare come vittoria grande della plebe. No anche al console plebeo. Ragionare diversamente sarebbe stato far torto a tutto un passato, nel quale la plebe aveva mandato al tribunato militare uomini provenienti dai *patres*; e gli anni che seguirono il compromesso che inevitabilmente stava per realizzarsi dimostrarono quanto convinto fosse questo no, dal momento che ancora per molti anni nessun plebeo fu eletto al consolato.

Né i *patres* vedono ancora chiaro nella proposta. Dura anni questa battaglia nella quale a voler prestare «*cum indicio*» credito a Livio, gli schieramenti si fanno e si disfanno, ma senza che mai si riesca a porre in votazione le proposte. Alla fine Gaio Licinio e Lucio Sestio sono costretti a parlare chiaro. Le tre leggi sono proposte e vanno votate insieme. Non è possibile approvare le prime due e respingere la terza perché essi, proprio essi, Gaio Licinio e Lucio Sestio sono interessati alla terza. Essi sono disposti a battersi per liberare la plebe dai debiti e per porre fine all'illegale possesso delle terre da parte dei potenti a condizione che possano poi ricevere il premio di tanta fatica.

Il brutale discorso indignò anche i *patres* (Liv., *urb. cond.* 6.40.1). E ancora una volta non se ne fece niente. Ma poi l'anno seguente, a sentir Livio di fronte a una sommossa assai grave, il compromesso passò; i *patres*, la plebe si piegarono alle pretese dei *principes plebis* espresse da Gaio Licinio e Lucio Sestio; la plebe sconfitta dalla sua miseria, i *patres* convinti ormai della necessità di non rimanere isolati e di assicurare comunque un governo alla città. Sembra, tuttavia, che essi abbiano subito l'elezione di Lucio Sestio; poi, probabilmente anche con l'appoggio della plebe povera, hanno tenuto ancora a lungo i *principes plebis* lontani dal potere consolare.

Creato un secondo pretore maggiore che insieme al collega assunse ora e soltanto ora il nome di 'consul', al pretore minore fu riservato il compito di *ius dicere in urbe* e, manco a dirlo, si stabilì che fosse eletto 'ex patribus', tra i patrizi (Liv., *urb. cond.* 6.42.11), e sempre tra i patrizi avrebbe dovuto crearsi una seconda coppia di edili (Liv. 6.42.14).

E' fin troppo ovvio che gli edili si rifiutassero di organizzare i *ludi maximi* per celebrare il nuovo assetto politico. Furono i giovani patrizi a organizzarli; e volentieri ('*libenter*') aggiunge Livio (*urb. cond.* 6.42.13) per non lasciare dubbi su chi avesse vinto.

NOTA

Questi appunti, appena la traccia di una ricerca che abbisogna ancora di molto lavoro, mancano di qualsiasi nota bibliografica. Mi sembra opportuno, però, ricordare almeno qualcuno dei contributi che ho avuto maggiormente presenti nello scrivere queste pagine.

- AA. VV., *Civiltà del Lazio primitivo*, Roma, 1976.
AA. VV., *Popoli e città dell'Italia antica*, II, Roma, 1974.
ALFÖLDI, *Early Rome and the Latins*², Ann Arbor, 1971.
ARANGIO-RUIZ, *La cosiddetta tipicità delle servitù e i poteri della giurisprudenza romana*, in «Il Foro italiano», LIX, 1934, p. 49 ss.
BENVENISTE, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee*, I-II, Torino, 1976.
CATALANO, *Contributi allo studio del diritto augurale*, I, Torino, 1960.
COLI, *Regnum*, in «SDHI.», XVII, 1951, p. 1 ss.
DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I², Napoli, 1972; *Intorno all'origine della Repubblica romana e delle magistrature*, in «ANRW.», I.1, Berlin - New York, 1972, p. 207 ss.
DE SANCTIS, *Storia dei Romani*, I-II, Torino, 1907.
FRACCARO, *La storia romana arcaica. L'organizzazione politica dell'Italia romana*, in *Opuscula*, I, Pavia, 1956, p. 103 ss.; *La storia dell'antichissimo esercito romano e l'età dell'ordinamento centuriato*, in *Opuscula*, II, Pavia, 1957, p. 287 ss.
GIOFFREDI, *Diritto e processo nelle antiche forme giuridiche romane*, Roma, 1955.
JHERING, *Der Geist des römischen Rechts*, I-II, Leipzig, 1906.
MAGDELAIN, «*Praetor maximus*» et «*comitatus maximus*», in «*Jura*», XX, 1969, p. 257 ss.
MAZZARINO, *Il pensiero storico classico*, I-II, Bari, 1966.
MOMIGLIANO, *An Interim Report on the Origin of Rome*, in *Terzo contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, II, Roma, 1966, p. 545 ss.; *La questione delle origini di Roma*, ivi, p. 599 ss.; *Sul Dies Natalis del santuario federale di Diana sull'Aventino*, ivi, p. 641 ss.; *Sulla data dell'inizio della Repubblica*, ivi, p. 661 ss.; *Ricerche sulle magistrature romane*, in *Quarto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Roma, 1969, p. 273 ss.; *Due punti di storia romana arcaica*, ivi, p. 329 ss.; *Studi sugli ordinamenti centuriati*, ivi, p. 363 ss.; *Procurum Patricium*, ivi, p. 388 ss.; *Il Rex Sacrorum e l'origine della repubblica*, ivi, p. 395 ss.; *Praetor maximus e questioni affini*, ivi, p. 403 ss.; *Osservazioni sulla distinzione fra patrizi e plebei*, ivi, p. 419 ss.; *L'ascesa della plebe nella storia arcaica di Roma*, ivi, p. 437 ss.
MUSTI, *Tendenze nella storiografia romana e greca su Roma arcaica. Studi su Livio e Dionigi d'Alicarnasso*, in «*Quaderni urbinati di cultura classica*», X, 1970, p. 12 ss.
NICOSIA, *Il processo privato romano*, I. *Le origini*, Catania, 1980.
ORESTANO, *I fatti di normazione nell'esperienza romana arcaica*, Torino, 1967.
PALLOTTINO, *Le origini di Roma*, in «*Archeologia classica*», XII, 1960, p. 1 ss.; *Fatti e leggende (moderne) sulla più antica storia di Roma*, in «*Studi etruschi*», XXXI, 1963, p. 3 ss.; *Le origini di Roma: considerazioni critiche sulle scoperte e sulle discussioni più recenti*, in «*ANRW.*» I.1, Berlin - New York, 1972, p. 22 ss.
PARETI, *Storia di Roma*, I, Torino, 1952.
SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, Firenze, 1968.
SHERWIN-WHITE, *The Roman Citizenship*, Oxford, 1939.
TURCHI, *La religione di Roma antica*, Bologna, 1939.
WERNER, *Der Beginn der römischen Republik. Historisch-chronologische Untersuchungen über die Anfangszeit der libera res publica*, München-Wien, 1963.
ZAMORANI, *La plebe nei primi due secoli della Repubblica*, Ferrara, 1979.
Le traduzioni di Livio sono di Mario Scandola (TITO LIVIO, *Storia di Roma dalla sua fondazione*, Milano, Rizzoli, 1963-1965), quelle di Plutarco di Carlo Carena (PLUTARCO, *Vite parallele*, Milano, Mondadori, 1974).